

CXXXIX.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione o rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge N.° 352, 353, 380 e 381 — Nella discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del R. commissario di S. Spirito ed Ospedali riuniti in Roma » (N. 361), parlano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il senatore Tiepolo, relatore — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione o rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge N.° 362, 374 e 375 — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie Meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna » (N. 315) — Il senatore Manassei svolge un ordine del giorno, firmato anche dai senatori Morandi e Colonna Fabrizio — Parlano poi i senatori Arcoletto, Cadolini, Cavasola, relatore, Melodia, Faina E., ed i ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura industria e commercio — Si approva l'ordine del giorno dei senatori Manassei, Morandi e Colonna Fabrizio — Senza discussione sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906 » (N. 359) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Conferimento dei banchi del lotto » (N. 365) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge, meno l'articolo 4, sul quale chiede chiarimenti il senatore Cavasola, e il 17, sul quale parla il senatore Astengo; ad ambedue risponde il ministro delle finanze — Approvazione dei disegni di legge N.° 356, 357, 379 — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge discussi ed approvati nella seduta di ieri:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina;

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e specialisti del Corpo Reale equipaggi;

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello;

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. Marina e lavori per le piazze marittime;

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale;

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia);

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della R. Ambasciata in Costantinopoli;

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stanziamiento di L. 140,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione « Spese per la Macedonia »;

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro;

Autorizzazione della spesa di lire 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale detto della Consolazione in Genova, diversi uffici finanziari in quella città;

Sull'esercizio della professione di ragioniere:

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione pel servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie » (N. 352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie ».

Prego il signor senatore segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 352).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla Convenzione approvata con la legge 29 settembre 1904, n. 572.
(Approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla Convenzione richiamata nell'articolo precedente il Governo del Re si servirà del personale a sua disposizione, incaricherà quello delle Associazioni contro gl'infortuni e sussidiariamente, ove occorra, provvederà con personale provvisorio.

Entro l'esercizio corrente esso presenterà una relazione sull'impiego dei fondi accordati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamiento di un fondo straordinario di lire 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli » (N. 355).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906, parte straordinaria, è stanziato un fondo di lire 90,768.39, per provvedere alla esecuzione di lavori di restauro, impianto di parafulmini e bocche da incendio nell'edificio del Museo nazionale di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà votato poi a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906» (N. 380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 147,000, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 11,325,000, da ripartirsi tra i seguenti capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1905-906:

Cap. n. 151 « Restituzione di diritti all'exportazione » (Spesa obbligatoria). . . L. 90,000

Cap. n. 152 « Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova » (Spese d'ordine) » 235,000

Cap. n. 175 « Vincite al lotto » (Spesa obbligatoria). » 6,000,000

Cap. n. 195. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dello acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . . . L. 5,000,000

L. 11,325,000

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	14,000
»	18. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità per recarsi al domicilio eletto agl'impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degl'impiegati ed agenti morti in servizio. »	15,000
»	23. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari. »	25,000
»	42. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo straordinario ed assegni ai periti straordinari degli uffici tecnici di finanza. »	6,000
»	106. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) »	2,000
»	115. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza. »	10,000
»	135. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiali per il suggellamento di meccanismi, e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza nelle officine di gas-luce e d'energia elettrica e dell'applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione »	21,000
»	138. Personale di ruolo - Dogane (Spese fisse) »	25,000
»	142. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale. »	4,000
»	181. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta »	5,000
»	195. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali; di mantenimento degl'incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed agli uffici suddetti »	15,000
	Da riportarsi L.	142,000

Riporto . . . L. 142,000

Cap. n. 202. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl'impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta »	5,000
	<u>L. 147,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse) »	7,000
» 35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse). »	6,000
» 46. Personale di ruolo - Demanio (Spese fisse) »	10,000
» 55. Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale »	10,000
» 88. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) »	15,000
» 130. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) »	30,000
» 183. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse ed obbligatorie) »	50,000
» 199. Pensioni agli operai delle saline. »	14,000
» 234. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria). »	5,000
	<u>L. 147,000</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-Rete Sicula» (N. 381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa soccorso dell'ex-Rete Sicula.

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 381)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai fondi accumulati presso la Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 29 marzo 1900, n. 101, le somme che saranno necessarie per provvedere alle deficienze di bilancio della Cassa di soccorso per il personale della ex-Rete Sicula, relative al periodo posteriore al 30 giugno 1905.

prelevamenti saranno fatti per decreto Reale, in base a deliberazione del Comitato della Cassa di soccorso, approvata dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme prelevate, nei sensi del precedente articolo, costituiranno un debito della Cassa di soccorso, che essa restituirà, accresciuto dell'interesse 4 per cento netto, all'atto del riparto definitivo da eseguirsi ai termini della citata legge 29 marzo 1900, e in caso d'insufficienza della somma ripartita, si provvederà a carico dell'ente che deve rispondere del disavanzo prodottosi nella Cassa medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Col provvedimento adottato dalla presente legge non si intendono in alcun modo pregiudicati i diritti dello Stato in confronto della Società già esercente la Rete Sicula, in quanto riguarda la sua responsabilità per le deficienze degli Istituti di previdenza per il personale della detta Rete.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri del Regio commissario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

I poteri del Regio Commissario straordinario per l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma sono prorogati di due anni.

Egli è assistito da una Commissione consultiva, da lui presieduta, il parere della quale è

obbligatorio per le deliberazioni soggette ad approvazione tutoria. La Commissione è composta di sei membri, da nominare con decreto ministeriale: tre fra funzionari dell'Amministrazione dell'interno; uno tra i Consiglieri provinciali; uno tra i Consiglieri comunali; uno tra i membri della Congregazione di carità di Roma. Ai membri governativi può essere delegata la direzione di determinati servizi ospitalieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Avverto il Senato che nella sua relazione l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato ritiene che l'opera della Commissione consultiva presso il R. commissario degli ospedali di Roma debba essere assolutamente gratuita ».

Domando al presidente del Consiglio se lo accetta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui bisogna partire dal concetto che le spese per gli ospedali di Roma non le sopporta il patrimonio dei poveri, ma il tesoro dello Stato, perchè, per effetto di legge, tutto ciò che manca al funzionamento di questi istituti lo sopporta il tesoro dello Stato. Quindi se pagamenti vi fossero per questi commissari andrebbero a spesa dello Stato e non a diminuzione della somma stanziata per la beneficenza. Del resto il concetto è che questa Commissione sia gratuita, ma siccome tra i commissari vi devono essere tre funzionari dell'Amministrazione dell'interno, questi non avranno indennità, ma il solo loro stipendio; perchè se dovesse prendersi alla lettera l'ordine del giorno, resterebbe impossibile eseguire la legge. Io credo che basti prender atto come raccomandazione di questo desiderio espresso dall'Ufficio centrale, perchè il tesoro dello Stato non ha interesse ad accrescere la spesa, essendo esso che deve farvi fronte. I funzionari dello Stato che sono in missione a Roma avranno di-

ritto all'indennità di soggiorno. Quanto agli altri, poichè si tratta di consiglieri comunali e provinciali, le loro funzioni saranno gratuite. Quindi, ripeto, che accetto quest'ordine del giorno come semplice raccomandazione.

TIEPOLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIEPOLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIEPOLO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non era certamente nell'intenzione dell'Ufficio centrale, proponendo l'ordine del giorno, di pretendere che i funzionari dello Stato, i quali saranno destinati a far parte della Commissione consultiva, debbano perdere lo stipendio. Intendimento dell'ordine del giorno si è quello soltanto che il bilancio dell'opera pia, già gravato della spesa del Commissario straordinario, non abbia ad essere gravato altresì dalla spesa di medaglie di presenza conferite ai membri della Commissione, sia che sieno funzionari dello Stato, sia che sieno consiglieri comunali o provinciali.

L'Ufficio centrale confidava che il suo ordine del giorno sarebbe stato accettato come tale dall'onor. ministro. Ma poichè l'onor. Presidente del Consiglio, pur consentendo nell'intendimento dell'ordine del giorno, dichiara di accettarlo soltanto come raccomandazione, l'Ufficio centrale, fidando nelle dichiarazioni del Governo, aderisce e ringrazia.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Presidente del Consiglio accettato l'ordine del giorno come raccomandazione, non è il caso di votarlo.

Non facendosi altre osservazioni e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga di un anno per gli effetti alla legge 30 luglio 1896, N. 344 sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera della Sicilia » (N. 362).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga di un anno per gli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera della Sicilia ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1906, n. 344, è prorogato di un anno.

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 374).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, stipulata in data 26 marzo 1906 fra il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate Meridionali dall'altra, per il riscatto delle ferrovie medesime dal 1° luglio 1906 e per la liquidazione della gestione della rete Adriatica al 30 giugno 1905, con la seguente modificazione all'art. 2, lett. a) della Convenzione stessa:

« Per le linee di concessione anteriore al 1888 un'annualità di lire trenta milioni (L. 30,000,000), restando la Società esonerata dal pagamento del canone per la linea Bologna-Ancona con diramazione Castelbolognese-Ravenna ».

(Approvato).

Art. 2.

Dalla stessa data, 1° luglio 1906, e con le norme, disposizioni e condizioni stabilite dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137 e successive, lo

Stato assume l'esercizio delle ferrovie a esso cedute in base alla suddetta Convenzione.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a regolare mediante accordi con la Società e a liquidare la gestione dell'esercizio stesso dal 1° luglio 1906 al giorno della presa di possesso definitivo delle suddette ferrovie.

Fino a che non siano con legge stanziati appositi fondi, l'Amministrazione è autorizzata a provvedere, per le ferrovie stesse, alle spese indicate nell'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137, valendosi delle somme assegnate dalla legge 19 aprile 1906, n. 127.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale che, a sensi dell'art. 7 della Convenzione 26 marzo di cui all'art. 1, passa col 1° luglio 1906 alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, avrà il trattamento stabilito con la legge 22 aprile 1905 n. 137 e successive, per il personale appartenente all'Amministrazione stessa.

Le somme occorrenti per estendere al personale stesso le disposizioni di regolarizzazione e unificazione adottate per il personale delle ferrovie dello Stato saranno imputate alla parte ordinaria della spesa del bilancio ferroviario.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1

al disegno di legge.

Convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali e per la liquidazione della gestione Adriatica.

Fra le Loro Eccellenze il Presidente del Consiglio dei ministri onor. barone SIDNEY SONNINO, il ministro dei lavori pubblici onor. ing. PIETRO CARMINE ed il ministro del tesoro onor. professore LUIGI LUZZATTI, contraenti in nome dello Stato, da un parte

ed

il commendatore ing. SECONDO BORGNI quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate Meridio-

nali (anonima con sede in Firenze) dall'altra parte,

si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza del 1° luglio 1906 e senza pregiudizio dei risultati delle liquidazioni della gestione Adriatica, la Società cede e trasferisce allo Stato, che accetta, la proprietà ed il possesso delle linee tutte da essa assunte in base alle diverse sue concessioni, con tutto il materiale rotabile e di esercizio in dotazione al primo luglio 1905, salve le eccezioni di cui nel terzo comma del presente articolo intendendosi questa cessione fatta a tutti e per tutti gli effetti di cui alle varie disposizioni riflettenti il riscatto, contenute nel contratto d'esercizio della rete Adriatica, approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), nella Convenzione 20 giugno 1888, approvata con legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) e nella Convenzione 29 gennaio 1896, approvata con legge 2 luglio 1896, n. 269.

Le linee saranno accettate nello stato in cui si trovano all'atto della presa di possesso, salvo il disposto dell'art. 19 del Capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862, per quanto riguarda la manutenzione delle linee stesse, e salvo l'accertamento dell'adempimento degli obblighi relativi alle espropriazioni ed alle opere d'arte pel secondo binario, di cui all'articolo 3 del Capitolato predetto.

Non sono compresi nella cessione di cui sopra, nè gli approvvigionamenti valutati ad un quinto del prodotto lordo nel 1884 della rete ceduta e precisamente nella somma di lire cinquemilioni settecentosessanta mila settecento quarantotto ed ottantotto centesimi (L. 5,760,748.88), nè il patrimonio privato mobiliare ed immobiliare fuori o lungo la rete, da stabilirsi d'accordo fra le parti, e del quale la Società potrà liberamente disporre per la parte che il Governo crederà di non acquistare per suo uso.

Art. 2.

In corrispettivo della cessione di cui sopra, saranno pagate alla Società dal 1° luglio 1906 al 31 dicembre 1906, in due uguali rate semestrali al 20 giugno ed al 20 dicembre di ciascun anno, le seguenti somme:

a) Per le linee di concessione anteriore al 1888 una annualità di lire trentamili e cinquecentomila (L. 30,500,000), restaudo la Società esonerata dal pagamento del canone per la linea Bologna-Ancona con diramazione Castelbolognese-Ravenna;

b) Per le linee della Convenzione 20 giugno 1888 un'annualità di lire novemilioni cinquecentotrenta e centesimi novanta (L. 9,053,689.90).

Saranno inoltre dovute alla Società quarantotto annualità di lire centosessantadue mila ottocentotrentotto e centesimi ventisei (L. 162,838.26) ciascuna, a scadere la prima il 14 marzo 1907 e l'ultima il 14 marzo 1954, ad estinzione del credito della Società per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti.

Art. 3.

Lo Stato entrerà in possesso col primo luglio 1906 delle ferrovie e di tutto quanto altro è stato ad esso ceduto con la presente Convenzione, ed anche delle cinque linee di sua proprietà concesse in esercizio alla Società con la Convenzione 28 giugno 1905, approvata con decreto Reale 29 stesso giugno, n. 344. La Società continuerà fino al 30 giugno 1906 a fare l'esercizio delle linee di cui è rientrata in pieno possesso dal 1° luglio 1905, ed i conti con lo Stato per il 2° semestre 1905 e per il 1° semestre 1906 verranno liquidati in base alla Convenzione 28 aprile 1881, all'art. 7 del contratto d'esercizio della rete Adriatica, all'art. 9 della Convenzione 20 giugno 1888 ed all'art. 1 della Convenzione 27 novembre 1894, per ciò che rispettivamente riguarda: la ripartizione degli introiti dell'esercizio, le sovvenzioni per le linee di concessione anteriore al 1888 (senza la deduzione di cui al 3° comma dell'art. 7 suddetto), le sovvenzioni per le linee avute in concessione nel 1888 ed il credito della Società pel sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti.

Si intenderà prorogata a tutto il 30 giugno 1906 e per le sole linee di proprietà della Società da essa attualmente esercitate, la validità delle norme seguite durante il contratto d'esercizio della rete Adriatica per quanto concerne i reintegri di prodotto lordo in dipendenza di ribassi di tariffe ordinati dal Governo ed il rimborso delle maggiori spese di personale oltre

quelle accettate dalla Società a suo carico secondo gli allegati A), B), C) della Convenzione 1° agosto 1902, approvato con Regio decreto 4 agosto stesso, n. 379.

La Società continuerà del pari fino al 30 giugno 1906 a fare l'esercizio delle cinque linee di proprietà dello Stato, in base alla relativa Convenzione 28 giugno 1905, di cui al primo comma del presente articolo.

Rispetto al nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo, varranno per il secondo semestre 1905 e per il primo semestre 1906 le disposizioni di cui alla lettera B), paragrafo 2°, della Convenzione 15 maggio 1905, tenuta ferma la ripartizione del materiale adriatico fra le ferrovie dello Stato e le Meridionali già concordata dalle due Amministrazioni.

In corrispettivo dell'esercizio delle linee Napoli-Eboli e Torre Annunziata-Castellammare assunto dallo Stato per il periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 si pagherà alla Società il compenso di L. 188,000 (lire centottantotto mila) senza oneri di alcuna specie a carico della Società stessa.

Art. 4.

Lo Stato, oltre ad assumere a suo carico le spese in conto capitale che incontrerà la Società dopo la data della presente Convenzione in dipendenza di contratti od impegni anteriormente conclusi, o che, d'accordo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, concluderà prima del 30 giugno 1906 per i bisogni del servizio, sottentrerà alla Società il 1° luglio 1906 nella osservanza ed esecuzione di detti contratti od impegni e di quelli in corso a tale data per provviste e forniture relative all'esercizio, tenendo sollevata la Società stessa da ogni conseguenza ed obbligazione in proposito.

La Società s' impegna a lasciare nei depositi per combustibile la scorta sufficiente per i bisogni dell'esercizio a norma dei contratti stipulati.

Lo Stato subentrerà del pari alla Società nei contratti, impegni ed oneri di qualunque natura verso i terzi, relativamente all'uso ed all'esercizio delle linee contemplate nella presente Convenzione, salva la competenza attiva o passiva della Società per tutte le questioni inerenti alla sua gestione a tutto il 30 giugno 1906.

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° luglio 1906 la Società cede gratuitamente allo Stato:

a) la proprietà della linea da Telese stazione a Telese bagni;

b) la proprietà della linea Ofantino-Margherita di Savoia.

Lo Stato subentrerà negli obblighi e diritti della Società derivanti dalla convenzione con la Società per le ferrovie di Reggio Emilia per trasporto di viaggiatori e merci su detta linea Ofantino-Margherita di Savoia, entrata in vigore col 1° marzo 1906.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° luglio 1906 lo Stato subentrerà alla Società negli obblighi e di ritti della Società stessa relativi alla linea da Cerignola stazione e Cerignola città, risultanti dal contratto col comune di Cerignola del 6 maggio 1891, salvo l'assenso del comune stesso, restando lo Stato obbligato a versare direttamente alla Società le annualità a questa dovute per spese in conto capitale fatte in dipendenza dell'allacciamento e del completamento di detta linea, a termini della citata convenzione; esclusa la parte d'annualità corrispondente al valore dei carri M e del materiale d'esercizio, di cui è già convenuto il rimborso dallo Stato alla Società per lire cinquantamila quattrocento ventitre e centesimi novantasei (L. 50,423 96); la quale parte d'annualità spetterà allo Stato.

Art. 7.

Col 1° luglio 1906 il personale delle Strade ferrate Meridionali, escluso quello di cui al quarto comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906, e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La Società avrà facoltà di tenere, sia provvisoriamente, sia definitivamente, al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale che, d'accordo fra Governo e Società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio

di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo, e concorrerà coll'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando, durante detto servizio, a carico della Società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli Istituti di previdenza.

Il personale invece che a scelta della Società, rimarrà definitivamente in servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse, e conserverà i diritti relativi alla pensione continuando a partecipare agli Istituti di previdenza esistenti, ai quali la Società continuerà a versare i relativi contributi; e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della Società nelle spese di amministrazione di detti Istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio dei detti funzionari presso la Società, questa, nei rispetti degli Istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 8.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 105 del Capitolato per l'esercizio della rete Adriatica s'intenderanno estese ai lavori di liquidazione della gestione Meridionale anteriore al 1° luglio 1906.

Art. 9.

La liquidazione ed il pagamento delle somme ancora dovute dallo Stato alla Società in conseguenza della cessazione del contratto d'esercizio della rete Adriatica, approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), si faranno, salvo i debiti aggiornamenti, in base agli accordi in data 11 maggio 1905 allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905, salvo le varianti di cui in appresso.

È portata da quattro (4) a sei (6) milioni di lire la somma che la Società pagherà allo Stato per compartecipazione agli utili a tutto il 1903, di cui al paragrafo quinto (domanda n. 1 dello Stato) dei suddetti accordi in data 11 maggio 1905), ferma restando l'eventuale garanzia di

un minimo di due milioni di lire sulla quota della riserva straordinaria spettante allo Stato al 30 giugno 1905.

A modificazione di quanto nei suddetti accordi era stabilito circa le domande n. 5 e 6 dello Stato, per il periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906 sarà a carico della Società il servizio, al saggio del tre e sessantacinque (3.65) per cento, del capitale speso dalla Cassa aumenti patrimoniali della rete Adriatica durante il ventennio 1885-1905 per opere e provviste (escluse quelle di materiale rotabile e di esercizio) relative alle linee Meridionali di concessione anteriore al 1888 riprese in esercizio dalla Società il 1° luglio 1905.

Sarà inoltre a carico della Società, per lo stesso periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, il servizio al saggio del tre e sessantacinque (3.65) per cento del capitale speso per la parte di materiale rotabile e di esercizio riferibile all'aumento del traffico, sul quantitativo che è stato al 1° luglio assegnato alla rete Meridionale con la ripartizione già concordata, di cui al quinto comma dell'art. 3 della presente Convenzione, tenuto anche conto di quanto dispongono il terzo comma dell'art. 14 della Convenzione 20 giugno 1888, l'art. 6 della Convenzione 29 gennaio 1896, ed il secondo comma dell'art. 2 della Convenzione 28 giugno 1905.

Si conviene tra le parti di deferire alle due Commissioni di valutazione e riconsegna del materiale rotabile e del materiale d'esercizio della rete Adriatica la determinazione del capitale di cui al precedente comma.

Art. 10.

Sarà obbligo della Società di completare e rimettere al Governo in perfetto stato la linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, ai termini dell'art. 25 del Capitolato annesso alla Convenzione 21 dicembre 1903, approvata con decreto reale 26 maggio 1904, n. 447.

Art. 11.

Sull'annualità complessiva che risulta a pagarsi alla Società ai termini dell'art. 2, l'imposta di ricchezza mobile non subirà applicazione diversa da quella che anteriormente al 30 giugno 1905 si praticava sulle sovvenzioni corrisposte alla Società stessa, tenuto conto di

tutte le obbligazioni fin qui emesse e non ancora estinte.

Art. 12.

Alla presente Convenzione, agli atti e contratti tutti relativi alla sua esecuzione, nonchè agli atti e contratti tutti occorrenti nel periodo della liquidazione, che abbiano per oggetto la definizione delle pendenze relative alle costruzioni e all'esercizio delle reti Meridionale ed Adriatica, si applicheranno le disposizioni relative al bollo e al registro contenute nell'articolo 44 del Capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862.

Art. 13.

Sono equiparate ai titoli direttamente garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 12 della legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, le obbligazioni fin qui emesse dalla Società a forma dei suoi statuti.

Art. 14.

Gli atti, i documenti, ed in genere la parte degli archivi relativa al patrimonio ceduto, saranno consegnati al Governo; il resto rimarrà presso la Società. Le due parti avranno peraltro diritto di ottenere l'una dall'altra copia autentica, ovvero salva restituzione, lo stesso originale degli atti, documenti e carte di archivio rispettivamente possedute.

Art. 15.

La presente Convenzione non avrà effetto, se non sarà stata approvata dal Consiglio d'amministrazione e dall'Assemblea degli azionisti della Società e sanzionata per legge.

Qualora questa legge non sia promulgata entro il 20 giugno 1906, la presente Convenzione si riterrà come non avvenuta e le parti si intenderanno prosciolte da ogni impegno.

Fatto a Roma, quest'oggi, ventisei marzo millenovecentosei, in doppio originale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

SIDNEY SONNINO.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO CARMINE.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali

SECONDO BORGNI.

FRANCESCO BENEDETTI, *testimonio.*

POMPEO BODRERO, *testimonio.*

ALLEGATO N. 2.
al disegno di legge.

Tra le Loro Eccellenze il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole avvocato GIOVANNI GIOLITTI, cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, il ministro dei lavori pubblici, onorevole avvocato professore EMANUELE GIANTURCO e il ministro del tesoro onorevole avvocato professore ANGELO MAJORANA, contraenti in nome dello Stato, da una parte.

E dall'altra parte il commendatore ingegnere SECONDO BORGNI, quale direttore generale e legale rappresentante della Società italiana per le strade ferrate Meridionali (anonima con sede in Firenze), si è convenuto e si conviene quante segue:

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1906 il termine 20 giugno 1906 stabilito col secondo comma dell'articolo 15 della Convenzione stipulata in data 26 marzo 1906 per il riscatto delle strade ferrate Meridionali e per la liquidazione della gestione Adriatica.

Sono in conseguenza prorogati al 31 dicembre 1906 e al 1° gennaio 1907 i termini 30 giugno e 1° luglio 1906 indicati nei vari articoli della suddetta Convenzione.

Art. 2.

A deroga delle disposizioni del primo comma dell'articolo 7 della citata Convenzione 26 marzo 1906, le promozioni del personale dopo il 1° marzo 1906 saranno fatte dalla Società di concerto con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e con gli stessi criteri da questa seguiti. In caso di disaccordo deciderà il ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

La presente Convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione della Società.

Fatta a Roma, quest'oggi nove giugno mil-
lenovecentosei, in doppio originale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNI GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

*Il direttore generale della Società italiana
per le strade ferrate Meridionali*
SECONDO BORGNI.

CAMILLO PEANO, *teste*.
GIULIO ROSSI, *teste*.

APPENDICE ALL'ALLEGATO N. 2
al disegno di legge.

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze.
Capitale L. 260 milioni interamente versato.

**Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio
di amministrazione nell'adunanza del dì 15 giu-
gno 1906.**

Presidenza di S. E. il principe don Tommaso Corsini, presidente.

Presenti i consiglieri signori: Corsini principe don Tommaso; Bassi nob. comm. Girolamo; Balduino comm. Giuseppe; Bastogi conte Giovannangelo; Bensa prof. avv. Paolo Emilio; Cini cav. Giovanni Cosimo; Decio comm. avv. Innocente; Papadopoli conte Nicolò; Revedin conte Giovanni; Strozzi duca Leone; Sullam comm. ing. Giuseppe; Vigoni comm. Giulio.

Omissis.

IL CONSIGLIO

riferendosi alla propria deliberazione del 2 corrente mese, approva l'atto stipulato col Regio Governo in data 9 detto, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1906 il termine previsto dal 2° (secondo) comma dell'articolo 15 (quindici) della Convenzione 26 marzo 1906 per il riscatto della rete Meridionale e per la liquidazione della gestione Adriatica, e modificato il 1° (primo)

comma dell'articolo 7 (sette) della Convenzione stessa, riguardante le promozioni del personale sociale dopo il 1° marzo 1906.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, a forma dell'articolo 46 degli statuti sociali, certifica il precedente estratto conforme al suo originale trascritto nel registro dei verbali delle adunanze del Consiglio d'amministrazione medesimo.

Firenze, li 16 giugno 1906.

Il Presidente del Consiglio
T. CORSINI.

Il Segretario del Consiglio
BARBISIO.

Autenticazione di firme.

N. 34442 del Repertorio.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentosei e questo di sedici del mese di giugno in Firenze, certificasi da me cav. Carlo Querci notaio residente in Firenze con studio in via dell'Orivolo n. 4, iscritto presso il Consiglio notarile di questa provincia, che le soprascritte firme sono vere e proprie degli illustrissimi signori principe Don Tommaso Corsini, presidente del Consiglio d'amministrazione della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, e cav. ing. Jacopo Barbisio, segretario del Consiglio stesso, ambedue domiciliati a Firenze alla sede di detta Società, da me personalmente conosciuti, i quali hanno firmato alla presenza mia e dei signori Giuseppe fu Giuseppe Reposati, benestante nato a Gubbio, e Silvio di Alessandro Belli, commesso nato al Galluzzo, ambedue domiciliati a Firenze, testimoni aventi i requisiti voluti dalla legge e qui meco sottoscritti.

GIUSEPPE REPOSATI, *testimonio.*
BELLI SILVIO, *testimonio.*

ALLEGATO N. 3
al disegno di legge.

Accordi 11 maggio 1905 per la liquidazione della gestione della rete Adriatica

Estratto dal disegno di legge n. 252 presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905.

I signori comm. ADRIANO DE CUPIS, senatore del Regno, Regio avvocato generale erariale presidente della Commissione per le liquidazioni ferroviarie, e comm. ing. SECONDO BORGNINI, direttore generale della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, adempiono al dovere di presentare alle Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro le seguenti conclusioni, concordate sulle domande e questioni proposte rispettivamente dalla Società e dal Governo per la liquidazione della gestione 1885-1905 dell'esercizio della rete Adriatica.

Premesso:

che fra la Società per le strade ferrate Meridionali e il Governo furono scambiati gli elenchi delle rispettive domande e questioni da discutersi per procedere alla liquidazione della gestione 1885-1905 dell'esercizio delle ferrovie della rete Adriatica, quali risultano dagli acclusi allegati *A* e *B*;

che per alcune di tali domande, con riserva dell'approvazione delle due Amministrazioni, fu convenuta la risoluzione risultante dal verbale 7 ottobre 1904, costituente l'accluso allegato *C*;

che la Società ha inoltre presentato il conto del valore del materiale pel servizio di traghetto a Venezia, quale risulta dall'accluso allegato *D*;

che tutte le reciproche domande suddette furono esaminate dalla Commissione per le liquidazioni in contraddittorio del signor commendatore Secondo Borgnini, assistito da funzionari della Società, in adunanze tenutesi in Roma nella sede della Regia Avvocatura generale erariale e al Ministero dei lavori pubblici;

si stabilisce quanto segue:

I.

Le domande nn. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 dell'elenco della Società s'intendono risolte in conformità delle conclusioni risultanti dal ver-

bale 7 ottobre 1904 (allegato C), rimanendo annullata, in conseguenza della risoluzione presa sulla domanda n. 1 dell'elenco dello Stato, la riserva riguardante le impostazioni di bilancio, contenuta nella clausola finale del verbale medesimo.

La domanda n. 26 dell'elenco della Società viene rinviata, nell'intesa che la situazione al 30 giugno 1905 dei fondi di riserva, cui essa riguarda, risulterà dalle rispettive liquidazioni di lavori e provviste.

La domanda n. 7 dell'elenco dello Stato, viene rinviata, essendo in corso accordi fra le due Amministrazioni per la sua risoluzione.

II.

La Società rinuncia alle domande n. 5, 6, 7, 14, 21 e 22 del suo elenco.

III.

Sulle domande n. 1, 2 e 3 dell'elenco della Società riguardanti i crediti di essa pel materiale mobile, per gli approvvigionamenti e per le altre partite determinate nei presenti accordi, sotto deduzione degli addebiti per deficienza e pel deprezzamento di tutto il materiale e della somma dovuta per partecipazione dello Stato agli utili netti, la Società per il pagamento di tali crediti, fino a concorrenza di 100 milioni, si dichiara disposta, sia in caso di riscatto, come di non riscatto della propria rete e mediante accordi pei quali fa riserva di intendersi direttamente col Governo, a prestare allo Stato la indicata somma di 100 milioni, all'interesse non maggiore del 3.75 per cento esente da ogni imposta di ricchezza mobile presente e futura, più il relativo ammortamento in un periodo non maggiore di anni 60.

Data l'indole degli argomenti connessi all'anzidetta proposta e data la sua forma riservativa, essa viene rimessa, per competenza, al Governo.

Il credito della Società per scorte di approvvigionamenti, per gli impianti di trazione elettrica sulle linee Valtellinesi e per lavori e provviste a carico dei fondi speciali sarà pagato dallo Stato in contanti in base ai presenti accordi e dopo approvate le singole liquidazioni. Il credito della Società per le provviste di materiale rotabile fatte in base alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, le sarà pure pagato in con-

tanti, salvo surrogazione dello Stato nei relativi impegni da essa assunti verso gli Istituti sovventori.

Vengono inoltre rimesse al Governo per competenza le domande n. 27 e 28 dell'elenco della Società, riguardanti il trattamento del personale approvato con Regio decreto 4 marzo 1902, n. 379, e le modificazioni di tariffa introdotte durante il contratto della rete Adriatica.

IV.

Rimangono sospese le domande n. 19 e 20 dell'elenco della Società e la domanda n. 2 dell'elenco dello Stato, che riflettono materia attinente agli Istituti di previdenza del personale.

V.

Sulle residue domande vengono prese le seguenti risoluzioni:

Domanda n. 13 della Società:

Danni derivati dal ritardato risanamento della massicciata.

« Lo Stato pagherà alla Società la somma a corpo di lire quattrocentomila e la Società consegnerà allo Stato la massicciata in condizioni di sicuro e regolare esercizio ».

Domanda n. 16 della Società:

Liquidazione delle spese relative ai lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101 del capitolato.

« Sarà pagato alla Società l'importo dei lavori approvati ed esistenti al 30 giugno 1905 con detrazione del 15 per cento dalle rispettive liquidazioni ».

Domanda n. 18 della Società:

Risoluzione delle controversie relative ai lavori di controversa competenza passiva.

« Le controversie formanti oggetto di questo titolo sono state risolte in via amministrativa, tranne quella riguardante l'imputazione delle spese per lavori e provviste destinate a prevenire gli infortuni sul lavoro, per la quale si conviene che sarà rimborsato alla Società, a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali, l'importo risultante dalla liquidazione dei lavori e delle provviste esistenti, da riconsegnarsi dalla Società in buono stato di manutenzione, con valuta dal 1° luglio 1905 ».

Domanda n. 23 della Società:

Approvazione degli accordi presi nel gennaio 1904 per sistemare diverse pendenze.

« Saranno adottate le conclusioni risultanti dal verbale 22 gennaio 1904 (allegato E) ».

Domanda n. 24 della Società:

Approvazione degli accordi presi nel marzo 1904 per la compilazione degli inventari.

« Si adotteranno, per quanto riguarda la rete Adriatica, le conclusioni risultanti dal verbale 28 maggio 1904 (allegato F) ».

Domanda n. 25 della Società.

Liquidazione delle spese relative all'impianto della trazione elettrica sulle linee Valtellinesi, ivi compresa la risoluzione della questione relativa alle tasse di registro indebitamente esatte dalla finanza.

« Quando sia stata riconosciuta la riuscita dell'esperimento, a norma della convenzione 13 luglio 1899, lo Stato, a saldo di tutti i lavori e di tutte le forniture, pagherà alla Società la somma a corpo di L. 8 milioni. La Società assume a suo carico la rimanente parte di spesa all'uopo necessaria, impegnandosi alla completa ultimazione degli impianti e delle forniture formanti oggetto delle partite indicate nell'accluso elenco (allegato G) e all'esecuzione di quanto altro potrà occorrere per la riuscita tecnica dell'esperimento. Il Governo consente a che la suddetta rimanente parte di spesa sia portata nella liquidazione generale del bilancio della Società per l'anno 1904, qualora la Società non credesse opportuno di portarne una parte nel bilancio del primo semestre del 1905. Si intende con ciò risolta anche la seconda parte della presente domanda ».

Domanda n. 1° dello Stato:

Quota spettante allo Stato per compartecipazione agli utili della Società provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni, controversie relative alla formazione del bilancio e alla costituzione del capitale sociale, ecc.

« La Società pagherà allo Stato la somma di lire quattro milioni per compartecipazione agli utili a tutto il 1903, e, subordinatamente all'esito favorevole per la Società della controversia sui disavanzi delle Casse di pensione e dei consorzi di mutuo soccorso del personale, essa garantisce un minimo di altri due milioni

di lire sulla quota della riserva straordinaria spettante allo Stato al 30 giugno 1905.

« Per gli esercizi 1904 e 1905 la Società si impegna di non fare innovazioni nelle contabilità e nei bilanci, nè fare accantonamenti per somme di competenza della riserva straordinaria ».

Domanda n. 3 dello Stato:

Deficienza di manutenzione delle linee e loro dipendenze.

« A deroga del disposto degli art. 96 e 10 del capitolato di esercizio, resta convenuto che gli accertamenti delle linee e loro dipendenze, saranno fatti in contraddittorio fra i funzionari del Governo e della Società. Le divergenze che potessero sorgere intorno a tali accertamenti e valutazioni verranno deferite all'esame delle rispettive Amministrazioni, le quali le risolveranno di accordo ».

Domanda n. 4 dello Stato:

Deprezzamento del materiale rotabile e di esercizio.

« Agli effetti della riconsegna, il prezzo medio dei rotabili, a senso dell'allegato C al capitolato, si stabilirà prendendo per base i prezzi di aggiudicazione delle gare internazionali aumentati del 5 per cento. Pei rinnovamenti del primo decennio di esercizio, che non siano ancora stati liquidati, si prenderanno per base indifferentemente i prezzi medi delle gare nazionali ed internazionali; pei rinnovamenti dell'ultimo decennio si prenderanno per base i prezzi delle gare internazionali aumentati del 10 per cento, con che non eccedano i corrispondenti prezzi nazionali. In tutti i casi, in difetto delle gare internazionali, si prenderanno per base i prezzi ottenuti con le gare nazionali senza alcun aumento ».

Domande n. 5 e 6 dello Stato:

5° Importo della parte di nuovo materiale acquistato dal 1° luglio 1885, che la Società deve rilevare a sensi del terzo capoverso dell'art. 48 del contratto.

6° Importo delle spese a carico della Cassa aumenti patrimoniali (linee meridionali) da liquidarsi a sensi dell'art. 23 del contratto.

« Per determinare la parte a valore del nuovo materiale da rilevarsi dalla Società delle ferrovie Meridionali, la porzione dell'aumentato

traffico, a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 48 del contratto, sarà stabilita in base all'aumento verificatosi nei prodotti lordi del traffico, ferma per la valutazione l'applicazione dei prezzi unitari concordati per il deprezzamento alla riconsegna.

« Per determinare la quantità delle obbligazioni da servirsi dalla Società, in corrispondenza all'importo dei lavori e delle provviste patrimoniali a sensi dell'art. 23 del contratto, e all'importo del materiale rotabile di cui all'art. 48 del contratto, si prenderà per base il prezzo di L. 320 per ognuna delle obbligazioni che si suppone avrebbero dovuto all'opo essere emesse e la Società assume l'obbligo del residuale servizio d'interesse e di ammortamento del capitale così determinato, nel periodo dal 1° luglio 1905 al 31 dicembre 1966.

« Rimangono salvi i diritti e le ragioni delle parti in ordine al materiale ed ai lavori rispetto alle linee Napoli-Eboli e diramazione Torre Annunziata-Castellammare, da risolversi nell'occasione in cui si regoleranno le condizioni della cessione del loro esercizio allo Stato ».

Domanda n. 8 dello Stato:

Partecipazione dello Stato nei fondi di riserva straordinari secondo la situazione risultante al 30 giugno 1905.

« Con le norme dell'art. 27 del contratto spetterà allo Stato la partecipazione nelle riserve straordinarie, quali residueranno a liquidazione ultimata di tutte le pendenze dell'esercizio Adriatico, come se esse venissero a quella data interamente distribuite agli azionisti ».

Materiale pel servizio di traghetto a Venezia.

« Sarà acquistato dal Governo a prezzo di stima, da determinarsi in contraddittorio fra delegati del Governo e della Società ».

Roma, li 11 maggio 1905.

*Il Direttore Generale
della Società per le Strade Ferrate Meridionali
esercante la Rete Adriatica*

SECONDO BORGNI.

*Il Presidente
della Commissione per le liquidazioni*
ADRIANO DE CUPIS.

ALLEGATO A.

Elenco dei titoli di credito e di altre questioni da discutersi con la Società Italiana per le strade ferrate Meridionali per la liquidazione della gestione della rete Adriatica.

1. Credito verso lo Stato per la rivendita del materiale rotabile di esercizio e degli approvvigionamenti a sensi dell'articolo 47 del contratto.

2. Restituzione del capitale speso in acquisto del materiale mobile a sensi della legge 25 febbraio 1900.

3. Pagamento della maggiore consistenza di approvvigionamento delle linee in confronto al 1885.

4. Rimborso alla Società di quanto ebbe a pagare in più negli approvvigionamenti ricevuti al 30 giugno 1885 provenienti dalle ferrovie Alta Italia, perchè per una parte dei medesimi era calcolata una quota di spese generali.

5. Risarcimento dei danni per insufficienza di locomotive.

6. Risarcimento dei danni derivati dalla esclusione delle gare internazionali.

7. Risarcimento dei danni per insufficienza di mezzi di riparazione del materiale rotabile.

8. Rimborso spese per la costruzione del nuovo treno reale.

9. Valore dei carri e del materiale di esercizio acquistato nel 1891 per sostituire *ad valorem* il materiale rotabile R. A. distolto dal servizio della rete Adriatica e destinato alla linea di Cerignola Stazione-Cerignola Città.

10. Valore di 850 carri che si prevede saranno in servizio al 30 giugno 1905 dei 1000 dei quali la Società divenne proprietaria in base alla convenzione 9 giugno 1898.

11. Valore del carro spartineve Z 300.

12. Importo dell'applicazione di sponde alte a 100 carri piatti per trasporto di barbabietole.

13. Danni derivati dal ritardato risanamento della massicciata.

14. Rimborso di L. 80,000 relativo all'impianto del binario del cavalcavia della strada nazionale dello Stelvio all'innesto dell'attuale stazione di Lecce.

15. Rimborso delle spese per l'impianto del secondo binario a S. Lazzaro e tra Castel S. Pietro ed Imola.

16. Liquidazione delle spese relative a lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101.

17. Rimborso spesa di ammortamento di capitale impiegato per impianti d'illuminazione e di pompatura d'acqua.

18. Risoluzione delle controversie relative ai lavori di controversa competenza passiva.

19. Maggiori aggravii imposti alla Società a favore degli Istituti di previdenza.

20. Danni derivati dalle leggi del 1897 e del 1900 che hanno stabilito delle soprattasse a favore degli Istituti di previdenza.

21. Rimborso della tassa di ricchezza mobile pagata sul presunto utile della costruzione delle linee concesse con la convenzione 20 giugno 1888.

22. Compenso dovuto alla Società per l'uso delle stazioni comuni con le ferrovie complementari prima del 30 giugno 1885.

23. Approvazione degli accordi presi nel gennaio 1904 per sistemare diverse pendenze.

24. Approvazione degli accordi presi nel maggio 1904 per la compilazione degli inventari.

25. Liquidazione delle spese relative all'impianto della trazione elettrica sulle linee Valtellinesi ivi compresa la risoluzione della questione relativa alla tassa di registro indebitamente esatta dalla finanza.

26. Presunta situazione finanziaria al 30 giugno 1905 dei fondi di previdenza (riserva).

27. Sul regolamento del personale approvato con Regio decreto 4 agosto 1902, n. 379.

28. Sulle modificazioni di tariffe introdotte durante il contratto di esercizio.

ALLEGATO B.

Elenco dei titoli di credito dello Stato verso la Società italiana delle strade ferrate Meridionali - esercente la rete Adriatica - per liquidazione della gestione al 30 giugno 1905.

1. Quota spettante allo Stato per compartecipazione agli utili della Società provenienti dall'esercizio e dalle costruzioni. Controversie relative alla formazione del bilancio e alla costituzione del capitale sociale, ecc.

2. Disavanzi della Cassa di pensione e del consorzio di mutuo soccorso della rete Adriatica, a partire dal 1° luglio 1885.

3. Deficienza di manutenzione delle linee e loro dipendenze.

4. Deprezzamento del materiale rotabile e di esercizio.

5. Importo della parte di nuovo materiale acquistato dal 1° luglio 1885 che la Società deve rilevare a sensi del terzo capoverso dell'articolo 48 del contratto.

6. Importo delle spese a carico della Cassa aumenti patrimoniali (linee Meridionali) da liquidarsi a sensi dell'articolo 23 del contratto.

7. Interessi a decorrere dal 1° gennaio 1895, da compensarsi secondo le disposizioni in vigore, sulle somme che, al 31 dicembre 1894, risultavano pagate alla Società in più del dovuto per lavori dell'allegato B (linee dello Stato).

8. Partecipazione dello Stato dei fondi di riserva straordinari secondo la situazione risultante al 1° luglio 1905.

ALLEGATO C.

I sottodescritti:

Comm. ing. DOMENICO MARCHIANO, Regio ispettore capo delle strade ferrate;

Cav. ing. GIUSEPPE PAGANO, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Cav. ing. ANTONIO LAUGERI, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Cav. ing. DANTE SILVESTRI, Regio ispettore principale delle strade ferrate;

Comm. ing. GIUSEPPE CARTA-MAMELI, sotto capo servizio degli approvvigionamenti della rete Adriatica;

Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA, ispettore capo principale della rete Adriatica;

CAMILLO PESTALOZZA, ispettore capo principale della rete Adriatica;

Cav. ing. ENRICO CORSI, ispettore capo principale della rete Adriatica; incaricati dalle rispettive superiorità, hanno preso in esame le questioni entroindicate, ed hanno convenuto nelle seguenti conclusioni, riserva fatta dell'approvazione delle due Amministrazioni.

1° Domanda n. 4:

Rimborso alla Società di quanto ebbe a pagare in più negli approvvigionamenti ricevuti al 30 giugno 1885 provenienti dalle ferrovie

Alla Italia perchè per una parte dei medesimi era calcolata una quota di spese generali (somma esposta dalla Società in lire 262,214.93).

« Alla riconsegna sarà tenuto conto di tali quote, l'ammontare delle quali sarà accertato da apposita Commissione ».

2° Domanda n. 8:

Rimborso della spesa per la costruzione del nuovo treno Reale (dalla Società indicata in lire 756,251.14).

« Il treno Reale verrà acquistato al 1° luglio 1905 previo accertamento su documenti contabili della spesa di costruzione e delle successive modificazioni in quanto abbiano aumentato il valore dei rotabili; l'importo totale così accertato verrà diminuito del 10 per cento ».

3° Domanda n. 9:

Rimborso del valore dei carri M e di materiali di esercizio acquistati nel 1891 per sostituire ad valorem il materiale rotabile distolto dal servizio della rete Adriatica e destinato alla linea di Cerignola Stazione-Cerignola Città (lire 50,423.96).

« In caso di riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato pagherà, in via di correntezza, il valore integrale di lire 50,423.96 dei materiali controindicati.

« Se le ferrovie Meridionali non saranno riscattate, non avrà luogo alcun rimborso ».

4° Domanda n. 10:

Acquisto per parte dello Stato di 850 carri circa che si prevede saranno ancora in servizio al 30 giugno 1905 dei mille dei quali la Società divenne proprietaria in seguito al rinnovamento di materiale rotabile autorizzato con decreto ministeriale 31 ottobre 1898, divisione 5^a (la Società ne indica il valore in lire 1,342,832).

« Se avverrà il riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato acquisterà, al 1° luglio 1905, i carri controindicati, valutati con le norme stabilite per la consegna dell'allegato C al capitolato di esercizio.

« In caso che non avvenga il riscatto delle ferrovie Meridionali, lo Stato rileverà al 1° luglio 1905 quelli dei suindicati carri, valutati com'è precedentemente indicato, che gli potranno essere assegnati, tenuto conto del traf-

fico speciale nel quale sono meglio utilizzati, dalla Commissione di ripartizione ».

5° Domanda n. 11:

Rimborso del valore del carro spartineve Z 300 (secondo la Società lire 10,517.77).

« Al 1° luglio 1905 sarà acquistato dallo Stato a prezzo di stima purchè gli ulteriori esperimenti del carro stesso diano risultati soddisfacenti ».

6° Domanda n. 12:

Rimborso della spesa per l'applicazione di sponde alte a 49 carri piatti per destinarli al trasporto delle barbabetole (importo indicato dalla Società lire 12,096).

« Previa constatazione del lavoro, il relativo importo sarà compreso nella liquidazione del lavoro analogo per 555 carri col decreto ministeriale 4 luglio 1900, n. 10591, divisione 3^a ».

7° Domanda n. 15:

Rimborso della spesa occorsa per i raddoppi di binario a San Lazzaro e fra Castel San Pietro ed Imola (dalla Società indicata in lire 48,569.61).

« Sarà emesso il decreto di approvazione di questi lavori a carico della Cassa aumenti patrimoniali delle linee Meridionali con l'annotazione che, in caso di non riscatto delle ferrovie Meridionali, al 1° luglio 1905, la Società verrà esonerata dall'onere delle quote d'interesse e di ammortamento della somma controindicata. Se si eseguirà il raddoppio per il binario Bologna-Faenza prima che avvenga il riscatto delle ferrovie Meridionali, sarà devoluto allo Stato il contributo dell'autorità militare per i lavori controindicati ».

8° Domanda n. 17:

Rimborso della spesa di ammortamento di capitale impiegato per impianti di illuminazione e di pompatura di acqua (somma esposta dalla Società lire 95,772).

« Viene abbandonata ».

Circa le partite di cui ai numeri 2 e 4 (nuovo treno Reale e 850 carri sociali) i delegati governativi fanno riserva per il caso che negli esercizi finanziari, ai quali competono le spese fatte dalla Società, vi sia luogo a riparto di utili netti fra Governo e Società a senso dell'articolo 27 del contratto di esercizio, doven-

dosi allora portare una congrua diminuzione alle somme da pagarsi dal Governo alla Società per le due partite anzidette.

Fatto in doppio originale.

Roma, 7 ottobre 1904.

<i>I delegati della Società</i>	<i>I delegati del R. Ispettorato Generale</i>
G. CARTA-MAMELI	D. MARCHIANO
A. DE GOGOLA	G. PAGANO
C. PESTALOZZA	A. LAUGERI
ENRICO ROSSI	D. SILVESTRI.

ALLEGATO D.

Servizio di traghetto a Venezia.

1° Valore a nuovo del materiale galleggiante:

Pontone n. 1 . . .	L. 14,067.80
» 2 . . .	» 19,917.80
» 3 . . .	» 21,805.59
» 4 . . .	» 15,874.88
» 5 . . .	» 20,599.44
» 6 . . .	» 15,708.21
» 7 . . .	» 15,708.21
» 8 . . .	» 15,708.22
» 9 . . .	» 19,514.46
» 10 . . .	» 19,514.46
	178,419.07

Rimorchiatori n. 1. »	32,000 »
» 2. »	25,000 »
	57,000 »
	L. 235,419.07

2° Valore a nuovo dei mobili e materiale »	2,111.06
	L. 237,580.73

ALLEGATO E.

I sottoscritti:

Comm. ICILIO CALVORI, Regio ispettore superiore delle strade ferrate;

Comm. ingegnere DOMENICO MARCHIANO, Regio ispettore capo delle strade ferrate;

Cav. ing. SILVIO A. AVONDO, capo divisione presso la Direzione generale della rete Adriatica;

Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA, ispettore capo principale presso la Direzione generale della rete Adriatica; incaricati dalle rispettive superiorità, hanno preso in esame le quistioni sottoidicate, ed hanno convenuto, in linea meramente transattiva, nelle seguenti conclusioni, riserva fatta dall'approvazione delle due Amministrazioni:

1° *Spese per studi, dirigenza, ecc., sui lavori e sulle provviste approvate a carico dei fondi di riserva anzichè a carico della Cassa aumenti patrimoniali, a cui avrebbero dovuto spettare.*

« La Società rinuncia all'applicazione delle quote di spese per studi, dirigenze, ecc., relative ai rifacimenti in acciaio di binari in ferro approvati o da approvarsi a carico del secondo fondo di riserva per le linee dello Stato.

« Il Governo ammette che sulle spese relative ai rifacimenti in acciaio di binari in ferro lungo le linee Meridionali ed alle miglorie al materiale rotabile approvate e da approvarsi a carico rispettivamente del secondo e del terzo fondo di riserva, siano computate le suddette quote di spese per studi, dirigenza, ecc., a favore della Società ».

2° *Se a costituire il valore di V² di cui all'allegato al capitolato di esercizio sul quale si deve calcolare il concorso sociale nei rinnovamenti del materiale rotabile, debba entrare la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., dell'1 e mezzo per cento.*

« Si ammette che a costituire il detto valore di V² debba entrare la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., dell'1 1/2 per cento.

« Il decreto num. 15787, div. 3^a del 30 agosto 1888 sarà pertanto applicato nel seguente modo:

« Stabilita l'età del rotabile demolito, stabilitone il peso mediante i dati inventariali, fissati i prezzi medii, comprendendovi la quota di spese per studi, dirigenza ecc., nella misura dell'1 1/2 per cento, si calcolerà il valore di V².

« La parte di spesa a carico della Società si otterrà moltiplicando tale valore di V² per la percentuale risultante dalle formole contenute nel sopracitato decreto.

« Analogamente si fisserà la parte di spesa a carico del 3° fondo di riserva prendendo però per base il valore V² depurato dalla quota di spese per studi, dirigenza, ecc.

« La differenza fra la spesa viva (cioè al netto

della spesa per studi, dirigenza, ecc.), incontrata per l'acquisto del nuovo rotabile e la somma delle due precedenti parti di spesa andrà a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali con l'aggiunta della quota di spese per studi, dirigenza, ecc. ».

3° *Determinazione della spesa che deve stare a carico della Società nei rinnovamenti del materiale rotabile distrutto negli accidenti ferroviari.*

« Si ammette che a carico della Società deve stare il valore che i rotabili hanno al momento della distruzione, tenuto conto della loro età.

« La parte di spesa a carico della Società dovrà perciò essere calcolata colle formole di cui al verbale approvato col decreto ministeriale, n. 15787, div. 3^a del 30 agosto 1888, intendendosi che la Società assumerà a proprio carico anche la parte di spesa che figura a carico della Cassa aumenti patrimoniali nel quadro A, allegato al suddetto verbale ».

4° *Materiali metallici d'armamento impiegati in lavori eseguiti senza autorizzazione e per i quali la Società ha dichiarato di assumere a suo carico la spesa per materiali diversi e mano d'opera.*

« Il Governo ammette per i materiali metallici di armamento occorsi per questi lavori il prelievo gratuito dal magazzino dei fondi di previdenza ».

5° *Materiali metallici d'armamento impiegati nel lavoro, di aggiunta di piastre sul tronco Assisi-Maggione per lire 1,218.36.*

« Il Governo ammette per i materiali di cui si tratta il prelievo gratuito dal magazzino dei fondi di previdenza ».

6° *Quota di spese per studi, dirigenza, ecc., sull'ammontare delle gratificazioni al personale di fatica.*

« La Società rinuncia alle quote finora contestate dal Governo: resta però inteso che per l'avvenire tale quota sarà applicata tutte le volte che le gratificazioni saranno state concordate fra i competenti Uffici governativi e sociali a senso degli accordi presi nelle conferenze di Roma nell'aprile 1893 ».

7° *Quota di spese per studi, dirigenza, ecc., sulle spese incontrate per la delimitazione delle linee ex-Romana ed ex-Alta Italia.*

« La Società accetta di ridurre dal 10 al 5 per cento la quota di cui trattasi e rinuncia altresì

agli interessi sull'importo delle spese anticipate per la delimitazione in parola, purchè queste le vengano rimborsate entro il 31 dicembre 1904, dal quale giorno decorreranno gli interessi sulle somme non ancora rimborsate ».

8° *Rifacimenti in acciaio eseguiti sulla linea Terontola-Foligno in base ai decreti n. 4225-A, Divisione 3^a del 13 marzo 1888 e n. 18657-A, Divisione 3^a del 4 ottobre 1888.*

« La Società rinuncia al rimborso delle spese vive incontrate per i detti rifacimenti; ed il Governo da parte sua ammette per i materiali metallici la stessa soluzione concordata per il precedente quesito 4° ».

9° *Rimborso del valore dei 1021 copertoni per i carri merci esclusi per errore dalla liquidazione del materiale d'esercizio somministrato a tutto il giugno 1904.*

« Il Governo ammette il rimborso. La Società accetta che la somma corrispondente le sia accreditata soltanto con decorrenza dal 31 dicembre 1894 ».

10° *Spese per lavori al vecchio treno Reale.*

« Sulla spesa complessiva di circa lire 61,000 il Governo ammette il rimborso della spesa di riduzione della carrozza C. N. 6699 a sala da pranzo 6 bis del treno Reale, di quella per l'applicazione del freno Westinghouse alle carrozze 6 bis, 8 e 9 del treno stesso e di quella per l'applicazione della stufa a circolazione d'acqua alla carrozza-salone A. N. 37 messa a disposizione di S. A. R. il Duca d'Aosta. La Società rinuncia al rimborso delle rimanenti somme ».

11° *Sistemazione del servizio di acqua nella stazione di Apricena.*

« Il Governo ammette in conto Cassa aumenti patrimoniali la spesa incontrata per la costruzione del pozzo ammontante a lire 30,452.22, salvo verifica, e la Società terrà a suo carico le spese per l'impianto della condotta e per l'ampliamento del rifornitore ».

12° *Spesa incontrata per la copertura in tegame dei ponti metallici sul tronco Modena-S. Antonio.*

« La Società dichiara di abbandonare il domandato rimborso di questa spesa, a condizione però che se la concessionaria pagasse in tutto od in parte la spesa medesima allo Stato, questo ne rimborserà nella stessa misura la Società esercente ».

13° *Spesa per la costruzione di un camino, di*

un soffitto, ecc., nel fabbricato al km. 43 + 297 nella stazione di Riola.

« La Società rinuncia al rimborso di tale spesa ».

14° *Sulle rotaie rimaste giacenti nel magazzino di Ancona.*

« Il Governo rinuncia ai compensi domandati ».

15° *Spesa per il cambiamento di nome alla stazione di Rocchetta Santa Venere.*

« La Società rinuncia al rimborso di tale spesa ».

Fatto in doppio originale.

Roma, 22 gennaio 1904.

I. CALVORI - D. MARCHIANO -
S. A. AVONDO - A. DE GOGOLA.

ALLEGATO F.

Verbale della conferenza tenutasi in Roma il 25, 26 e 27 maggio 1904 per discutere alcuni argomenti controversi relativi ai materiali di esercizio.

Premesso che, in seguito ad accordi intervenuti fra il Regio Ispettorato generale delle ferrovie e le Società esercenti le reti Mediterranea ed Adriatica, era stato stabilito di esaminare in un'apposita conferenza diversi argomenti relativi alla somministrazione di materiali di esercizio ed alle operazioni inventariali, per le quali non si era verificata uniformità di vedute fra il Regio Ispettorato delle ferrovie e quelli delle due Società sovraricordate.

Nella conferenza tenutasi presso il R. Ispettorato generale delle ferrovie nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1904, con l'intervento dei signori:

Comm. VINCENZO LONGHI, Regio vice-ispettore generale delle strade ferrate, *presidente*.

Comm. ing. DOMENICO MARCHIANO - Cav. ing. ANTONIO LAUGERI - Cav. ing. FERRUCCIO CELERI - Signor ANGELO LAGURI, per il R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Cav. PIETRO NAI - Signor EUGENIO PEREGO, per la Società Mediterranea.

Cav. ing. SILVIO ALLEGRO AVONDO - Cav. ing. ARNALDO DE GOGOLA - Signor GIUSEPPE PAOLI, per la Società Adriatica.

Ing. LUIGI TOSTI, *segretario*.

Dopo ampia discussione portata sopra ciascuno degli argomenti qui appresso indicati, ed in seguito alle spiegazioni fornite dai funzionari sociali, di comune accordo e salva la superiore approvazione, si conviene quanto segue:

I.

Dovranno considerarsi come veri e propri materiali di esercizio i seguenti oggetti:

- Diamanti per tagliare vetri;
- Catini, brocche e pitali di ferro smaltato;
- Ceste di canna d'India pel trasporto del carbone;
- Guantoni per il taglio delle siepi;
- Cappotti, cappelli e gambali d'incerata per guardie notturne ed operai;
- Astucci di latta per petardi;
- Scatole di latta per polvere di pulimento;
- Canne metriche;
- Inaffiatoi di zinco;
- Flessimetri;
- Apparecchi telefonici per impianti autonomi;
- Brande per il personale di sorveglianza alla cura antimalarica;
- Barili di acciaio per il trasporto di olii minerali;
- Orologi per controllo e orologi da tasca per i conduttori delle due reti, e orologi da tasca per i guardiani della rete Mediterranea.

Questi oggetti perciò potranno essere ammessi a carico della Cassa aumenti patrimoniali, quando ne sia riconosciuta la necessità, previo accertamento e vidimazione dei relativi documenti contabili da parte degli Uffici di Circolo.

Le Società acconsentono che l'interesse di conto corrente sulle somme da iscriversi alla Cassa per gli aumenti patrimoniali per quelli di tali oggetti già somministrati, decorra dall'ultimo giorno del mese in cui verranno presentati i relativi documenti contabili alla vidimazione dei Circoli.

II.

Si conviene che d'ora in avanti non si presenteranno più proposte di aumento d'inventario a carico della Cassa aumenti patrimoniali per:

Timbri e tabelle portanti l'indicazione della ragione sociale.

Si conviene inoltre che le Società rinunciano al rimborso delle somme pagate per la fornitura di tali oggetti tuttora in contestazione.

La Società Mediterranea rinunzia inoltre al rimborso delle spese in contestazione per gli:

Estinsori a base chimica acquistati per esperimento.

III.

Relative alle:

Chiatte per le visite dei ponti, ed ai modelli delle officine per i pezzi di ricambio.

Il Regio Ispettorato generale si riserva di esaminare se gli oggetti in contestazione sono destinati a servire una volta tanto, oppure se possono essere utilizzati periodicamente, nel qual ultimo caso soltanto ne sarà ammesso il rimborso a carico della Cassa aumenti patrimoniali.

Quanto ai:

Paletti di legno portasegnali:

Il Regio Ispettorato generale si riserva di esaminare se siano utili al servizio ferroviario oppure se possono essere causa di inconvenienti.

IV.

Per quanto concerne le:

Buste di legno per atti:

Resta inteso che la Società Mediterranea ne comprenderà l'ammontare nelle liquidazioni finali dei competenti esercizi finanziari anche se i documenti contabili relativi non riportarono la vidimazione dei Circoli di ispezione e non furono accettati e contabilizzati dal Regio circolo di riscontro. Queste liquidazioni saranno da presentarsi direttamente al Regio Ispettorato generale, il quale si riserva di pronunciarsi.

V.

Il Regio Ispettorato generale acconsente che siano radiate dagli inventari le:

Stufe in cotto tolte d'opera dalla Società Mediterranea nel fabbricato dello scalo di Milano P. G.

Purchè la Società accrediti alla Cassa aumenti patrimoniali i tre quinti del valore inventariale delle medesime, come valore dei materiali ricavati e contributo delle Società per omesse spese di riparazione.

VI.

Relativamente ai materiali d'esercizio forniti dalla Società Mediterranea a completamento della prima dotazione della linea Pinerolo-Torre Pellice, per l'importo di L. 641.20:

Il Regio Ispettorato generale, ritenuto che nella liquidazione fatta nel 1894 dalla Commissione Bussi, non furono comprese le provviste di manutenzione d'esercizio per la prima dotazione delle linee complementari, acconsente che venga approvato a carico della Cassa aumenti patrimoniali l'importo sopraindicato, comprendendolo nella liquidazione finale del minuto materiale d'esercizio per l'anno finanziario 1903-904.

VII.

Relativamente alle:

6 gru del porto di Genova

che figurano ancora negli inventari del materiale di esercizio della Rete Mediterranea, mentre furono in seguito a regolare verbale in data 13 agosto 1888 consegnate alla Direzione generale delle opere idrauliche e mai più retrocesse alla Società Mediterranea; si conviene che per la Società stessa il detto verbale servirà come atto giustificativo presso la Commissione di riconsegna.

D'accordo fra la Società e l'Ispettorato generale si prenderà nota di questa decisione nell'inventario della Commissione di valutazione e consegna.

VIII.

Relativamente ai:

Modelli per fonditori

pei quali il Regio Ispettorato generale approvò con decreto n. 6777, del 12 giugno 1896, la diminuzione inventariale dagli inventari della rete Adriatica, si conviene di sostituire la diminuzione inventariale stessa con la radiazione. E cioè si conviene:

a) di esonerare la Società dal rispondere di tali oggetti alla fine del contratto di esercizio;

b) di accreditare alla Cassa aumenti patrimoniali non il valore inventariale, ma soltanto il ricavo della vendita degli oggetti stessi.

IX.

Per gli:

Oggetti relativi all'arredamento degli Ispettorati sanitari, che la Società Adriatica ha già provvisti e la Società Mediterranea ha domandato di provvedere, si conviene di deferire ad apposita Commissione di sanitari governativi e sociali l'incarico di esaminare quali dei detti oggetti siano veramente richiesti dalle esigenze del servizio ferroviario.

X.

La questione riguardante:

Materiali di esercizio acquistati dalla Società in dipendenza dei lavori eseguiti agli effetti dell'art. 101 del capitolato, viene lasciata impregiudicata, rimandandone la soluzione alla scadenza degli attuali contratti di esercizio.

Intanto si avverte che per la Mediterranea il detto materiale d'esercizio figura pel suo importo nell'ammontare dei lavori ed in inventari

speciali per sola memoria, mentre per l'Adriatica il materiale di esercizio non figura nei lavori ed è invece compreso per il suo ammontare negli inventari sociali.

XI.

Le altre tre questioni proposte dalla Società Mediterranea, e cioè:

a) Accreditalamento alla Cassa aumenti patrimoniali per diminuzioni di inventari;

b) Regularizzazione delle differenze inventariali. (Eccedenze o mancanze rispetto all'inventario riscontrate nelle ricognizioni sopraluogo);

c) Storno dell'accreditamento fatto alla Cassa aumenti patrimoniali dell'importo dei materiali demoliti in seguito ai lavori di riordino delle officine di Pietrarsa e dei Granili.

Saranno riprese in esame in una prossima conferenza da tenersi a Milano col concorso anche del circolo di Napoli.

Roma, addì 28 maggio 1904.

Firmati: LONGHI - MARCHIANO - LAUGERI -
LAGURI - NAI - PEREGO - A. AVONDO -
A. DE GOGOLA - G. PAOLI - CELERI.

LUIGI TOSTI, segretario.

ALLEGATO G.

Elenco delle spese eseguite e da eseguirsi dalla Società esercente la rete Adriatica per la completa ultimazione degli impianti e forniture per la trazione elettrica sulle linee Valtellinesi.

A) Impianti e forniture comprese nel forfait, come da Convenzione 13 luglio 1899:

1. Impianto elettrico	L. 2,124,520	
2. Linee primaria e secondaria e sottostazioni.	» 1,483,040	
3. Materiale rotabile	» 1,237,600	
		4,845,160

Avvertenza. — Negli importi di cui ai precedenti numeri 2 e 3 s'intendono comprese le spese per i miglioramenti e perfezionamenti già stabiliti alle condutture elettriche ed al materiale rotabile elettrico.

B) Impianti e forniture approvate agli effetti dell'art. 101 del Capitolato di esercizio, come dalla stessa Convenzione 13 luglio 1899. L. 298,600

Avvertenza. — In detto importo si intendono comprese le spese per l'ultimazione degli impianti e forniture per l'illuminazione elettrica delle stazioni e dei treni e quelle per l'impianto degli apparecchi di collegamento fra lo staff, i segnali, gli scambi ed i tratti tampone.

C) Modificazioni ed aggiunte eseguite e da eseguirsi in seguito a lavori approvati in conto costruzioni:

1. Modificazioni ed aggiunte all'attrezzatura elettrica ed agli apparati centrali in dipendenza dell'ampliamento della stazione di Morbegno. Proposta sociale 12 dicembre 1902	L. 12,400
--	-----------

Avvertenza. — La proposta 12 dicembre 1902 venne compilata in relazione alla proposta di pari data dell'ampliamento della stazione di Morbegno. Qualora il progetto dell'ampliamento dovesse subire le modificazioni parziali presentemente in discussione, i lavori concernenti l'attrezzatura elettrica e gli apparati centrali verranno opportunamente modificati. La variazione di spesa, che può essere in più o in meno, non potrà essere di grande importanza.

2. Modificazioni ed aggiunte all'attrezzatura elettrica ed agli apparati centrali in dipendenza dell'ampliamento della stazione di Delebio. Proposta sociale 18 dicembre 1903	» 3,030
---	---------

Avvertenza. — Come al n. 1.

3. Modificazioni apparati centrali in stazione di Chiavenna in seguito all'ampliamento di detta stazione. Proposta sociale 3 marzo 1902	» 5,050
4. Modificazioni apparati centrali in stazione di Sondrio in seguito all'ampliamento di detta stazione. Proposta sociale 29 marzo 1902.	» 3,900
5. Attrezzatura elettrica e trasporto linea di staff sulla derivazione della ferrovia al Tartano. Proposte sociali 21 dicembre 1903 e 17 settembre 1904	» 26,900

A riportare . . . L. 51,280

A riportare . . . L. 5,143,760

	Riporto . . . L.	5,143,760
	Riporto . . . L.	51,280
6. Spostamento della linea primaria in corrispondenza di varie case cantoniere ampliate »		3,000
Tale spostamento fu eseguito in corrispondenza di n. 13 case cantoniere, di cui n. 8 sulla linea Colico-Sondrio e n. 5 sulla linea Colico-Chiavenna, con l'aggiunta di nuovi pali e relativi isolatori, allungamento dei conduttori elettrici ed espropriazioni.		
7. Ampliamento delle apparecchiature elettriche delle stazioni di Chiavenna e di Sondrio in seguito all'ampliamento di dette stazioni . . »		26,500

80,780

Riflette le modificazioni e gli ampliamenti della condotta elettrica di contatto che si resero necessari in seguito alle modificazioni dei binari e scambi esistenti, ed all'aggiunta di nuovi binari e scambi.

Inoltre comprende l'applicazione in corso di un nuovo scambio aereo per ognuna delle stazioni e l'attrezzatura del secondo binario merci fino al piano caricatore per Chiavenna e fino al magazzino merci per la stazione di Sondrio.

Avvertenza. — La spesa per i lavori indicati ai numeri 6 e 7 per i quali non venne presentata proposta a cagione della brevità del tempo non poté essere controllata sui documenti contabili, ma si riconosce corrispondente alla entità delle opere a cui si riferisce.

D) Lavori e forniture complementari eseguiti e da eseguirsi, necessari per l'esercizio regolare delle linee Valtellinesi a trazione elettrica:

1. Modificazioni ed ampliamenti delle rimesse di Colico, Sondrio e Chiavenna, ed officina di carica degli accumulatori elettrici nelle stazioni di Lecco, Sondrio e Chiavenna. Proposte sociali 4 dicembre 1901 e 11 febbraio 1904, rispettivamente per L. 27,396 e L. 6,300, in totale . . . L.	33,696
--	--------

Dette modificazioni, ampliamenti ed impianti occorsero per adibire le rimesse sopra indicate a rimesse per vetture elettriche automotrici e per ricavare locali per magazzini, piccole officine ed uffici, e per gli impianti per la carica degli accumulatori per l'illuminazione elettrica delle stazioni e dei treni. Occorsero materiali metallici d'armamento che furono prelevati dai magazzini dei fondi speciali per un importo approssimativo di L. 396.

2. Lavori in stazione di Lecco. Proposte sociali 15 dicembre 1901, 18 febbraio 1902 e 5 giugno 1902, rispettivamente di L. 140,000, 66,000 e 5,000, totale L.	211,000
---	---------

Tali proposte comprendono i seguenti lavori:

Costruzione di una rimessa in legno per ricevere automotrici elettriche.

Impianto di un carrello trasbordatore a manovra idraulica.

Ampliamento rimessa locomotive a vapore per adibirne parte ad officina elettrica riparazioni.

Fabbricato latrine; modificazioni locali uffici P. V.; impianto nuovi binari e scambi; impianto telefono tra il fabbricato viaggiatori e la cabina; macchinario, fucina e trasmissioni per l'officina di riparazione, e posa in opera; impianto di un arganello elettrico per le manovre dei rotabili;

A riportare . . . L. 244,696

A riportare . . . L. 5,224,540

	<i>Riporto</i> . . . L.	5,224,540
	<i>Riporto</i> . . . L.	244,696
<p>attrezzature elettriche conseguenti; chiusura lucernario dell'officina riparazioni e modificazioni varie alle porte e finestre, ecc.; casotto per un trasformatore e tettoia per il motore dell'arganello; tettoia per una piccola fucina.</p> <p>Per i lavori di cui le proposte sopra indicate occorsero materiali metallici d'armamento, prelevati dai magazzini dei fondi speciali, per un importo di L. 20,775.</p>		
3. Altri lavori a Lecco. Proposte sociali 29 ottobre 1902 e 8 aprile 1904, rispettivamente di L. 8100 e 2460, totale »		10,560
<p>Tali proposte comprendono collegamenti di binari ed aggiunte di apparecchiature elettriche sostenute da pali in ferro. Occorse materiale metallico d'armamento prelevato dai magazzini dei fondi di previdenza per un importo di L. 5315.</p> <p>I lavori concernenti l'apparecchiatura elettrica, non ancora eseguiti, saranno compiuti.</p>		
4. Macchinario per l'officina di Lecco. Proposte sociali 7 gennaio 1903 e 15 ottobre 1903 rispettivamente di L. 32,838 e 34,989. »		67,827
<p>La provvista di detto macchinario è in parte eseguita e verrà ultimata d'accordo col Governo, fino a raggiungere l'importo sopra indicato in L. 67,827.</p>		
5. Prolungamento della primaria da Abbazia a Lecco, costruzione di un nuovo fabbricato per sottostazione e trasporto in detto fabbricato di uno dei due trasformatori della sottostazione di Abbazia. Proposta sociale 17 aprile 1904 »		58,700
6. Vari impianti e forniture già eseguiti e per i quali non venne presentata proposta, per un importo complessivo di »		154,043
<p>a) Speciale chiusura nelle stazioni di Ardenno e San Pietro, consistente nell'applicazione sul muro divisorio fra la stazione e la strada provinciale di chiusa costituita da montanti in ferro collegati orizzontalmente con filo di ferro zincato a punte (importo L. 500).</p> <p>b) Raddoppiamento della linea primaria da Colico al Bivio Fuentes (importo L. 12,800).</p> <p>Secondo il progetto dovevasi eseguire una sola linea primaria dal Bivio Fuentes a Colico per il servizio di entrambe le linee Colico-Lecco e Colico-Chiavenna. Si rese manifesta la opportunità di poter comandare separatamente le linee di Chiavenna e di Lecco dalla sottostazione di Colico, costruendo il nuovo tratto di primaria da Colico a Bivio Fuentes.</p>		
<p>c) Impianti di semafori nelle stazioni (importo L. 18,000).</p> <p>A cagione dell'invisibilità dei dischi esistenti in dipendenza della palficazione dell'attrezzatura elettrica, occorse impiantare n. 34 dischi ad ala per le stazioni (fermate escluse). Gli attuali dischi restano di proprietà governativa, anche per la Lecco-Colico, perchè sostituiti con semafori.</p>		
<p>d) Materiale di esercizio e macchinario nell'officina di Lecco ceduto dalla Società per la trazione elettrica per un importo di circa L. 16,400.</p>		
<p>e) Infine i seguenti impianti e forniture non previsti nel progetto allegato alla convenzione 13 luglio 1899 (importo L. 106,343).</p>		

A riportare . . . L. 535,826

A riportare . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 535,826

1. Baracca in legno sul cortile della Centrale, coperta con tegole piane.
2. Baracca in legno adiacente alla prima.
3. Baracca in legno coperta con legname e cartone incatramato adiacente alla seconda.
4. Garetta in legname alle paratoie del bacino di carico.
5. Garetta in legname allo sfioratore scaricatore vicino alla Centrale.
6. Garetta in legname allo scaricatore di Desco.
7. Officina di riparazione in Centrale nella quale sono compresi:
Due turbine Riva e Monneret da 25 cavalli, relative valvole e saracinesca e tubazione, trasmissione con 5 supporti a mensola, puleggie, cigne, contralbero per tornio con tutti gli accessori, tornio parallelo n. 16177 con tutti gli accessori, trapano a mano, mola, banco di legno, morse, scorta completa di attrezzi ed accessori di officina.
8. Impianto per l'eccitazione delle eccitatrici costituite da:
Due dinamo [Schuckert V = 110, A = 182 accoppiate alle suindicate turbine, quadro di manovra relativo e quello per la illuminazione della Centrale, con gli strumenti ed accessori.
9. Impianto per esaurimento d'acqua in Centrale costituito da:
Una pompa centrifuga marca PP, relativa tubatura in ghisa, del diametro di 300 mm. e tutti gli accessori pel funzionamento.
10. Filtro ad olio ed accumulatore per i regolatori delle turbine costituiti da:
Un apparecchio per filtrare olio tipo Berk, capacità litri 12 ogni 24 ore con recipienti ed imbuti relativi.
Un accumulatore ad olio, pressione da 0 a 20 atmosfere, con relativo impianto trasmissione, filtro e sacchetti di tela, recipienti ed accessori.
11. Ingrandimento del quadro di manovra della Centrale.
12. Impianto completo d'illuminazione della Centrale ed altre aree annesse.
13. Mobilio ed arredamento della Centrale e case di guardia ed apparecchi telegrafici.
14. Passerella per l'uscita dei fili della Centrale compresi gli scaricatori *Siemens* con le relative resistenze e terre.
15. Impianto dei parafulmini *Friese* e dei reostati di carico.
16. Linea di trasmissione Morbegno Centrale per illuminazione di riserva.
17. Apparecchiatura elettrica del binario Colico-Lago.
18. Fabbriato e grue dell'officina di riparazioni in stazione di Lecco con gli accessori di funzionamento della grue.
19. Amperometri *Hartmann* e *Braun* ed attrezzi sulle vetture di riserva.

A riportare . . . L. 535,826

A riportare . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 5,224,540

Riporto . . . L. 535,826

20. Telefono fra la Centrale e lo scaricatore al Desco e la presa e tra la Centrale e la stazione di Morbegno, con tre apparecchi tipo alta tensione e due tipo ordinario ed accessori (L. 8000).

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo non potè essere controllata sui documenti contabili la spesa per i lavori indicati al precedente n. 6. Però le spese di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e la spesa sub *e*, n. 20, corrispondono all'entità delle opere a cui si riferiscono. La spesa per gl'impianti e forniture sub *e*, dal n. 1 al n. 19, corrisponde all'importo pagato dalla Società alle Ditte che eseguirono detti impianti e forniture, come da regolare contratto registrato.

Lavori e forniture in corso di esecuzione e non ancora iniziati, per i quali non venne presentata proposta, e lavori di cui alla proposta sociale 24 agosto 1903 (per L. 78,000) modificata. Importo complessivo. . . . » 258,400

794,226

a) Telefoni fra le sottostazioni della linea Lecco-Colico.

Detto impianto riguarda la posa di due conduttori metallici di andata e ritorno, portati dalla palificazione esistente per la trazione elettrica, utilizzando il filo per il telefono già impiantato fra Colico e Dervio che verrà trasportato su detta palificazione.

Verranno provvisti in opera n. 7 apparecchi ad alta tensione ed accessori di cui 6 per le sottostazioni ed uno per la stazione di Lecco.

b) Ricostruzione del pavimento dell'officina di riparazione, a Lecco, lungo i binari, come traverse per l'appoggio dei *trétaux*.

Venne già eseguita parzialmente in corrispondenza dell'ultimo binario. Sarà ultimata per detto binario e per gli altri due.

c) Magazzino a Lecco per il materiale elettrico.

Detto magazzino è già in parte costruito. Ad ultimazione completa misurerà la lunghezza di circa 36 metri e sarà in parte provvisto di scaffali fissi.

d) Ampliamento della officina di Lecco.

Detto ampliamento consiste nel prolungamento della parte rettangolare della rimessa locomotive per tre campate con parziale formazione del tetto con soffitto in tavelle; nel prolungamento del binario longitudinale della gru da 20 tonnellate; nel prolungamento della trasmissione dell'arganello elettrico; nell'impianto di una cancellata di chiusura del piazzale esterno dell'officina elettrica; nella costruzione del relativo casotto del portinaio; nell'impianto dell'illuminazione, ecc.

e) Prolungamento della primaria fino a Chiavenna e costruzione di due casotti per sottostazioni di trasformazione, uno a Chiavenna ed uno a Samolaco. Trasporto del trasformatore ed accessori, dal chilometro 21 a Samolaco e provvista in opera di un trasformatore ed accessori a Chiavenna.

f) Nuova fossa sul binario laterale alla rimessa.

g) Chiusura lucernario per impedire l'entrata della pioggia nell'officina di riparazione e parziale ricostruzione del tetto con tavelle.

h) Sistemazione degli uffici nell'officina di riparazione.

i) Rimozione e modificazione degli impianti per l'illuminazione dell'attuale officina di riparazione.

A riportare . . . L. 6,018,766

Riporto . . . L. 6,018,766

l) Bilanciere per sollevamento di motori ed accessori (per la gru da 20 tonnellate) e ponte mobile impiantato nella fossa del carrello trasbordatore attuale per smontaggio motori.

m) Lavori di cui alla proposta sociale 24 agosto 1903.

Detta proposta è da ritenersi modificata nel senso di sostituire ai lavori in essa indicati, i seguenti:

1. Spostamento di piattaforma esistente ed impianto di 12 metri di binario davanti al tornio grande da ruote nell'officina.
2. Rimozione di una piattaforma da m. 3.50.
3. Apertura di due finestroni nei muri perimetrali interni ed esterni della rimessa uso officina con relativo serramento in ferro.
4. Costruzione di un muro divisorio.
5. Arganello elettrico per spostamento del materiale rotabile entro l'officina.
6. Spostamento della capra di sollevamento.
7. Binario di comunicazione tra la rimessa e l'officina elettrica, ed impianto di gru da 6 tonnellate.
8. Impianto di nuovi binari e di 4 fosse a fuoco.
9. Apparecchiatura elettrica del binario di cui al punto 7.
10. Impianto di binari per la trazione a vapore.
11. Spostamento di tre gru idrauliche.
12. Rete di sicurezza del casotto del trasformatore.
13. Nuova gru da 20 tonnellate di scartamento m. 22.10 e binario longitudinale di m. 27.50 con manovra elettrica.

La gru da 8 tonnellate tolta d'opera (ed accessori) venne ceduta alla Ditta fornitrice della gru da 20 tonnellate con diminuzione già computata del valore del nuovo impianto.

14. Passatoia in legno dopo il fabbricato viaggiatori presso il cavalcavia:

n) Applicazione d'interruttori sulle linee dei binari merci per isolarli dalle linee di stazione.

Un interruttore fu già impiantato nella stazione di Bellano. Rimangono ancora da impiantarsi gli interruttori nelle stazioni di Sondrio, Chiavenna, Morbegno, Dervio, Mandello e Colico.

Avvertenza. — L'importo complessivo di lire 242,000 è costituito da spese parziali corrispondenti all'entità dei lavori da eseguirsi e furono stabilite, in parte, prendendo in esame proposte sociali già predisposte, nel resto istituendo computi di confronto con identici lavori eseguiti.

E) *Nuovi impianti per cui non venne presentata proposta, già eseguiti in sostituzione di provvedimenti tecnicamente non ammissibili previsti col progetto primitivo. Aggiunta di apparecchi necessari per la manovra e protezione delle linee elettriche.*

1° Fabbricati per le sottostazioni di trasformazione e telefoni Colico-Dorio, Sondrio-Castione e Chivenna-S. Cassiano L. 50,800

Secondo il progetto primitivo nove trasformatori dovevano essere adattati entro locali di stazione ed uno in un casotto metallico al km. 21 fra Colico e Chiavenna. Furono invece costruiti nove fabbricati speciali per le sottostazioni di trasformazione, con una spesa di lire 65,800 compreso l'impianto dei telefoni, per un importo di circa lire 14,000. Deducendo da detta somma la spesa prevista per gli adattamenti di cui sopra e per la costruzione del casotto metallico in lire 15,000 si ottiene la cifra sopra esposta di lire 50,800.

A riportare . . . L. 6,018,766

Riporto . . . L. 6,018,766

2° Spostamento con una nuova palificazione delle linee primaria e di scarto in corrispondenza delle stazioni L. 34,000

Il lavoro consiste nell'impianto di una nuova palificazione ed accessori per il sostegno delle linee primaria e di scarto per tutta la lunghezza di ogni stazione compresa fra gli scambi estremi.

3° Maggior numero di scaricatori e interruttori di linea oltre quelli in progetto » 25,000

109,800

Il progetto non prevedeva scaricatori sulla linea di contatto e per la linea primaria solo nelle sottostazioni e alla Centrale. Furono invece posti in opera degli scaricatori Siemens tanto sulla linea di contatto quanto sulla primaria in numero di circa 185.

Il progetto prevedeva l'impianto di nove interruttori, uno per ogni sottostazione. Ne furono invece impiantati n. 16 primari tripolari tipo Schuckert e n. 28 secondari bipolari tipo Schuckert, ed uno primario tripolare nella stazione di Morbegno per la disinserzione della primaria Morbegno-Sondrio.

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo non poterono essere controllate sui documenti contabili le spese di cui ai nn. 1, 2, 3 precedenti.

Si riconosce però che gl'importi esposti corrispondono all'entità dei lavori eseguiti.

F) *Secondo binario fra Colico e il bivio Fuentes* » 112,625

Proposta sociale 20 agosto 1899, approvata subordinatamente alla riuscita dell'esperimento.

G) *Provvista di cinque nuove locomotive elettriche di cui:* n. 3 già fornite dalla ditta Ganz in base alla proposta 20 novembre 1904 (importo lire 412,598) e n. 2 da fornirsi dalla ditta Brown-Boveri in base alla proposta 16 settembre 1904 (importo lire 263,900), in totale » 676,498

H) *Lavori occorsi per eliminare le perturbazioni telegrafiche ed impianto di un nuovo circuito telegrafico diretto* » 225,000

La Società avverte che sono a disposizione del Governo, come per tutti gli altri lavori e forniture, i documenti contabili riflettenti i lavori di cui a questo capo H) che riguardano:

a) L'impianto del conduttore di ritorno per ognuno dei circuiti telegrafici esistenti, sociali e governativi.

Circuiti sociali 1357, 1018, 1359.

Circuiti governativi 521, 560 bis, 539, 46, 38, 19, con aumento di palificazione e rafforzamento di quello esistente.

In totale k. 601 di fili di ferro zincato; metri lineari 7324 di cordone a quattro conduttori; metri lineari 3446 di cordone semplice; metri lineari 4745 di cordone per galleria; num. 13,553 isolatori; num. 431 pali di castagno e num. 1613 pali di pino vulcanizzato.

b) Sostituzione di cordoni a quattro conduttori ai fili di ferro zincato nelle gallerie della strada provinciale Lecco-Colico e Colico-Chiavenna e sotterramenti di detti cordoni nei tratti della provinciale soggetti a cadute di frane, ecc.

c) Adattamenti dei circuiti negli uffici e relativi aumenti e modificazioni del materiale telegrafico in dipendenza del raddoppio dei conduttori.

A riportare . . . L. 7,142,689

Riporto . . . L. 7,124,689

d) Utilizzazione e circuiti sociali di ritorno per il nuovo circuito diretto 1417 e relativi apparecchi telegrafici ed accessori.

Avvertenza. — I circuiti di ritorno dei fili telegrafici governativi sono ancora tenuti dall'Amministrazione dei telegrafi. Invece i circuiti di ritorno sociali, che furono riconosciuti, in seguito ai vari e laboriosi esperimenti, superflui, vennero utilizzati per il nuovo circuito telegrafico diretto.

I) *Maggiore spesa incontrata dalla Società per aumentare la portata normale del canale di derivazione prevista nel progetto primitivo in 16 mc.*

a) Importo pagato in più alle Ditte fornitrici per detto titolo e risultante da regolare contratto registrato L. 1,101,657

b) Interessi sopra detto importo » 156,000

1,257,657

Avvertenza. — La Società garantisce una portata del canale di derivazione di circa 22 mc. anche quando l'Adda abbia una portata di soli 24 mc. circa.

Qualora tale condizione non fosse soddisfatta, i lavori che sarà necessario eseguire per soddisfarla saranno eseguiti a carico della Società Adriatica dovendosi ritenere compreso il relativo costo nell'importo di cui sopra.

L) *Importo del maggior canone pagato dalla Società Adriatica alle Ditte subaccollatarie per compensarle del danno subito per avere accettato di riservare a disposizione della ferrovia l'energia eccedente i bisogni delle Valtellinesi anzichè vendere tale eccedenza a terzi, come era consentito dalla Convenzione 13 luglio 1899.*

Detto compenso risulta da contratto registrato » 323,000

M) *Maggiori spese sostenute dalla Società Adriatica.*

1° Spese di espropriazione per la linea primaria fuori sede stradale non previste nel progetto primitivo L. 58,600

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo detta spesa non potè essere controllata sui documenti contabili. Ritiensi però corrispondente all'entità delle espropriazioni eseguite e delle servitù imposte, avuto riguardo alla circostanza che l'esecuzione delle espropriazioni richiede, in aumento dei prezzi di esproprio, spese rilevanti di personale speciale.

2° Maggiori tasse doganali » 50,000

108,600

Avvertenza. — A cagione della brevità del tempo, detta spesa non potè essere controllata. La Società fa presente doversi in ogni modo riconoscere che il maggior peso dei materiali importati dall'estero non poteva che dar luogo ad aumento delle spese doganali rispetto alle previsioni. È un fatto che fu importato un peso di materiali molto superiore alle previsioni. Il materiale rotabile elettrico, ad esempio, riuscì di peso molto superiore alle previsioni ed ha anche maggiore potenzialità rispetto a quello previsto.

Totale generale . . . L. 8,831,946

Avvertenza generale. — In ordine ai lavori e forniture di cui al presente elenco per i quali furono presentate dalla Società le proposte rispettivamente indicate, il delegato del Circolo di Milano fa riferimento ai rapporti che il Circolo stesso ha fatto sulle singole proposte al Regio Ispettorato generale.

Milano, 28 ottobre 1904.

Per il Regio Ispettore capo del Circolo di Milano
Ing. CELERI.

Per la Società per le Strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica
Ing. R. RINALDI.

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

ABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse Convenzioni stipulate in data 13 aprile e 17 giugno 1906 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo dall'altra, per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea al 30 giugno 1905.

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE

(13 aprile 1906)

Fra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nelle persone dei signori comm. ing. Pietro Carmine e comm. prof. Luigi Luzzatti, in rappresentanza del Governo

e

il sig. comm. ing. Oliva, direttore generale della Società per le strade ferrate del Mediterraneo, in rappresentanza della Società medesima, come da delegazione risultante da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società in data 17 marzo 1906, e da lettera della Presidenza della Società al direttore generale in data 8 aprile 1906, che si allegano alla presente Convenzione, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli accordi in data 27 maggio 1905, allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Ca-

mera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905, per la liquidazione tra il Governo e la Società Mediterranea, in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, s'intendono confermati, salvo i debiti aggiornamenti, e salve le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il n. II degli accordi 27 maggio 1905 viene soppresso.

Art. 3.

La data del 30 giugno 1905, indicata nel n. IV degli accordi 27 maggio 1905, per i lavori da rimborsarsi alla Società come ivi è detto, viene sostituita dalla data in cui avrà luogo la presa di possesso dei lavori da parte del Governo, da fissarsi di comune accordo.

Art. 4.

Dal n. V degli accordi 27 maggio 1905 è eliminata la partita indicata sotto la lettera b).

Art. 5.

La somma che la Società si obbliga di corrispondere allo Stato, in conformità di quanto è stabilito al n. VI degli accordi 27 maggio 1905, viene elevata da 9 (nove) a 13 (tredici) milioni di lire, e per il pagamento di tale somma rimane applicabile il disposto del primo capoverso del numero stesso.

Art. 6.

Il n. VIII degli accordi 27 maggio 1905, è soppresso, ed è sostituito dal seguente:

Tenuto conto della surrogazione dello Stato nel debito della Società verso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di cui al n. III degli accordi del 27 maggio 1905, già avvenuta, e dei pagamenti diretti già fatti a tutt'oggi alla Società, sia mediante certificati ferroviari, sia in numerario, ascendenti in complesso, per le tre partite, a L. 210,500,000, il Governo pagherà in contanti alla Società, entro il 25 giugno 1906, la somma di L. 40,225,000.

Su questa somma di L. 40,225,000, come sulle altre somme pagate anteriormente in numerario, sarà corrisposto alla Società l'interesse del

3.65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile (anche rispetto al reddito industriale) per il periodo dal 1° luglio 1905 fino al giorno del pagamento.

Art. 7.

In relazione al n. X, lettera c), degli accordi 27 maggio 1905, finchè non sia riscattata la linea Varese-Porto Ceresio, il Governo si obbliga a somministrare alla Società l'energia elettrica necessaria per l'esercizio della medesima, a prezzo di costo, coll'aggiunta del 7.50 per cento a titolo di quota per spese generali.

Il passaggio della proprietà dell'officina di Tornavento dalla Società allo Stato s'intenderà aver luogo col 1° luglio 1906.

Il Governo, insieme col contratto 10 gennaio 1905, stipulato per la tramvia Varese-Masnago, sarà tenuto ad osservare anche l'accordo per la eventuale somministrazione della energia elettrica alla funicolare di Campigli.

Stante il differimento che si verifica nell'approvazione degli accordi 27 maggio 1905, oltre ai due depositi ed ai canoni di cui al n. X, punto d) dei medesimi, saranno rimborsati alla Società gli altri che nel frattempo furono pagati o si dovessero pagare.

Art. 8.

La presente Convenzione non avrà effetto se non sarà stata approvata dal Consiglio d'amministrazione della Società e sanzionata per legge.

Qualora questa legge non sia promulgata entro il 20 giugno 1906, la presente Convenzione si riterrà come non avvenuta e le parti si intenderanno prosciolte da ogni impegno.

Fatto a Roma, in doppio originale, quest'oggi 13 aprile 1906.

Il ministro dei lavori pubblici

PIETRO CARMINE.

Il ministro del tesoro

LUIGI LUZZATTI.

Il direttore generale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo

OLIVA GIUSEPPE.

A. MORTARA, *testimone*.

E. BRASCHI, *testimone*.

ALLEGATO N. 2.

CONVENZIONE

(17 giugno 1906).

Tra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro nelle persone dei signori comm. prof. avv. Emanuele Gianturco e commendatore prof. avv. Angelo Majorana

e

il sig. comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo in rappresentanza della Società medesima, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il termine del 20 giugno 1906, stabilito nell'articolo 8 della Convenzione 13 aprile 1906, allegato al disegno di legge n. 422 del 5 maggio u. s., è prorogato, per tutti gli effetti, di comune accordo a tutto il 31 luglio p. v.

Art. 2.

Il pagamento della somma di L. 40,225,000, di cui all'articolo 6 della suddetta Convenzione, sarà effettuato entro l'8 agosto 1906.

Art. 3.

Il passaggio della proprietà delle officine di Tornavento dalla Società allo Stato, di cui all'articolo 7 della Convenzione stessa, avrà luogo al 1° agosto 1906.

Fatto a Roma in doppio esemplare oggi 17 giugno 1906.

Il ministro dei lavori pubblici
Prof. EMANUELE GIANTURCO,

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Il Direttore generale della Società del Mediterraneo
OLIVA GIUSEPPE.

A. MORTARA, *testimone*.

E. BRASCHI, *testimone*.

ALLEGATO N. 3.

Accordi 27 maggio 1905 per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea.

I signori comm. Adriano De Cupis, presidente della Commissione delle liquidazioni ferroviarie, e comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, adempiono al dovere di rassegnare alle LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro che, in esito alle trattative corse all'effetto di fissare i punti cardinali del componimento di liquidazione fra il Governo e la Società suddetta in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, si è stabilito quanto appresso:

I.

Il Governo rientra in possesso delle linee e del materiale della Rete Mediterranea, e rimborsa alla Società l'importo di 135 milioni versati giusta l'articolo 11 del contratto di esercizio approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, come pure l'importo delle spese da essa sostenute per acquisto di materiale rotabile in base all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, in 70 milioni, salvo per questa ultima cifra, l'eventuale conguaglio in sede di liquidazione.

Le linee passeranno in consegna allo Stato nelle condizioni in cui si troveranno al 1° luglio 1905.

La riconsegna del materiale rotabile e di esercizio sarà eseguita, sulla base degli inventari aggiornati, per il primo mediante accertamenti da parte di funzionari delegati dal Governo e dalla Società; per il secondo in base alle disposizioni che saranno prese d'accordo fra le due parti per il passaggio, col 30 giugno prossimo venturo, dalla gestione attuale alla nuova. La Società sarà addebitata delle eventuali mancanze di quantità ed accreditata delle eventuali eccedenze.

La consegna degli approvvigionamenti e la loro valutazione nei sensi del contratto di esercizio saranno pure eseguite a mezzo di funzionari delegati dalle due parti.

II.

Il Governo riscatterà dal 1° luglio 1905 le linee da Varese a Porto Ceresio e da Viterbo a Roma Porta Cavalleggeri, con prolungamento a Trastevere:

la linea Varese-Porto Ceresio	
al prezzo di	L. 2,950,000
la linea Viterbo-Roma Porta Cavalleggeri al prezzo di . . . »	19,840,000
e la tratta Roma Porta Cavalleggeri-Trastevere al prezzo di . . . »	1,660,000
	<u>Totale L. 24,450,000</u>

La Società denunzierà al Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo il riscatto concordato, per tutti gli effetti delle Convenzioni approvate coi Regi decreti 28 aprile 1889, n. 6066, e 24 dicembre 1891, n. 776.

III.

Il Governo riscatterà pure dal 1° luglio 1905, a termini degli articoli 17 e 16 delle rispettive Convenzioni in data 27 novembre 1901, le due linee Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, per le somme in essi articoli indicate, e cioè lire 28,350,000 per la prima e lire 17,375,000 per la seconda. Avendo però la Società per le spese relative compiuta una operazione a termine con la Cassa di risparmio di Milano per l'importo di lire 50,000,000, con scadenze agosto-settembre 1905, saranno fatte d'accordo fra Governo e Società le opportune pratiche presso la detta Cassa per ottenere, quanto alla parte del capitale corrispondente al prezzo del riscatto, la surrogazione del Governo nell'obbligo del pagamento, impegnandosi la Società a pagare a scadenza la differenza fra il prezzo di riscatto e il suo debito verso la Cassa.

È fatta riserva per le eventuali conseguenze del collaudo della costruzione tanto per le anzidette due linee quanto dell'altra linea Domodossola-Iselle, di cui alla legge 20 luglio 1900, n. 268, fermo l'obbligo nella Società di ultimare tali linee e di sottostare alle spese di manutenzione per un anno dalla data dei rispettivi verbali di ricognizione, esclusa qualsiasi penalità per i ritardi nella ultimazione dei lavori.

Per la tratta Borgomanero-Arona, che sarà

aperta all'esercizio dopo il 1° luglio 1905, lo Stato verrà rimborsato degli interessi già maturati sui certificati da esso dati alla Cassa per la surrogazione di cui sopra nel periodo dal 1° luglio prossimo venturo alla data del verbale di ricognizione per l'apertura all'esercizio della detta tratta. Tali interessi saranno calcolati sulla parte delle lire 17,375,000 corrispondente alla lunghezza chilometrica non ancora aperta all'esercizio.

IV.

La Convenzione 3 febbraio 1901, per la costruzione della linea di allacciamento fr Porto di Genova e le linee dei Giovi col Parco del Campasso, rimane di comune accordo annullata. I lavori eseguiti dalla Società a tutto il 30 giugno 1905 saranno liquidati a rimborso di spesa come se eseguiti in conto Cassa aumenti patrimoniali, portando a credito dello Stato le anticipazioni da esso già pagate per questo titolo.

V.

Oltre le somme di cui fu fatta indicazione agli articoli precedenti, saranno da pagare alla Società, a misura che siano liquidate, le somme dovute per i seguenti titoli, presuntivamente e sotto riserva di accertamento:

a) materiale di esercizio delle due linee di accesso al Sempione L.	200,000
b) nuovi impianti sulla Varese-Porto Ceresio dipendenti dalla trazione elettrica. »	900,000
c) materiale rotabile e d'esercizio delle linee Vasese-Porto Ceresio e Viterbo-Roma Trastevere . . »	1,450,000
d) eccedenze scorte di magazzino e materiali lungo le linee e nelle officine »	3,200,000
e) materiali d'esercizio di proprietà sociale sotto deduzione del 15 per cento a titolo di deprezzamento »	400,000
f) impianto elettrico Milano-Varese »	7,000,000
g) spese allegato B e lavori a rimborso di spesa	} » 19,000,000
h) anticipazioni Cassa aumenti patrimoniali e Fondi speciali	
Totale, presuntivamente L. 32,250,000	

Da aggiungersi:

per lavori di controversa competenza, già presi in esame e discussi a tutto agosto 1904, la cifra già concordata in » 1,757,308

per lavori ed opere in conto articolo 101, salvo accertamento delle opere e del rispettivo importo consuntivo, la cifra già concordata in » 775,000

Totale L. 34,782,308

VI.

Avendo il Governo presentato i titoli di credito indicati nell'elenco sotto A e la Società a sua volta quelli indicati nell'elenco sotto B, per effetto della generale composizione risultante da questo atto tutti gli anzidetti crediti rimangono estinti e la Società si obbliga di corrispondere allo Stato l'importo di nove milioni di lire.

Questi nove milioni di lire saranno pagati allo Stato mediante annualità nella ragione di interesse del 3.65 per cento netto con ammortamenti semestrali decorrenti dal 1° luglio 1905 sino al 31 dicembre 1966. L'annualità stessa sarà corrisposta mediante equivalente riduzione dell'annualità dovuta alla Società a termine dell'art. 9 della Convenzione 21 giugno 1888, approvata con legge 20 luglio 1888, n. 5550. Potrà sempre la Società rimborsare anticipatamente ad ogni scadenza il capitale ancora dovuto sui nove milioni di cui sopra, nell'intesa che in questo caso verrà reintegrata l'annualità di cui al citato art. 9 nella Convenzione del 1888.

Mediante gli accordi risultanti dal presente atto rimangono definite e transatte tutte le questioni che siano sorte o siano per sorgere tra il Governo e la Società; e all'infuori degli effetti nascenti dagli accordi stessi e dei risultati delle liquidazioni delle diverse gestioni in corso di contabilità, s'intende cessato ogni rapporto di dare ed avere fra loro.

VII.

Rimane impregiudicata la questione concernente il disavanzo degli Istituti di previdenza del personale. Rimangono del pari correlativamente impregiudicate la questione circa i mag-

giori contributi che la Società ritiene esserle stati imposti dal Governo indebitamente verso i detti Istituti e l'altro per sovratasse applicate dal Governo ai trasporti ferroviari in virtù della legge 29 marzo 1900, n. 101, e per le quali la Società crede di avere diritto ad un compenso, ai sensi dell'articolo 16 del contratto di esercizio.

Per il caso che la Società fosse giudizialmente tenuta a pagare qualche somma per la questione del detto disavanzo, le viene fin da ora fatta facoltà di provvedervi mediante annualità corrispondenti all'interesse del 3.65 per cento netto all'anno, sino al 31 dicembre 1966.

VIII.

Gl'importi dovuti alla Società in forza degli articoli I e II, nella cifra totale di L. 229,450,000, saranno dal Governo soddisfatti alla Società nel seguente modo:

a) per lire 155,000,000 in contanti, e precisamente:

55,000,000 il 1° luglio prossimo venturo;

30,000,000 il 1° settembre prossimo venturo;

70,000,000 il 1° dicembre prossimo venturo.

Per le due ultime somme le sarà corrisposto l'interesse del 3.65 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile (anche rispetto al reddito industriale) per il periodo dal 1° luglio prossimo venturo fino al giorno del pagamento;

b) lire 74,450,000 mediante certificati del 3.65 per cento, pure al netto come sopra, oltre la quota di ammortamento, con valore dal 1° luglio 1905, salvo, per le somme non liquide al 1° luglio 1905, l'eventuale conguaglio preveduto dalla prima parte dell'art. 1 del presente atto. Questi certificati potranno girarsi dalla Società con il pagamento della tassa fissa di L. 1.20. La ripartizione dei certificati secondo il taglio di L. 500,000 ciascuno e di L. 250,000 sarà ulteriormente concordata fra il Tesoro e la Società.

IX.

Gli importi dovuti alla Società in seguito alle liquidazioni, di cui nell'articolo V del presente

atto, le saranno pagati in contanti a partire dal 1° luglio 1905 a misura che siano liquidati.

X.

Quanto all'impianto della trazione elettrica sulla linea Milano-Varese si conviene che, oltre alle somme a *forfait* da imputarsi ai rispettivi fondi e con le decorrenze stabilite dalla Convenzione 7 marzo 1900, ai sensi dell'art. 5, comma b) e c):

a) siano da liquidarsi a carico del secondo fondo di riserva le spese occorse per la fornitura del materiale di armamento impiegato nella formazione della terza rotaia, a parziale modificazione dell'art. 8 della citata Convenzione;

b) siano da liquidarsi a prezzo di stima i lavori e le provviste di cui al comma d) del predetto art. 5;

c) sia da acquistarsi a rimborso di spesa l'impianto a vapore di Tornavento, destinato a fornire l'energia elettrica per il servizio delle linee varesine, con la relativa conduttura ad alta tensione da Tornavento a Parabiago e a Gallarate. Il Governo sarà tenuto ad osservare il contratto 10 gennaio 1905 stipulato per la tramvia Varese-Masnago dalla Società mediterranea con la Società anonima Prealpina per Imprese elettriche in Varese;

d) la concessione della derivazione d'acqua dal Ticino, approvata col Regio decreto 24 giugno 1900, passi senz'altro al nome dell'Amministrazione governativa, come annesso alla proprietà ferroviaria;

Il Governo sarà tenuto a restituire alla Società del Mediterraneo i due depositi ed i canoni già soddisfatti al Demanio e a rimborsarla delle spese effettive (circa lire 20,000) sostenute per lo studio dei progetti e relative pratiche di istruttoria.

e) sia da iscriversi alla Cassa aumenti patrimoniali, l'importo del locomotore elettrico al prezzo di acquisto, subordinatamente al buon funzionamento del medesimo.

XI.

Sulle anticipazioni fatte a favore dei fondi speciali e della Cassa aumenti patrimoniali, nella misura ed alle date in cui, in sede di

liquidazione, risulteranno progressivamente avvenute, decorreranno gli interessi ragguagliati al consolidato 5 per cento a contanti del semestre precedente, al lordo dell'imposta di ricchezza mobile, da trattarsi come gli interessi delle somme anticipate dalla Società per lavori a carico dell'allegato B e del bilancio dello Stato, tenendone quindi conto per l'imposta nei risultati finanziari dell'azienda.

XII.

Le divergenze esistenti riguardo alle contabilità dei fondi di riserva, della Cassa aumenti patrimoniali e dell'allegato B, nonché delle spese sostenute dalla Società per lavori e provviste a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, si intendono risolte in conformità degli accordi risultanti dall'unito verbale (Allegato C).

XIII.

Saranno liquidati a parte i lavori e le provviste a rimborso di spesa in corso a carico del bilancio dello Stato, per la parte che si troverà eseguita al 30 giugno prossimo venturo.

XIV.

Al presente atto ed a quelli occorrenti per la sua esecuzione ed applicazione sarà applicabile l'art. 40 del contratto di esercizio.

XV.

La Società a partire dal 1° luglio prossimo venturo potrà modificare il proprio Statuto a termine del Codice di commercio.

XVI.

Il presente atto non si intenderà perfetto se non dopo che sia stato *hinc inde* approvato nei modi di legge.

Roma, 27 maggio 1905.

Il Direttore generale
della Società Mediterranea

OLIVA.

Il Presidente
della Commissione

A. DEICUPIS.

SUB-ALLEGATO A all'ALLEGATO N. 3.

Titoli di credito del Governo.

1. Quota dovuta dalla Società al Governo sugli utili dell'esercizio e delle costruzioni.
2. Rimborso da farsi dalla Società al Governo dell'1/11 sulla spesa dei noleggi del materiale rotabile.
3. Importo delle multe riscosse o da riscuotere dalla Società per ritardate consegne, dai fornitori del materiale rotabile acquistato in base alla Convenzione 29 novembre 1899.
4. Debito della Società per mancata riparazione dei meccanismi tolti d'opera dai lavori.
5. Maggiore onere derivato ai fondi speciali per avere la Società variati i prezzi di magazzino dei materiali metallici di armamento ricavati da lavori, sui quali, secondo le norme in vigore, compete alla Società in caso di vendita o reimpiego la quota dell'1.50 per cento del prezzo di magazzino.
6. Concorso della Società nelle spese autorizzate per il primo risanamento della massiciata per la quota afferente al suo obbligo di manutenzione, oltre al debito della Società per mancata manutenzione della massiciata da comprendere nell'importo dei lavori occorrenti per mettere le linee in istato di sicuro e regolare esercizio.
7. Quota di 1/11 a carico della Società sulle spese occorse in questi ultimi anni in più delle somme disponibili per il servizio dei Fondi di riserva e della Cassa patrimoniale.
8. Rivalsa di danni dal Governo verso la Società dipendentemente dalla esecuzione dei lavori della nuova stazione di Genova Brignole.
9. Liquidazione dei conti a tutto il dicembre 1902 per l'aggio valuta.
10. Liquidazione conto somme a disposizione, tasse estere in conto sospeso.
11. Quota di sgravio a favore dello Stato per gli abboni delle tariffe eccezionali disposte con i decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903.
12. Somme dovute dalla Società dipendentemente dal deprezzamento e dalle riparazioni del materiale rotabile e di esercizio che passa in possesso del Governo col 1° luglio 1905.
13. Ammontare dei lavori occorrenti per mettere le linee e le loro dipendenze in istato di sicuro e regolare esercizio.

SUB-ALLEGATO B ALL'ALLEGATO N. 3.

Titoli di credito della Società.

1. Danni per la conservazione di treni extra-contrattuali, tanto sulla rete principale come sulle linee complementari.
2. Danni per l'imposta esclusione delle gare internazionali nelle provviste di cui all'art. 21 del Capitolato di esercizio.
3. Compensi per la cessione di 86 locomotive demolienti.
4. Danni per il disconoscimento fatto dal Governo riguardo alla avvenuta compilazione e presentazione del ruolo organico.
5. Danni per la mancata concessione della forza idraulica pattuita nella Convenzione per la trazione elettrica delle linee Varesine.
6. Danni per la mancata prelazione rispetto a nuove linee concorrenti alle linee della Mediterranea.
7. Danni per la interpretazione data alla Convenzione del 1899 circa la determinazione del fabbisogno del materiale rotabile per il biennio 1902-904.
8. Danni per l'inadempimento da parte del Governo riguardo ai lavori ed alle provviste dell'allegato B della Cassa aumenti patrimoniali e dei fondi di riserva.
9. Danni per la violazione del contratto del 1885 riguardo alla costruzione di nuove linee e in ispecie per la violazione dell'articolo 82 del Capitolato.
10. Danni e compensi per la costruzione della linea Domodossola-Iselle.
11. Danni e compensi per la costruzione delle due linee di accesso al Sempione, in aggiunta al prezzo di riscatto a *forfait* previsto nell'ultimo comma dei due art. 17 e 16 delle rispettive Convenzioni del 27 novembre 1901.

SUB-ALLEGATO C all'ALLEGATO N. 3.

Sunto delle soluzioni che si propongono a transazione e salva ogni ragione di principio delle questioni qui appresso indicate.

1. *Interessi su alcune eccedenze ai limiti dei crediti autorizzati pei lavori del deposito*

locomotive di Sampierdarena, approvati in conto allegato B.

« La questione viene così risolta:

« La Società rinuncia alla quota del 7.50 per cento compresa nell'eccedenza passiva di lire 789,816.70 e su questa eccedenza così ridotta verranno liquidati, come di norma, gli interessi al saggio della rendita italiana 5 per cento a favore di essa Società a decorrere dall'ultimo del mese cui sono contabilmente imputabili le spese all'ultimo del mese in cui fu emesso il decreto di approvazione (aprile 1896). Successivamente, e cioè al 1° maggio 1896, capitale ed interessi capitalizzati si porteranno a carico della Cassa aumenti patrimoniali ».

2. *Interessi e quota del 7.50 per cento sulla eccedenza passiva avutasi per lavori di raddoppio Ponte Galera-Palo e Palo-Civitavecchia.*

« La Società rinuncia alla quota del 7.50 per cento compresa nella eccedenza passiva di lire 859,000 circa. Sulla eccedenza passiva della parte di lavoro approvato in conto dell'allegato B, si liquideranno come di norma gli interessi al saggio della rendita italiana 5 per cento a favore della Società a decorrere dall'ultimo del mese cui sono contabilmente imputabili le spese fino al 31 dicembre 1898.

« A decorrere dal 1° gennaio 1899 capitale ed interessi capitalizzati si porteranno a carico della Cassa aumenti patrimoniali. Per l'eccedenza riferibile alla parte di lavori in conto Cassa si corrisponderanno nella loro integrità gli interessi di ragione ».

3. *Quota dell'1.50 per cento sulle spese approvate a carico del 3° fondo di riserva per migliorie del materiale rotabile acquistato in occasione dei rinnovamenti.*

« Viene ammessa tale quota a favore della Società ».

4. *Se a costituire il valore di V² di cui all'allegato C al capitolo di esercizio sul quale si deve calcolare il concorso sociale nei rinnovamenti del materiale rotabile, debba entrare la quota di spesa per studi, dirigenza, ecc., dell'1.50 per cento.*

« Si ammette che a costituire il valore di V² debba entrare la quota di spesa per studi, dirigenza, ecc., dell'1.50 per cento.

« Il decreto n. 15787, divisione 3^a, del 30 agosto 1888, sarà pertanto applicato nel seguente modo:

« Stabilita l'età del rotabile demolito, stabilitone il peso mediante i dati inventariali, fissati i prezzi medi, comprendendovi la quota di spese per studi, dirigenza, ecc., nella misura dell'1.50 per cento, si calcola il valore di V^2 .

« La parte di spesa a carico della Società si otterrà moltiplicando tale valore di V^2 per la percentuale risultante dalle formole contenute nel sopracitato decreto.

« Analogamente si fisserà la parte di spesa a carico del 3° fondo di riserva prendendo però per base il valore di V^2 depurato della quota di spese per studi, dirigenza, ecc.

« La differenza fra la spesa viva (cioè al netto della spesa per studi, dirigenza, ecc.) incontrata per l'acquisto del nuovo rotabile e la somma delle due precedenti parti di spesa, andrà a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali, con l'aggiunta della quota di spesa per studi, dirigenza, ecc. ».

5. *Determinazione della spesa che deve stare a carico della Società nei rinnovamenti del materiale rotabile distrutto negli accidenti ferroviari.*

« Si ammette che a carico della Società deve stare il valore che i rotabili hanno al momento della distruzione, tenuto conto della loro età.

« La parte di spesa a carico della Società dovrà perciò essere calcolata con le formole di cui al verbale approvato col decreto ministeriale n. 15787, Divisione 3^a del 30 agosto 1888, intendendosi che la Società assumerà a proprio carico anche la parte di spesa che figura a carico della Cassa aumenti patrimoniali nel quadro A, allegato al suddetto verbale ».

6. *Assicurazione contro gli infortuni del personale di mano d'opera addetto ai lavori dei fondi speciali e dei capitoli del bilancio dello Stato.*

« L'onere relativo viene assunto dallo Stato ».

7. *Spesa del personale sociale ceduto all'Ufficio di stralcio incaricato di sorvegliare e controllare i lavori di liquidazione della cessata gestione dell'Alta Italia.*

« Le partite relative alle spese di cui contro, da accertarsi come di ragione, saranno introdotte nei competenti conti per lo stralcio della cessata gestione Alta Italia, calcolando gli interessi solo per l'ultimo quinquennio ».

8. *Quota del 5 per cento sul valore dei materiali diversi espressamente acquistati pei la-*

vori senza passare materialmente per il magazzino.

« La Società accetta i criteri del Governo circa tale quota per tutte le partite contestate a tutt'oggi ».

9. *Quota del 7.50 per cento per le opere di difesa del fiume Magra eseguite a mezzo della provincia di Genova.*

« La Società accetta la transazione offerta dal Governo con la nota 4 marzo 1892, n. 1827, Divisione 3^a.

10. *Computo dei corrispettivi chilometrici per le linee di cui alla Convenzione del giugno 1888.*

« Il Governo corrisponderà alla Società un compenso di L. 55,000, a tacitazione delle seguenti questioni;

« a) sul computo delle lunghezze delle linee, tronchi o tratti di linea nelle condizioni di cui al punto B dell'articolo 10 della Convenzione;

b) sul sistema di misurazione della linea (all'orizzontale od al piano delle rotaie);

c) sulla decorrenza dell'annualità della Cuneo-Saluzzo.

« La Società rinunzia ad ogni pretesa sulla quarta questione, quella cioè relativa alle spese dei raccordi per Moretta e Savigliano nella nuova stazione di Saluzzo e del binario principale di corsa in questa.

« Nulla è mutato circa i corrispettivi pagati e le annualità da pagarsi ai sensi della Convenzione ».

11. *Spese relative ai 29 rifacimenti indicati nell'unito elenco.*

« La Società accetta la riduzione del 10 per cento sull'importo della mano d'opera ed il Governo assume l'impegno di approvare integralmente le relative liquidazioni, previa beninteso la predetta riduzione ».

12. *Quota del 7.50 per cento sul compenso alla ditta Capaldo in dipendenza dei lavori di riordino della stazione di Roma (Termini).*

Sarà corrisposta alla Società l'integrale quota del 7.50 per cento ».

13. *Questioni diverse relative al materiale di esercizio.*

1° « Dovranno considerarsi come veri e propri materiali di esercizio i seguenti oggetti:

Diamanti per tagliare vetri.

Catini, brocche e pitoli di ferro smaltato.

Ceste di canna d'India pel trasporto carbone.

Guantoni per il taglio delle siepi.

Cappotti, cappelli e gambali d'incerata per guardie notturne ed operai.

Astucci di latta per petardi.

Scatole di latta per polvere da pulimento.

Canne metriche.

Inafflati di zinco.

Flessimetri.

Apparecchi telefonici per impianti autonomi.

Brande per il personale di sorveglianza alla cura antimalarica.

Barili di acciaio per il trasporto di oli minerali.

Orologi per controllo e orologi da tasca per conduttori delle due Reti, ed orologi da tasca per i guardiani della Rete Mediterranea.

Paletti di legno portasegnali.

Buste di legno per atti.

« Questi oggetti perciò potranno essere ammessi a carico della Cassa aumenti patrimoniali quando ne sia riconosciuta la necessità, previo accertamento e vidimazione dei relativi documenti contabili da parte degli Uffici di Circolo.

« La Società acconsente che l'interesse di conto corrente sulle somme da iscriversi alla Cassa per aumenti patrimoniali per quelli di tali oggetti già somministrati, decorra dall'ultimo giorno del mese in cui verranno presentati i relativi documenti contabili alla vidimazione dei Circoli.

« La Società rinuncia al rimborso delle somme pagate e in corso di contestazione per la fornitura di timbri e tabelle portanti la « ragione sociale » e di estintori a base chimica acquistati per esperimento.

« Il Regio Ispettorato generale acconsente che sieno radiate dagli inventari le :

Stufe in cotto tolte d'opera dalla Società

Mediterranea nel fabbricato dello scalo di Milano P. G. purchè la Società accrediti alla Cassa aumenti patrimoniali i tre quinti del valore inventariale delle medesime, come valore dei materiali ricavati e contributo della Società per le omesse spese di riparazione.

« Relativamente ai :

Materiali di esercizio forniti dalla Società Mediterranea a completamento della prima dotazione della linea Pinerolo-Torre Pellice, per l'importo di lire 641.20.

Il Regio Ispettorato generale, ritenuto che nella liquidazione fatta nel 1894 dalla Commissione Bussi non furono comprese le provviste di materiali di esercizio per la prima dotazione delle linee complementari, acconsente che venga approvato a carico della Cassa aumenti patrimoniali l'importo sovraindicato, comprendendolo nella liquidazione finale del minuto materiale dell'esercizio per l'anno finanziario 1903-904.

« Relativamente alle :

6 gru del porto di Genova,

che figurano ancora negli inventari del materiale di esercizio della rete Mediterranea, mentre furono, in seguito a regolare verbale in data 13 agosto 1888, consegnate alla Direzione generale delle opere idrauliche e non più retrocesse alla Società Mediterranea, si conviene che per la Società stessa il detto verbale servirà come atto giustificativo presso la Commissione di riconsegna.

« D'accordo fra la Società e l'Ispettorato generale si prenderà nota di questa decisione nell'inventario della Commissione di valutazione e consegna.

« Saranno ammessi come materiali di esercizio gli oggetti relativi all'arredamento degli Ispettorati sanitari che la Società ha già acquistati ».

Roma, il 27 maggio 1905.

ANNESSO AL SUB-ALLEGATO C DELL'ALLEGATO N. 3.

Elenco dei rifacimenti di cui alla questione II

Linea: *Sibari-Cosenza.*

Progressivo n.	1. Rifacimento di m.l. 3,000 di binario fra le progressive	Km.	$\frac{0 + 166.95}{3 + 166.95}$
----------------	--	-----	---------------------------------

Linea: *Taranto-Reggio.*

Progressivo n.	2. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{463 + 343}{467 + 347}$
Id.	3. Rifacimento di m.l. 5,500 di binario fra le progressive	Km.	$\frac{467 + 763}{469 + 763}$
	Km. $\frac{344 + 447}{347 + 743}$ e di n. 3 deviatori nella stazione di Riace.		
Id.	4. Rifacimento di m.l. 3,504 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{458 + 081.97}{461 + 585}$
Id.	5. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{419 + 890}{423 + 886}$
Id.	6. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{336 + 815}{340 + 871}$
	e di n. 2 deviatori in stazione di Monasterace.		
Id.	7. Rifacimento di m.l. 3,996 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{239 + 460}{243 + 456}$
Id.	8. Rifacimento di m.l. 3,000 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{236 + 460}{239 + 460}$
Id.	9. Rifacimento di m.l. 3,969 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{220 + 423}{224 + 392}$
Id.	10. Rifacimento di m.l. 9,000 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{10 + 278}{10 + 794}$
	Km. $\frac{20 + 418}{21 + 154}$; Km. $\frac{21 + 406}{24 + 654}$ e Km. $\frac{76 + 090}{80 + 650}$ e n. 3 deviatori nella stazione di Rocca Imperiale.		
Id.	11. Rifacimento di m.l. 5,742 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{70 + 258}{76 + 090}$
	e di un deviatoio nella stazione di Nova Siri.		
Id.	12. Rifacimento di m.l. 3,504 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{10 + 794}{12 + 522}$
	e $\frac{24 + 030}{25 + 86}$ e di uno scambio in stazione di Ginosa.		
Id.	13. Rifacimento di m.l. 756 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{9 + 866}{10 + 118.90}$
	Km. $\frac{20 + 000}{20 + 252}$ e Km. $\frac{21 + 100}{21 + 352}$.		
Id.	14. Rifacimento di m.l. 5,760 di binario fra le progressive.	Km.	$\frac{347 + 747}{351 + 747}$
	e Km. $\frac{469 + 763}{471 + 523}$.		

Progressivo n. 15. Rifacimento di m.l. 8,865 di binario fra le progressive Km. $\frac{51 + 776.72}{55 + 646.72}$
e Km. $\frac{65 + 257.37}{70 + 252.37}$.

Id. 16. Rifacimento di m.l. 8,436 di binario fra le progressive Km. $\frac{196 + 651.85}{202 + 651.85}$
Km. $\frac{218 + 995}{220 + 423}$ e Km. $\frac{235 + 452}{236 + 460}$ e di n. 5 deviatori dei quali uno in stazione di Sibari, uno in stazione di Cirò, un altro in stazione di Strongoli e due in stazione di Cotrone.

Linea: *Eboli-Metaponto.*

Progressivo n. 17. Rifacimento di m.l. 5,382 di binario fra le progressive Km. $\frac{223 + 718}{228 + 496}$
e Km. $\frac{233 + 619}{233 + 971}$ e Km. $\frac{246 + 493}{246 + 854}$.

Id. 18. Rifacimento di m.l. 10,008 di binario fra le progressive Km. $\frac{217 + 268}{223 + 718}$
e Km. $\frac{267 + 272}{270 + 920}$ e di n. 21 deviatori ripartibili in numero di 3 per ognuna delle stazioni di Campomaggiore, Calciano, Grassano, Grottole, Ferrandina, Pisticci e Bernalda.

Id. 19. Rifacimento di m.l. 10,110 di binario fra le progressive Km. $\frac{87 + 124}{97 + 234}$

Id. 20. Rifacimento di m.l. 9,861 di binario fra le progressive Km. $\frac{100 + 881}{103 + 470}$
Km. $\frac{103 + 772}{105 + 203}$; Km. $\frac{105 + 232}{109 + 228}$; Km. $\frac{109 + 228}{111 + 073}$.

Linea: *Napoli-Eboli.*

Progressivo n. 21. Rifacimento di m.l. 6,084 di binario fra le progressive Km. $\frac{73 + 053}{79 + 283}$
e di n. 5 deviatori nella stazione di Eboli.

Id. 22. Rifacimento di m.l. 4,008 di binario fra le progressive Km. $\frac{22 + 290}{23 + 010}$
 $\frac{28 + 680}{31 + 890}$ e Km. $\frac{35 + 710}{35 + 830}$ nonchè di n. 3 deviatori in stazione di Angri.

Linea: *Roma-Pisa.*

Progressivo n. 23. Rifacimento di m.l. 1,331 di binario e di n. 6 deviatori dei quali m.l. 796 di binario; n. 5 deviatori in stazione di Santa Severa e m.l. 535 di binario e n. 1 deviatoio in stazione di Furbara.

Id. 24. Rifacimento di m.l. 503 di binario in stazione di Chiarone.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Progressivo n. 25.	Rifacimento di m.l. 14,531 di binario fra le progressive	Km. $\frac{137 + 818}{144 + 706}$
	$\frac{131 + 320}{137 + 300}$; Km. $\frac{145 + 000}{145 + 178}$ e Km. $\frac{145 + 296}{146 + 781}$.	
Id.	26. Rifacimento di m.l. 3,313.50 di binario e di n. 13 deviatoi in stazione di Civitavecchia.	
Id.	27. Rifacimento di m.l. 2,997 di binario e di n. 5 deviatoi in stazione di Civitavecchia.	

Linea: *Cancello-Avellino.*

Progressivo n. 28.	Rifacimento di m.l. 3,006 di binario fra le progressive	Km. $\frac{282 + 970}{285 + 976}$
--------------------	--	-----------------------------------

Linea: *Gallarate-Varese.*

Progressivo n. 29.	Rifacimento di m.l. 5,000 di binario fra le progressive e di n. 3 deviatoi in stazione di Gazzado.	Km. $\frac{9 + 433.80}{14 + 523.80}$
--------------------	--	--------------------------------------

NB. - Per quanto concerne i rifacimenti distinti coi progressivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 28, venne dal Regio Ispettorato generale diretta alla Società esercente la nota 11 marzo 1898, n. 1126, *II-e*.

Per i rifacimenti sulla Roma-Pisa (numeri 23, 24, 25, 26 e 27) fu diretta alla Società la lettera 28 marzo 1898, n. 1129 *II-e*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 313*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. E do facoltà di parlare al senatore Manassei, il quale ha presentato, insieme coi senatori Morandi e Fabrizio Colonna, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge che determini le norme ed i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nell'adeguata distribuzione dei lavori catastali, nelle ventotto provincie non accelerate e non comprese nella riduzione del 30 per cento, ordinando che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che le posseggano, e adottati i metodi più spediti affinché le dette ventotto provincie partecipino il prima possibile ai benefici del riordinamento della imposta fondiaria, sanzionato dalla legge 1° marzo 1886.

« MANASSEI.

« MORANDI.

« FABRIZIO COLONNA ».

NB. Le ventotto provincie suindicate sono le seguenti: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Novara, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Roma, Rovigo, Siena, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia.

MANASSEI. Era mia intenzione trattare un po' diffusamente l'argomento sul quale ho chiesta la parola; ma, vista l'angustia del tempo e l'impazienza del Senato, non farò che poche e brevi osservazioni intorno alla riduzione del 30 per cento delle tasse.

La crisi che travaglia varie nazioni di Europa non poteva non estendersi all'Italia, e specialmente rendersi sensibile nelle provincie meno fornite d'industrie e di capitali. Quindi si manifestò più acerba nelle provincie del Mezzogiorno.

Quello che noi abbiamo convenuto di chiamare la questione meridionale, secondome, altro non è che una forma più acuta della crisi agraria; ma la crisi agraria altro non è che una malattia, una epidemia, la quale non può costringersi dentro certi limiti geografici.

Naturalmente essa serpeggia all'infuori di certi confini, e la ritroviamo anche in altre provincie o vicine o lontane del Regno; quindi adottare una legge che in tutte le sue parti riguardi solamente quel gruppo di provincie mi pare che non sia conforme alla diagnosi della malattia.

Come combattere questa crisi agraria? I rimedi certo consistono nel proteggere i prodotti, favorire le esportazioni, attenuare i pesi fiscali, che in Italia certo sono più gravi che in altre nazioni; la Francia paga 221 lira a km. quadrato, la Germania 177, l'Inghilterra 85, l'Italia 370. Oltre a questo abbiamo la sovrimposta, che nel 1871 era in complesso di 104 milioni, e dopo l'avocazione allo Stato dei centesimi dell'imposta di ricchezza mobile, salì a 134 milioni.

Ma queste imposte non si pagano solo dalle provincie meridionali, bensì da tutte le provincie d'Italia, e dallo studio di questa questione si poteva prendere occasione per studiare uno sgravio sia pure modesto, ma generale.

Questo nobile concetto non fu seguito; si volle invece proporre uno sgravio parziale, il quale non fu leggero, perchè si propose uno sgravio del 30 per cento, riduzione notevole ed importante.

Ora, senza andare per le lunghe, esprimo il mio pensiero sopra questo sgravio fatto frettolosamente e sommariamente con criteri geografici. E esso, per me, non ha fondamento giuridico, non ha fondamento razionale di giustizia

distributiva; e non ha fondamento giuridico, perchè non è stata premessa una revisione dei catasti, i quali rappresentano per le imposte come un ufficio di stato civile. Non è stato nemmeno fatto uno studio accurato sulle condizioni agrarie ed economiche delle provincie che si vogliono sgravare.

Se prescindiamo dai catasti e vogliamo prendere a base le condizioni agrarie ed economiche, bisogna esaminarle e studiarle accuratamente, e non prendere in blocco 23 provincie, come se tutte fossero allo stesso grado di ricchezza o di miseria.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge dell'8 marzo 1906, la parte più povera, diciamo così, perchè le altre parti sono abbastanza ricche, ragionate, e particolareggiate, ma quella che riguarda le disposizioni tributarie, che è la più interessante, è molto scarsa e sprovvista di dati e di argomenti.

In quella relazione, come argomento massimo, si dice: queste provincie non hanno potuto chiedere l'acceleramento; ciò dimostra che stanno nel disagio. Ora non furono solamente esse che non chiesero l'acceleramento, ve ne furono altre cinquantuna, quindi questa condizione vale anche per queste altre provincie. Non vi sono dati statistici, non documenti di qualche importanza per accertare il disagio di ciascuna provincia in particolare; fu allegato soltanto il prospetto degli emigranti; ma è da notare che il fenomeno della emigrazione, se è un sintomo, non è un tal fatto da potere stabilire quale sia assolutamente la condizione di un paese e la produttività delle sue terre.

Noi abbiamo nel 1905 osservato che la Sicilia ebbe 106,000 emigrati ed il Veneto 108,000; il che farebbe credere, stando solamente a quel criterio, che le provincie venete fossero in peggior stato di quelle siciliane.

Ma, senza indugiarmi troppo su questo argomento, dirò che avrei voluto presentare un emendamento all'art. 1 in questo senso: avrei voluto disporre che i 10 milioni che lo Stato rinuncia a beneficio delle provincie meridionali, fossero dati in assegno alle Amministrazioni provinciali, le quali ne sgravassero in egual ragione i contribuenti, e questo assegno durasse tre o quattro anni, ed intanto il Governo facesse studiare tutte le provincie del

Regno per vedere, dopo uno studio accurato, quali di esse avevano giusti titoli per ottenere l'anticipazione della perequazione.

Però io ho rinunciato a quest'emendamento per non fare un'inutile discussione, in omaggio alla Camera che ha approvato la legge, e in omaggio alla nostra Commissione che ne propone l'approvazione senza emendamenti, e credo che il non presentarlo avrà per effetto che non si faranno dei discorsi inutili, del che i miei colleghi me ne saranno obbligati.

Però, al momento di votare la legge che benefica e favorisce 23 provincie, il pensiero corre a quelle altre provincie che, non comprese nell'acceleramento, e non comprese nella riduzione del 30 per cento, hanno la prospettiva di rimanere ancora per 20, per 30 anni nel limbo, o meglio nel purgatorio dei vecchi catasti, pagando tutte quelle imposte che ora pagano senza ottenere alcun disgravio; queste provincie non dirò che avranno invidia verso le provincie ora beneficate, ma è impossibile che non abbiamo almeno un senso di amarezza nel vedere che la loro redenzione sarà tanto lontana. A queste provincie, io ho detto, diamo almeno il conforto di un'assicurazione che i lavori della perequazione saranno proseguiti e ripartiti fra i vari compartimenti in misura eguale e senza l'ombra del privilegio; diamo loro l'assicurazione che i lavori saranno compiuti e proseguiti nel minor tempo possibile.

L'ordine del giorno da noi presentato chiede un disegno di legge a questo scopo, un disegno di legge, ripeto, che equivalga, ad una garanzia e ad una promessa che tutto questo sarà fatto per le 28 provincie che ora aspettano questi vantaggi.

Molte sono le questioni che possono sorgere intorno al modo di compiere i lavori catastali; e non è fuori di luogo, anzi credo che sia bene opportuno che intervenga una legge che regoli e disciplini questa materia, ma non entrerà in questioni secondarie, le quali si potranno discutere appunto quando questo disegno di legge sarà presentato. Noi, insomma, non potendo dare a queste provincie fin d'ora la perequazione dell'imposta fondiaria, diamo loro almeno l'assicurazione che saranno perequati i lavori, e già sarà qualche cosa. Io finisco col raccomandare vivamente ai miei egregi colleghi di votare quest'ordine del giorno, che dimostrerà

come al di sopra delle legislazioni speciali sta sempre lo spirito di fratellanza e di simpatia delle varie regioni italiane; e così lo raccomando al Governo, il quale spero vorrà dare, accettandolo, una nuova prova di quell'interessamento che ha per tutte le provincie del Regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carafa d'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA, *della Commissione*. Signori Senatori. Nella mia qualità di commissario della Commissione speciale di questo disegno di legge, io mi associo interamente alle considerazioni e alle conclusioni alle quali è giunto il nostro autorevole relatore. In qualità di meridionale mi sia consentita qualche brevissima considerazione.

Questa legge rappresenta per l'attuale gabinetto una eredità, e l'attuale Ministero, dopo averne emendata qualche parte, l'ha ripresentata ai due rami del Parlamento per provocarne l'approvazione.

A tutti è noto come il giorno in cui questa legge venne per la prima volta presentata, si andò creando un'agitazione fittizia con voti di Consigli provinciali e comunali che plaudivano al disegno di legge e come una corrente di opinioni nei corpi elettorali premeva sulla Camera elettiva. A me pare di sentire quali accuse sarebbero state rivolte al Governo ed al Parlamento se questo disegno di legge fosse stato ritirato, anche se ritirandolo se ne fosse promesso, a breve scadenza, un altro migliore. Non si può dunque negare, o signori, che l'esigenza politica in questo disegno di legge si sia confusa con l'esigenza d'indole economica, e forse, anche sopra a questo potrei dare qualche esempio di legge votata con considerazioni d'indole politica, mentre la legge era di carattere assolutamente economico; ma non voglio abusare della pazienza del Senato.

Ora sarebbe certamente una grave responsabilità che assumerebbe la Commissione e la Assemblea, se volesse rinviare questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e per considerazioni d'indole politica, come bene osservava il relatore, e perchè il ritardo dell'applicazione della parte buona di questa legge, non potrebbe non danneggiare le provincie meridionali.

L'opera lodevole ed attiva di questi ultimi

mesi da parte del Governo e dell'altro ramo del Parlamento non esclude che questa condizione di cose esista.

Noi voteremo questa legge, ma bisogna dare a questo voto il significato vero e sincero che questo voto deve avere.

Il Mezzogiorno si è trovato in condizioni ben diverse dal Nord d'Italia negli anni che seguirono la costituzione del Regno. Nella valle del Po i fiumi navigabili, la vicinanza dei mercati di esportazione, la facilità del capitale straniero che da questi ricchi paesi di confine poteva venire a dare un incremento all'iniziativa di quelle regioni, le condizioni del clima favorevole alla concentrazione del pensiero, più di quello che non sia il clima meridionale, troppo tiepido di sole, e l'opera integratrice dello Stato, hanno sviluppata quella regione in un modo tale che non v'è buon italiano il quale non debba compiacersene. Il Mezzogiorno ha ottenuto qualche vantaggio soltanto quando, disgraziatamente, qualche grido di dolore o qualche tragedia è venuta a scuotere il resto d'Italia. Chi ha potuto dimenticare Napoli nell'epoca del colera, quando la folla di cittadini circondava la carrozza di Umberto Re, e gli mostrava i suoi fondaci dove si agglomeravano povere genti in condizioni tali che parevano più degli animali che degli esseri umani? E la Basilicata disertata dai suoi figli, e ridotta in tali condizioni che presentava una scena di tale desolazione da far inumidire gli occhi del vecchio Zanardelli? E la Puglia che domanda acqua; la Sicilia che si dibatte in una terribile crisi agricola; la Sardegna di cui udimmo pur ieri dalla bocca di due nostri egregi colleghi sardi le miserie e i dolori; la Calabria, dove sembra che un genio distruttore si sia annidato per scuoterne di tanto in tanto il suolo e per minacciarla di morte?

E Napoli? Mi fermo un momento in questa città perchè le condizioni di essa sono analoghe a quelle di gran parte del Mezzogiorno, e la legge che abbiamo in esame provvede con metodo, in parte, simile a quello usato per Napoli. La mia città aspetterà ancora per qualche tempo i frutti della benefica legge che fu fatta a favor suo, e intanto, sapete qual'è la giornata che subisce ogni cittadino che sia un poco in vista? Da mane a sera vengono a picchiare alla vostra porta giovani nel vigore degli anni, ap-

partenenti alla media e piccola borghesia, e vi chiedono che li raccomandiate perchè possano ottenere una qualsiasi umilissima occupazione.

E sono giovani spesso laureati e diplomati, i quali più legittimamente potrebbero trovare un'occupazione, senza bisogno di andarla a mendicare.

E questa gente appartiene ad una classe che tutti i giorni compie il miracolo di andare a pranzo. E vive in un continuo alternarsi di speranze e di scoramenti, il quale riduce spesso questa classe allo scetticismo ed alla maldicenza; scetticismo e maldicenza che tanto spesso deploriamo, ma che trova la sua cagione nel fatto storico che i Normanni, gli Spagnuoli, gli Aragonesi, gli Angioini, gli Austriaci, i Francesi ed i Borboni hanno sempre per ragioni politiche dovuto screditare i loro predecessori, e ci sono riusciti: e mantenere le troppe promesse fatte non hanno potuto.

E al disotto di questa povera borghesia, una plebe lacera, affamata, senza invidia, che applaude, con un senso estetico meraviglioso, rivelatore di quel genio della razza ellenica dalla quale in gran parte deriva, i più eleganti equipaggi nei giorni di corse ippiche e accompagna sulla porta delle chiese, le spose della classe ricca con augurii e benedizioni.

Una plebe che nei suoi canti popolari non ha l'aspra satira politica e l'odio di classe, ma un inno a Mergellina, a Posillipo, a Santa Lucia, o espressioni calde d'amore per una popolana che sorride dalla finestra di Marechiaro. E questa plebe inventa mille piccole industrie ingegnose e geniali per guadagnare la sua modesta giornata.

Si potrà redimere questo paese? Io credo di sì, ma a patto che il Governo, e qui ripeto una cosa che ho avuto l'onore di dire altra volta al Senato, vigili sopra il fenomeno della sovrapproduzione e l'accompagni con la sua tutela paterna alla conquista dei mercati in quel modo che al Governo è consentito. A patto che gli industriali non vengano considerati come nemici, e che si distinguano gli uomini d'affari dagli affaristi. A patto di combattere quelle correnti, le quali hanno creato nello spirito di troppi l'idea che ci sono lauti guadagni da parte degli industriali, e pure sappiamo che nel quinquennio che corre dal 1900 al 1905, il ti-

tolo industriale non ha dato più del 4.27 per cento nella sua media generale.

La legge che ci sta dinanzi è buona, specialmente dove crea le condizioni in favore dello sviluppo della ricchezza, più che in quella parte che può riguardare gli sgravi modestissimi dell'imposta.

Occorre vigilare che nell'applicazione della legge le nuove industrie non facciano concorrenza alle vecchie, e sarebbe stato certamente preferibile che lo spirito riformatore della legge fosse stato diretto a favorire le nuove industrie e specialmente quelle affini all'agricoltura e a favorire lo sviluppo delle primizie agricole, facilitandone i noli marittimi e ferroviari e tutto ciò che può favorire queste produzioni speciali del Mezzogiorno. Poichè a tutti è noto che, mentre più della metà d'Italia è coperta dalla neve, sulle nostre terre gli alberi sono coperti di frutta e la terra di fiori.

Un'altra considerazione che certamente non è fatta per procurarmi le simpatie di molti meridionali è la frequenza di cattivi amministratori o assenteisti; sono gente che anche più ricca, fallirebbe lo stesso, mancando ad essa tutte le qualità necessarie per far produrre il proprio capitale. Il passaggio della proprietà in nuove mani, non è una disgrazia, ma è legge nota agli economisti che essa produce ricchezza. Una volta cominciata, la ricchezza, si è sulla scala ascendente, perchè è legge economica che la ricchezza, creando nuove attività, crea nuovi bisogni, e la ricerca di nuove utilità; e di questo stato di cose ne sentiranno vantaggio operai dell'officine e contadini della terra, contraddicendo così alla dottrina di Carlo Marx, contraddetta già dai fatti, poichè non è vero che dove il capitale aumenta peggiori il proletariato. Gli esempi dati dal Belgio e dall'Alta Italia, ecc. dimostrano assolutamente il contrario.

Noi del Mezzogiorno abbiamo salutato con senso di commozione sincera e profonda, l'attitudine che il Settentrione ha preso in occasione della votazione delle leggi a favore nostro. Le condizioni di Napoli estese a tutto il Mezzogiorno, faranno sì che i settentrionali si gioveranno di queste favorevoli condizioni, come già se ne sono giovati a Napoli. A Napoli vediamo che moltissimi industriali dell'Alta Italia sono venuti ad impiegare i loro capitali, e per

noi siano sempre i benvenuti! Convieni notare che, quantunque la legge fosse ottima per Napoli, non è soltanto per virtù sua che lo sviluppo industriale si è determinato, perchè la sovrabbondanza della produzione e del danaro nel Nord d'Italia ha trovato una regione dove era facile e comodo l'impiego. Per noi è necessario che nel Mezzogiorno si ripeta il fenomeno che si è determinato in Lombardia, la quale ebbe in principio la maggiore iniziativa dal capitale tedesco e svizzero. Noi del Mezzogiorno, se avremo questa iniziativa, questa spinta, non possiamo vederla che con molto favore.

Ho voluto dire queste cose perchè nell'applicazione della legge certamente si riscontreranno degli inconvenienti, e questi dovranno essere corretti sia con nuove leggi, sia con provvedimenti che il Governo e le autorità locali potranno attuare; ma se un giorno torneremo a chiedere, non vorrei che i nostri fratelli del Nord ci rispondessero credendo di aver fatto tutto o molto. Vogliamo che siano persuasi che questa è una questione d'indole eminentemente nazionale che ci affratella nel lavoro e nella produzione, e il caldo popolo meridionale canterà una nuova canzone di gratitudine e d'amore. (*Benissimo*).

Conchiudo associandomi alle conclusioni alle quali è arrivato il relatore e alle considerazioni che ha svolte nella sua pregevole relazione.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. La parola può essere un fastidio anche se breve, ma il silenzio sarebbe una colpa. Mi limiterò a poche osservazioni. Anzitutto debbo dar lode al Governo per la sollecita cura che ha avuto nel presentare il progetto di legge all'altra Camera, e di provocarne subito il voto qui in Senato. Io aveva qualche dubbio rispetto a parecchie disposizioni, ma l'affrettata villeggiatura dei poteri costituiti mi ha acquietato la coscienza, e fatto credere che posso ingannarmi. Nè potrei mai dubitare del patriottismo dell'altro ramo del Parlamento, il quale in caso di nostri emendamenti non mancherebbe al suo dovere. L'anno scorso ce ne diede mirabile esempio, quando il Governo lo convocò il 30 luglio per raccogliere una benevole sfiducia e rinviare lo studio del progetto di liquidazione ferroviaria ad

altra stagione. Quindi sotto questo punto di vista se i miei colleghi non prendono la parola, devo supporre che nel momento si imponga una ragione di opportunità che fa passare sopra alle lacune, difetti e anomalie di un progetto fatto a pezzi e a strati.

Il Governo è depositario di un problema già maturo o per lo meno troppo discusso e comprende tutta la responsabilità di fronte alla pubblica opinione o sia pure ad un pregiudizio che conviene sfrondare. Giova che si sgombri il terreno ad altre più utili e feconde riforme. Il Governo ha compreso, che nella fantasia delle moltitudini non sempre bene guidate dalle classi così dette dirigenti che spesso non sanno dirigere se stesse, si era insinuato il concetto che l'unica risorsa specialmente per alcune regioni fosse lo sgravio: come se per redimersi dall'ignoranza o dalla miseria basti pagare di meno e non piuttosto operare di più.

Io sarei molto più lieto se nelle nostre regioni si sentisse questa responsabilità dai proprietari e dagli agricoltori, cioè di cercare nella propria, comune e concorde iniziativa quello che sempre domandano e non può dare nè il Governo nè la legge. Bene dunque ha fatto il Governo di oggi come aveva proposto il precedente: questo dogma votiamolo perchè in esso pare riposta la salute del Mezzogiorno! ma nella resistenza dimostrata dal Presidente del Consiglio dinanzi ai molti emendamenti nell'altro ramo del Parlamento, nel diniego ad accettare altre proposte ossia pure ordini del giorno da noi; non deve suppersi già che egli creda perfetta la legge; ma che è convinto, come noi, che ormai siamo arrivati a tal punto che bisogna chiudere la parentesi di questo tanto agitato problema. E se le moltitudini coscienti o incoscienti, dotte o ignoranti, hanno troppo sperato dalla legge tanto peggio per loro.

Poche osservazioni sul criterio generale, che veramente spinge tutti noi a poter votare con sicura coscienza. Tale criterio si fonda sulla restituzione di quanto hanno pagato in più le regioni più povere di fronte ad altre più ricche che accelerando il catasto ottennero uno sgravio quasi analogo a quello che oggi si propone. È un principio di giustizia distributiva e basta a dar valore al nostro voto. In sostanza si tratta di corrispondere ad un sentimento ormai quasi unanime che c'è una parte d'Italia, la quale

soffre di più. Ma qui si esagera, crescono le illusioni, si crede che la nuova legge « di questa umile Italia fia salute ». Ed infatti cosa si invoca? Pagare di meno nelle imposte. D'altra parte aumentare la ricchezza con modesta o poca o nulla cooperazione degli individui. Si spera che una serie di leggi a getto continuo venga a moltiplicare questi benefizi.

Io non l'invoco, non lo spero, anzi mi auguro che avvenga il contrario.

Questa è una legge di educazione, è una legge di esperimento affinché serva di stimolo ed impulso sia ai proprietari come agli agricoltori, e non discendo quindi ad esaminare le varie disposizioni.

Ma vi ha un punto su cui richiamo l'attenzione dei miei colleghi, ed è proprio quello che è annidato nell'art. 2 nell'ultima parte aggiunta di sorpresa senza criterio logico e giuridico ed alla quale si cerca di rimediare con un art. 83; il quale se fosse vicino avrebbe un'assoluta incompatibilità, ma per la lontananza topografica della disposizione dell'art. 2 può anche coesistere in una legge, che contiene due cose che si escludono. (*Ilarità*). Infatti l'art. 2 concede un'esenzione ed è stabilita a favore di una classe. E quando si concede uno, le popolazioni credono di aver diritto a cento. Il concesso non si revoca più. L'art. 83, invece, limitandosi alla modesta sfera di un regolamento, dichiara che determinerà i limiti con cui si possa applicare questa esenzione. Il che può disciplinare, ma non revocare la concessione. Io ricordo all'onorevole Presidente del Consiglio, che in una sua breve assenza dall'aula fu votato dopo due prove e controprove quell'aggiunta all'art. 2, che se si dovesse applicare nella sua vera sostanza, diventerebbe un privilegio di classe.

Ora, se non voglio dei privilegi per i proprietari in campagna, non ne ammetto neanche per i contadini in città (*bene*), soprattutto in quelle regioni dove abbiamo una sottospecie spuria, che è il contadino urbano, il quale invece di andare a cercare lavoro nella campagna viene a discutere di ozio nella Camera del lavoro. (*Ilarità*).

E aggiungo: come volete applicare una disposizione nella quale è facile la buona o falsa concorrenza?

Chi non aspirerebbe a parere contadino in un

comune rurale dove le case sono esenti da imposta?

È principio di giustizia ammettere che l'agricoltura, solo perchè tale, non debba pagar le imposte, che sono il corrispettivo dei servizi pubblici che offre il comune e di cui essa gode?

L'onorevole Presidente del Consiglio nella sua esperienza comprese che era un grande onere per l'erario ed al tempo stesso non sarebbe stato un beneficio.

Ora io invece di sperare nel disegno di legge indicato nell'art. 83 nel senso che fissi le modalità e disponga i metodi per l'applicazione dell'art. 2, io invoco che si presenti una disposizione di legge con cui con altrettanta sollecitudine si revochi la concessione che in un momento di dormiveglia fu consentita. Io non intendo con questo di togliere serietà o mancare di ossequio all'altro ramo del Parlamento, ma non posso accettare il rimedio dell'art. 83 che è un espediente contro l'inconsulta disposizione dell'art. 2.

La mia parola non paia severa; anch'io ho del cuore per gli umili. Ma temo che purtroppo noi ci spingiamo sempre più sulla via pericolosa delle leggi di classe. E ne abbiamo fatte, e non poche.

Prego il Governo a voler tener conto di quello che con molta saviezza ed esperienza il relatore, a nome della Commissione, ha inserito nella sua relazione; cioè che le disposizioni che toccano le leggi organiche, insinuate in alcune leggi speciali possono produrre certe disarmonie che poi hanno una ripercussione non benefica nel sistema della nostra legislazione; e ne abbiamo un esempio quando s'impedisce di oltrepassare il limite della sovraimposta: divieto che dovrebbe estendersi anche ad altra regione.

Conchiudo. Lo spirito che informa questa legge è quello di chiudere un'era di troppe illusioni di fronte a una concorrenza di miseria che sa di questua e che ha perfino fatto paragonare la ricca Liguria, che è la primogenita in fatto di ricchezze (non solo in Italia ma fra gli Stati più floridi di Europa), per fratellanza di dolore colla Sicilia e Sardegna.

Spero che si voglia anche temperare alcune norme nell'applicazione; e, poichè di qui a poco saremo per votare una Commissione

d'inchiesta, sarà bene vedere come funziona nel suo esperimento questa legge che io ritengo un tentativo.

Debbo del resto render lode al sentimento di concordia che ispira a tutte le varie regioni d'Italia. Non per questo io credo che questa sia una legge di redenzione, di rigenerazione; lasciamole queste parole gonfie e umilianti! Quando si votò la legge per Napoli mi parve che meglio dovesse chiamarsi non legge di risorgimento, ma di risveglio: Risorgono i morti!

Cerchiamo di camminare piuttosto gradatamente e senza fretta, e senza chiedere troppo al Governo nelle piccole cose dimenticando le grosse:—vorrei invece che si sostituisca a qualche beneficio, che è stato voluto dal pregiudizio delle moltitudini, un altro beneficio più largo cioè l'intervento dello Stato in quelle grandi opere che possano moltiplicare la produzione.

E per esempio, senza idea di fare dello spirito, trovo che tutte le disposizioni di questa legge sono asciutte; non ne trovo una che parli per esempio del regime delle acque: nè parlo in rapporto ai torrenti che richiedono l'opera del rimboschimento, ma in rapporto a quelle acque abbondanti delle vallate che potrebbero usufruirsi per irrigare. La vera ricchezza s'ottiene moltiplicando il valore della terra non sgravando le imposte.

Nota in proposito una contraddizione nella legge dei lavori pubblici, la quale ammette come opere di prima categoria, cioè a spese dello Stato, quelle per i corsi d'acqua arginati che esistono nelle provincie più ricche, e lascia invece a carico delle provincie le spese per i corsi di acqua non arginati che esistono nelle regioni più povere.

Finisco augurandomi che anche questa legge serva a ritemprare il carattere e l'iniziativa delle nostre regioni. Per meritare leggi cosiddette industriali, bisogna avere l'animo e l'educazione industriale, ed è buono auspicio che malgrado tanta diversità di clima, di temperamento, di abitudine tra il Sud e il Nord, alita sempre con soffio benefico. Vi ha differenze non contrasti: benchè attraverso bisogni, tendenze e leggi speciali, vibra sempre quello spirito Italico, quell'anima nazionale che ci diede la libertà e che può darci il benessere e la giustizia sociale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Il momento in cui arriva al Senato questo disegno di legge, c'impone certamente, per gravi ragioni politiche, non solo di approvarlo, ma di approvarlo senza alcuna modificazione. Imperocchè appar chiaro che non potrebbe il Senato assumere la responsabilità di un solo emendamento, che creasse il bisogno di rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia non pare inopportuno accennare alle lacune che questa legge presenta, e alla opportunità d'introdurre in essa, con ulteriori provvedimenti legislativi, qualche modificazione atta a rendere più efficace quella serie di provvedimenti che ora siamo chiamati a discutere.

Oltre a ciò giova raccomandare al Governo, non solo di dare sollecita esecuzione a questa legge, ma di tener presente che, nell'applicare tutte le altre leggi concernenti l'economia nazionale, deve con particolare energia renderle proficue alle provincie meridionali specialmente per ciò che riguarda lo sviluppo della viabilità.

Già altre volte ci occupammo di questo argomento, tuttavia è sempre utile ricordare al Governo, che allorquando un paese non ha le vie di comunicazione nella quantità necessaria, tutte le altre disposizioni di legge rimangono infruttuose; ed è poi oggi utile aggiungere che con questa legge, mentre da una parte si vuole avere il vanto di accordare una diminuzione dell'imposta fondiaria, dall'altra parte s'intende costruire le strade, imponendo i contributi nelle spese, di un sesto alle provincie e di un sesto ai comuni.

Ma, se si delibera di ridurre l'imposta fondiaria, si cade in una flagrante contraddizione imponendo contributi nuovi che obbligherebbero ad aggravare la sovrimposta all'imposta fondiaria medesima.

Questa è una parte della legge che dovrebbe essere completata, perchè poco si fa con essa per la viabilità; ed anche quel poco lo si rende infecondo e di difficile attuazione, coll'imporre l'obbligo dei contributi delle provincie e dei comuni. Quando poi si noti che l'aggravamento dell'imposta fondiaria nelle provincie meridionali non dipende dalla elevatezza del contributo principale, bensì dalla elevatezza delle sovrimposte provinciali e comunali, appare tanto più

strano che si diminuisca la prima e si cerchi aggravare la seconda. E chi volesse fare un esame delle pubblicazioni statistiche concernenti le sovrimposte, troverebbe che precisamente appaiono nelle provincie del mezzodì le aliquote maggiori, perchè ai tempi dei tempi, allorquando mancavano allo Stato i mezzi per eseguire certe opere, il ministro di allora, che per tanti anni tenne il portafoglio del tesoro, ricorreva sempre allo stesso espediente; quello cioè di far pagare le spese ai comuni o alle provincie, perchè così non confessava al paese che si andava aumentando progressivamente il tributo fondiario il solo al quale possono ricorrere le amministrazioni provinciali. Quel sistema di finanza contribuì a preparare la *questione meridionale*.

Riguardo alla parte agraria veramente questa legge fa assai poco. Si intende autorizzare società anonime ad acquistare beni stabili, per cederli ai coltivatori, ripartendoli in lotti di quindici ettari ciascuno, e per costituire altrettante enfiteusi irredimibili.

Ora, se noi volgiamo lo sguardo al passato, troviamo che dal 1860 ad oggi furono emanate ben 50 leggi per l'affrancazione delle enfiteusi, e il Codice civile pur provvede perchè la proprietà fondiaria sia liberata da siffatti vincoli; anche la inchiesta agraria del Jacini concluse invocando la liberazione delle terre; finalmente sono trascorsi solo otto giorni dacchè il Senato approvò un disegno di legge avente per iscopo l'emancipazione della proprietà fondiaria da ogni vincolo e avente per titolo « cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali ».

Allorchè non si sa che cosa fare a beneficio della terra, si ricorre all'enfiteusi. È un metodo che serve a ingannare le popolazioni, che dipoi verrà condannato dai fatti. E basterebbe citare le eloquenti splendide relazioni del Mancini, del Pisanelli e del Conforti, specialmente concernenti le provincie meridionali, per dimostrare come il vincolo enfiteutico sia sempre stato un grave ostacolo allo sviluppo della agricoltura, e perciò condannato da una schiera dei più illustri giureconsulti, e dei più sapienti economisti.

Nè la suddivisione della terra in piccoli lotti di 15 ettari ciascuno, potrà mai essere un mezzo per creare la ricchezza campestre.

Per dare incremento all'agricoltura è necessario ricorrere a quelle trasformazioni che si

ottengono impiegando rilevanti capitali. Bisogna essere ignari dei principî dell'economia agraria, per credere che il frazionamento della proprietà valga a fecondare la terra. Abbiamo veduto in altri paesi, come in Posnania e in Algeria, anche per mezzo di società, coltivare fondi molto estesi, creando ammirabili tipi di cultura intensiva.

Il disegno di legge che ci sta dinanzi, come ha osservato l'onorevole relatore, non si occupa punto della questione del rimboschimento, come se questa non fosse di grave interesse per le provincie meridionali. Bisogna pensare che se si vogliono sistemare i torrenti non si può cominciare che dal rimboschimento; e in verità il Governo se ne occupa troppo poco. Basti il dire che, mentre nella legge del primo marzo 1888, portante disposizioni intese a promuovere il rimboschimento, è stabilito all'articolo 20 che, insieme con lo stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sia annualmente presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per il rimboschimento di cui nella legge stessa (e qui mi rivolgo direttamente all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio), questa relazione invece non è mai stata presentata, il che dimostra che nel suo Ministero si dimenticano le disposizioni raccolte nei pochi articoli di quella legge.

Naturalmente non si può far rimprovero al ministro attuale di questa mancanza che veramente non è di poco momento; ma è utile raccomandargli perchè provveda all'annuale presentazione delle relazioni sui lavori di rimboschimento, che valgano a tener informato il paese, ed a confortare l'animo di coloro, che alla creazione delle foreste attribuiscono grande importanza per l'avvenire d'Italia.

Molti altri argomenti dovrei toccare, ma il momento non mi pare opportuno, e mi limito perciò ad esortare caldamente il Governo, perchè voglia studiare nelle singole parti quali nuove disposizioni potrebbero essere opportune per dare maggior efficacia a questa legge; e perchè nell'applicare tutte le leggi concernenti la viabilità, i rimboschimenti, le bonifiche ed altri provvedimenti d'indole economica, procuri di fare in modo che nelle provincie meridionali e insulari siffatte leggi abbiano sollecita, energica e completa applicazione.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Io sento il dovere di dichiarare anzitutto che non abuserò della pazienza del Senato e mi restringerò a brevissime osservazioni. Avendo avuto l'onore di esporre come relatore il pensiero collettivo della Commissione, non posso rinunciare alla parola, come avrei voluto e come mi era proposto per economia di tempo, perchè è necessario dissipare un equivoco nel quale mi pare che ora ci troviamo ed in cui non vorrei cadesse il Senato, per un apparente disaccordo di vedute tra l'onor. Presidente nostro e noi maggioranza di Commissione, rispetto precisamente all'enfiteusi. Io credo che tutta la Commissione sarebbe venuta alla stessa conclusione alla quale è disceso il nostro onorevole Presidente, se fosse obbligatoria la divisione e la cessione in enfiteusi delle terre che la legge dà facoltà a costituende Società di acquistare, trasformare, fertilizzare e anche dividere fra coloni col sistema dell'enfiteusi a 15 ettari di estensione.

Ma non è così. Non è che la legge faccia obbligo di dare assolutamente in enfiteusi nè di frazionare a coltura suddivisa quelle terre che Società da costituire potranno acquistare dagli Istituti di emissione o da corpi morali; la legge dà facoltà a quelle Società di tenere, coltivare, affittare per conto proprio, rivendere in quella misura che crederanno, le terre acquistate; di suddividerle come potranno *ed anche di darle in enfiteusi*. Ed in vista di quelle porzioni che potranno andare assegnate ai coloni in enfiteusi, si modificano le disposizioni dell'istituto giuridico. In questi limiti noi abbiamo accettato come un beneficio l'innovazione; nel senso che in quei luoghi dove l'unico capitale disponibile sono le braccia, meglio è dare la terra in enfiteusi ed aiutare l'enfiteuta con credito agrario e con quelle sovvenzioni che le Società stesse sono autorizzate a fare, piuttostochè impedire la formazione della piccola proprietà. Con ciò neppure facciamo troppo assegnamento sulla piccola proprietà. Noi sappiamo pure che al giorno d'oggi l'avvenire economico di quelle regioni alle quali si rivolge la legge, come di qualunque altra non può esser riposto nello svolgimento della piccola proprietà. Questa è travagliata da una crisi grave quanto

quella della grande proprietà. Al giorno d'oggi con l'indirizzo industriale dell'agricoltura la piccola proprietà è destinata ad esser battuta; ma non per questo non potranno esserci molte famiglie le quali si gioveranno di questo stadio intermedio. E nella relazione noi pure abbiamo espresso il voto che rimangano le larghe plaghe riunite e sopra di esse si svolga l'azione delle potenti organizzazioni, le sole capaci di portare la nostra agricoltura al livello dell'agricoltura moderna.

Precisato questo punto, affinchè non si cada in equivoci sul carattere delle disposizioni della legge, io non ho per il resto che ad associarmi all'augurio ed alla richiesta del nostro illustre Presidente, che il Governo in tutto che sarà possibile e che da esso dipenda svolga la sua azione nel modo più energico per promuovere tutte le istituzioni e per dare vigorosa applicazione a tutte le leggi che mirano all'aumento ed al perfezionamento della produzione locale. Per ogni altro chiarimento mi rimetterò alla discussione degli articoli.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Riguardo all'enfiteusi bisogna consentire che le disposizioni di questa legge non produrranno nessun male; il principale effetto sarà quello di non produrne alcuno, fuorchè il disinganno.

Chiaro appare che chi dettò per primo siffatti articoli del disegno di legge, non conosceva abbastanza questa materia, nè aveva preso cognizione dei molti volumi della *Biblioteca dell'Economista* che ne trattano; perciò ignorava che l'enfiteusi fu creata in altri tempi per far coltivare i beni incolti.

Anche in Toscana se ne ebbero molti esempi. I beni della mensa vescovile di Pisa posti vicino a Cecina furono concessi in enfiteusi; ma qual era il fondamento di quell'enfiteusi? I terreni incolti si davano ad un canone tenuissimo, e allora i contadini mettevano in coltura i terreni, e facevano i maggiori sforzi per trarre da essi i maggiori frutti, abitando dapprima in semplici capanne come i selvaggi, finchè coi risparmi arrivarono a farsi la casetta. Tuttavia uno dei primi atti del dittatore Ricasoli fu quello di decretare l'affrancazione delle enfiteusi.

Quando invece le Società dovranno acquistare i fondi dai proprietari, i quali naturalmente

vorranno ritrarne un capitale corrispondente ai frutti che ora traggono dalle loro terre, tali Società, per avere un compenso delle somme impiegate, dovranno imporre canoni enfiteutici così elevati, che nessuno acquisterà i beni alle condizioni volute da questa legge.

Faccio poi osservare all'onorevole relatore che nell'art. 38 si legge un capoverso così concepito: « Il fondo non potrà essere di una estensione superiore ai 15 ettari ».

CAVASOLA, *relatore*. Ma può venderlo anche di 1000!

CADOLINI. Sta bene; ma rispetto all'enfiteusi è stabilito l'obbligo di non superare questa superficie, ed è stabilito in termini categorici, nè vedo come si possa supporre altrimenti; mentre, come dimostrò l'esperienza, è un obbligo che può dirsi un vero errore economico e sociale.

Promuovere la divisione della proprietà in taluni luoghi sarà utilissimo; ma perchè mettere questo limite della superficie di 15 ettari, la quale non può attirare il capitale e neppure varrà ad attirare il contadino? Se vuoi far risorgere l'agricoltura, convien chiamare tre elementi: il capitale, l'intelligenza e il lavoro. Questi tre elementi non li create con la suddivisione in lotti di quindici ettari nè con le enfiteusi ai poveri contadini.

Pare incredibile che siffatti articoli della legge abbiano avuto l'adesione di economisti eminenti. È proprio vero che la politica accieca la scienza.

Io non aggiungo altro e concludo che questi articoli non produrranno alcun effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Gli onorevoli senatori che hanno parlato hanno in genere approvato tutto il progetto; nessuno ha proposto emendamenti al progetto medesimo, e quindi ciò ha reso assai semplice il compito del Governo. Solo il senatore Manassei ha quasi lamentato che il progetto nella sua relazione e così come fu preparato non avesse dati e dimostrazioni sufficienti per giustificare come si introducessero a favore delle provincie del Mezzogiorno benefizi e vantaggi non estesi ad altre provincie.

Ma a lui ha risposto anticipatamente l'onorevole senatore Arcoleo, il quale ha giustamente osservato, come questo punto non avesse

bisogno di ampie dimostrazioni dal momento che vi è, si può dire, in tutto il paese un comune consenso nell'ammettere l'esistenza di una questione meridionale, nel riconoscere che le provincie del Mezzogiorno nel loro complesso si trovano in condizioni economicamente assai più infelici che non quelle del resto d'Italia.

Si potrà disputare se sia o l'uno o l'altro dei vari elementi che costituiscono la ricchezza di un paese e la sua prosperità economica che facciano là maggiormente difetto, ma non vi può essere il menomo dubbio che considerate nel loro insieme queste provincie sono quelle dove vi è maggior deficienza di quegli indici che rappresentano quello stato di civiltà economica a cui si sono già elevate quasi tutte, o almeno in gran parte, le altre provincie d'Italia.

Soprattutto manca ivi l'indice più sicuro costituito dall'affluenza dei capitali, affluenza che crea veramente la produzione, che crea la giusta remunerazione della mano d'opera, che è primo coefficiente della formazione della ricchezza; ed è argomento di sorpresa, per esempio, allorché si esaminano le condizioni della vita industriale del Mezzogiorno il verificare (come ho verificato io quando feci i confronti tra lo stato economico ed industriale del Mezzogiorno con quello delle altre provincie che pretendevano un eguale trattamento) il verificare la quasi assoluta mancanza in tutte le provincie del Mezzogiorno di aziende industriali e commerciali condotte da Società anonime. Sopra 23 provincie comprese nel progetto, in 14 o 15 non esiste una Società anonima che abbia la gestione della più piccola azienda industriale; questo è il segno più sicuro e più doloroso della mancanza di affluenza di capitali poichè questi si accumulano, e fanno prosperare le varie zone di territorio di un paese, appunto riunendosi e organizzandosi sotto forma di Società anonima. Quindi a ragione rilevava il senatore Carafa D'Andria che nelle provincie meridionali vi sarebbe soprattutto bisogno di una vita di affari, (da non confondersi con l'affarismo) e rilevava il senatore Arcoleo che più che pagar meno sarebbe necessario lavorare di più, produrre di più, e possedere di più, anche se su questa maggiore ricchezza si dovessero poi pagare tutte quelle imposte che ora si vogliono sgravare.

Circa le osservazioni che furono fatte sui dettagli del progetto e sulle particolari disposizioni di esso ho pochissimo da dire. L'onorevole senatore Arcoleo ha parlato dell'art. 2 relativo all'esonero delle case rurali, ed egli non ha fatto altro che mettere in maggior luce quelle ragioni di esitazione che ebbe il Governo quando, fermatosi dapprima sul pensiero di entrare in questa via di esonerare le case rurali, comprese che era una via che l'avrebbe portato troppo lontano nei riguardi della spesa e che si trattava di un progetto che richiedeva delle disposizioni di lunga indagine prima di essere attuato. L'onor. Arcoleo mise nello stesso tempo in luce le ragioni per cui il Governo si oppose con ogni forza all'adozione di questo emendamento. E quando, ad onta della opposizione del ministro delle finanze, la Camera l'adottò, il Governo ritenne suo dovere di fare il possibile per riprendere il terreno perduto proponendo l'articolo 83, che richiama la questione per un nuovo esame davanti al Parlamento.

E su questo punto credo che sia bene seguire la cauta riserva dell'Ufficio centrale che dice che sarà il caso di occuparsi di questo argomento quando verrà in esame il progetto di legge destinato a stabilire i termini ed i limiti della adozione di questo provvedimento, termini e limiti che dovranno essere circoscritti e severi. Mi basterà ricordare al riguardo, come l'onor. presidente del Consiglio abbia giustamente notato nell'altro ramo del Parlamento, che questa disposizione di esenzione di poche righe, adottata, ad onta della nostra opposizione, dalla Camera, contiene parecchi evidenti errori tecnici; errori a cui si aggiungerebbero le gravi conseguenze e le perturbazioni che la sua attuazione porterebbe nell'assetto dei bilanci comunali e provinciali. Queste furono le ragioni per cui ci opponemmo vivamente a quella disposizione, e per cui procederemo con ogni cura quando si tratterà di deliberare sul progetto che deve determinarne i limiti e le esplicazioni. E la nostra cura, la nostra prudenza nel procedere in questa via saranno tanto maggiori in quanto che si tratta di una riforma che sarebbe indubbiamente assai onerosa. Ora noi sentiamo da ogni parte domandare, circa le modeste disponibilità del bilancio dello Stato, che siano impiegate in tanti modi diversi; l'uno vuole uno sgravio sul sale, l'altro sul

petrolio, un altro sullo zucchero, molti sulle case rurali, mentre naturalmente con pochi metri di panno non si può fare che un abito solo.

L'onorevole Cadolini, ed anche la relazione dell'Ufficio centrale hanno fatto riserve sulla disposizione per la quale nel presente disegno di legge si è stabilito un limite circa all'imposizione delle sovrimposte da parte dei comuni e delle provincie. Il concetto che ha guidato la determinazione di questo limite, e ci ha consigliati a mantenerla fu questo, che dal momento che una delle basi del progetto in esame consisteva nello sgravio del 30 per cento ai proprietari dei terreni, è sembrato cosa opportuna far sì che questo sgravio, consentito dal Governo, non potesse essere ripreso per altra via dai Corpi locali e così il risultato del beneficio dell'abbuono che la legge voleva consentire ai singoli proprietari, fosse reso nullo.

La relazione della Commissione parla anche delle disposizioni relative ai tributi locali, ed osserva che dal momento che si modificano le norme di procedura per questi tributi locali, sarebbe stato opportuno di farlo per provvedimento generale per tutta Italia. Devo però avvertire che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge, presentato dal mio predecessore onorevole Majorana, riguardante il riordinamento dei tributi locali. Il Governo si è riservato di vedere qual seguito dovesse avere questo progetto, e se non fosse quindi conveniente di modificare questo assetto dei tributi locali in qualche cosa di più sostanziale che non sia la semplice procedura; in quella occasione si vedrà se non sarà il caso di regolare con norme uniformi in tutto il Regno, anche la procedura.

L'onorevole Manassei ha presentato un ordine del giorno firmato anche dai senatori Morandi e Fabrizio Colonna, circa la questione dell'acceleramento del catasto nelle provincie che non siano a catasto accelerato, e che non appartengono a quelle contemplate in questo disegno di legge.

Effettivamente, riguardo a queste 28 provincie, non vi è nessuna norma precisa la quale determini come si debba procedere nel successivo ordine dei lavori catastali; questa è una materia che è, diremo così, abbandonata all'apprezzamento ed al prudente arbitrio del Governo; non vi è perciò nessuna difficoltà, in

massima, ad accettare l'ordine del giorno dell'onor. Manassei, il quale chiede un disegno di legge che determini le norme e i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nella adeguata distribuzione dei lavori catastali; non vi è nessuna difficoltà ad accettare che si stabiliscano delle norme generali per regolare l'andamento dei lavori in queste provincie per le quali non vigono disposizioni di legge speciali per l'acceleramento del catasto.

Devo però avvertire che già vi è una disposizione portata dalla legge 8 luglio 1904, la quale stabilisce che si deve procedere allo acceleramento dei lavori in tutti quei circondari in cui i due terzi dei comuni lo domandino. In realtà però si è verificato che i circondari sono poco alacri, poco vigili a far valere questo loro diritto, e quindi potrà essere il caso di studiare se non vi possa essere qualche altro modo di rimetterli in tempo, ciò tanto più in quanto questa legge del 1904 è applicabile solo in quanto i lavori siano stati incominciati in ciascuna provincia; ed in molte provincie non sono ancora incominciati. Ripeto però che non ho difficoltà di accettare questo concetto che riserva al Governo di fare le proposte opportune per regolare l'ordine dei lavori del catasto.

L'ordine del giorno dell'onor. Manassei domanda anche che sia ordinato che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che possiedono già il catasto colle mappe geometriche e ciò per rendere più spedito il lavoro e procedere al più presto possibile al riordinamento della imposta fondiaria.

Noi tutti crediamo certo che la legge del catasto ed i procedimenti relativi abbiano bisogno di qualche ritocco, di qualche semplificazione e ciò dicendo non faccio che confermare ciò che ebbe già a dire, in occasione della legge per le Calabrie qui in Senato, il mio collega Majorana.

Effettivamente anche per questa parte riconosciamo che qualche cosa vi è da studiare e da fare.

Circa la parte dell'ordine del giorno in cui si domanda che vengano utilizzate le mappe geometriche in quelle provincie che le possiedono, essa si può in massima accettare, ma però devo fare le mie maggiori riserve sull'ap-

plicabilità, sull'utilizzazione di queste vecchie mappe geometriche.

Io appartengo a quelle provincie dove vi erano le migliori mappe geometriche, al Lombardo Veneto, e queste mappe erano anche ben tenute, ma quando abbiamo cercato di servircene nel catasto accelerato si è veduto che male si adattavano al presente ed è stato necessario aggiornarle tutte; ed aggiornandole si è fatto una spesa e si è speso un tempo non meno breve di quello che si sarebbe perduto se si fosse dovuto rifarle per intero *ex novo*.

Ciò però non toglie che in alcune provincie queste mappe geometriche si possano in qualche parte utilizzare, ma questa utilizzazione va intesa e l'accetto colle dovute riserve. Detto ciò non ho difficoltà, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Manassei.

MELODIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. È naturale che io dichiaro che non parlo affatto qui come membro della Commissione speciale, ma le osservazioni e le risposte dell'onorevole ministro delle finanze sull'ordine del giorno proposto dal senatore Manassei mi obbligano a fare una domanda.

In quest'ordine del giorno è chiesta la precedenza per le 28 provincie che non godono dei vantaggi del 30 per cento. Ora queste provincie che hanno il vantaggio del 30 per cento, dirò così collettivamente, non hanno affatto il grande e l'assoluto vantaggio che la legge del 1886 deve loro dare, qual'è la perequazione. Ora io capisco perfettamente la prima dichiarazione dell'onorevole ministro quando ha detto che l'Amministrazione è giudice nel fare questa distribuzione, ma quando dichiara di accettare l'ordine del giorno che fa preferire le 28 provincie a tutte le altre nella compilazione del nuovo catasto, mi permetto di pregarlo di tener conto dei diritti di tutte le altre, non parendomi giusto il ritardo al quale dovranno sottostare le provincie che non appartengono alle 28 delle quali si parla nell'ordine del giorno presentato dall'onor. Manassei.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Non avrei

accettato l'ordine del giorno del senatore Manassei se avesse il significato che gli dà l'onorevole Melodia. Con esso si domanda invece soltanto che le 28 provincie partecipino il più presto possibile ai benefizi del riordinamento dell'imposta fondiaria. Si domanda un acceleramento relativo, che non implica precedenza su nessun'altra di quelle provincie per le quali un'anticipazione è stata formalmente prescritta. Non ho del resto nessuna difficoltà a dichiarare che intendo accettare l'ordine del giorno unicamente in questo senso.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. S'intende adunque senza nessuna specie di precedenza accordata sulle altre provincie. In questo senso non ho allora nulla da dire.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. La risposta data dall'onorevole ministro ha prevenuto quella che avrei voluto dare io. Il significato del mio ordine del giorno non è affatto di dare la precedenza alle 28 provincie sopra quelle altre che non hanno ancora il catasto. Il mio concetto è quello di escludere assolutamente ogni privilegio e mettere tutte a condizioni eguali quelle che non hanno il catasto e poi stabilire con legge il modo, onde i lavori siano ripartiti con eguaglianza e con distribuzione equanime.

Avendo la parola, ringrazio vivamente l'onorevole ministro, anche a nome dei colleghi firmatari, della benevola accoglienza fatta al nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Cadolini ha richiamata la mia attenzione sulla omessa presentazione al Parlamento delle relazioni annuali dei lavori di rimboschimento. Se le disposizioni della legge del 1888 da lui rievocate lo prescrivessero, mi darei cura di provvedere.

Durante questa breve discussione si è anche accennato ad altri più vitali bisogni, ad altre non meno gravi cagioni di malessere delle popolazioni agricole ed in specie di quelle delle provincie del Mezzogiorno e delle isole. Si potrebbe convenire con quegli autorevoli oratori

nel giudizio sul modesto ausilio che offrono, non dirò al rifiorimento per non ripetere una parola contro la quale si sono appuntati gli strali dell'onor. Arcoleo, ma a dare nuovo impulso e vigore all'agricoltura meridionale.

Ma col tempo che incalza e preme non farei cosa opportuna prolungando la discussione, allentato dal vasto e complesso problema e da alcune notevoli parti di esso, come l'argomento delle sistemazioni idrauliche e delle irrigazioni, alle quali accennò l'onor. Arcoleo, con l'arguta osservazione che la mancanza di provvedimenti intorno ad esse rende la legge asciutta.

Le considerazioni notevoli, svolte con tanta competenza, e spero non invano, i consigli autorevoli per fare opera salutare e feconda nell'interesse dell'agricoltura nazionale, non debbono farmi dimenticare che non vi ha dissenso sull'opportunità politica di pigliare tale quale è il disegno di legge e di non ritardarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io spero che il Senato vorrà riconoscere come il Gabinetto che ha avuto l'onore di presentare a questa Camera Alta il presente disegno di legge abbia sicuramente ampliato il primitivo disegno di legge che fu presentato alla Camera dei deputati, poichè mentre il titolo 5° (e rispondo così all'onor. Cadolini) non conteneva che una sola disposizione relativa alle tramvie, il titolo 5° del disegno di legge da noi emendato e che ha ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, contiene disposizioni che meriteranno, io spero, il plauso del Senato, relative alla viabilità ordinaria, al servizio degli automobili e al mutamento di classifica delle strade presentemente a carico delle provincie. L'onor. senatore Arcoleo si è doluto che non vi fossero disposizioni relative alle opere idrauliche. L'onor. senatore Cadolini si è doluto che tutto il problema che riguarda la viabilità ordinaria non sia stato contemplato. Ebbene, io prego l'onor. Cadolini e l'onor. Arcoleo di considerare che già un gran passo abbiamo fatto, e che il problema non è, a nostro giudizio, in alcun modo esaurito. Ciò che si chiede ha indubbiamente un grandissimo fondamento di ragione, anzi non esito a riconoscere che il sistema delle nostre opere idrauliche è per alcuni ri-

spetti iniquo perchè nega il concorso dello Stato proprio nel caso nel quale l'opera sua dovrebbe essere più vigile e più ampia.

Ma di una riforma fondamentale come questa non si poteva fare parola in occasione di un disegno di legge come il presente.

Noi ci siamo invece preoccupati subito del fatto che vi erano ancora nel nostro paese molti comuni assolutamente fuori del consorzio civile, non allacciati nè da strade rotabili nè da ferrovie, sforniti quindi di ogni mezzo di viabilità e di comunicazione. Questa condizione di cose affligge non soltanto il Mezzogiorno e le isole, ma anche una parte dei comuni alpini assolutamente isolati dal mondo. Infatti da una rapida inchiesta da me ordinata è risultato che vi sono da costruire nell'Italia settentrionale 340 chilometri, 600 nell'Italia centrale, 233 nella Sicilia, 53 nella Sardegna, ed inoltre 119 chilometri di strade ordinarie rotabili per comuni che ancora non posseggono nessun'altra strada.

Ora ci è parso nostro dovere compiere ed ampliare il disegno di legge precedentemente presentato dal Gabinetto Sonnino, innanzi tutto provvedendo a rimuovere questa condizione di cose non degna di un paese civile e di un popolo forte dopo 46 anni di vita unitaria.

La spesa è prevista in diciotto milioni di lire, ma essa non graverà interamente sullo Stato. Ne abbiamo lasciato un sesto a carico delle provincie ed un altro sesto a carico dei comuni. Ma ritenga l'onorevole senatore Cadolini che anche questa distribuzione della spesa non ritarderà in alcun modo il compimento delle opere, poichè il progetto stabilisce che queste siano compiute dallo Stato e che soltanto, dopo compiuto il collaudo, si chiegga alle provincie ed ai comuni il loro contributo in ragione di un sesto per ciascuno della spesa. Sono quindi dodici milioni a carico dello Stato e sei a carico delle provincie e dei comuni. E ciò è stato fatto specialmente con l'intento che i comuni siano cointeressati e che sentano anch'essi l'onere della costruzione per evitare la corsa al pallio che tante volte si è verificata a carico del pubblico erario.

Certo il problema della viabilità non è così esaurito. Vi sono ancora strade di serie da costruire, strade da mantenere, tutte. Anche il problema della manutenzione delle strade - ho

avuto l'onore di dirlo già altra volta a questa alta Camera - è problema di importanza capitale, poichè molti comuni hanno costruito bensì le strade obbligatorie in forza della legge del 1868, ma purtroppo, dopo essersi rovinati e gravati di debiti, dopo aver tagliati i loro boschi, e alienati altri beni patrimoniali, si sono trovati nella assoluta impossibilità di mantenere le strade costruite, onde su di esse ora cresce l'erba e si può dire che bisognerebbe ricostruirle da capo.

Questo problema si coordina ad un altro cui accennarono già il senatore Cadolini ed il relatore, il problema cioè delle strade vicinali.

Anzi l'onor. relatore disse: Noi non sappiamo quali siano stati i risultati degli studi fatti in proposito dalla Commissione appositamente nominata. Gli studi furono compiuti fin dal 1903; la Commissione era presieduta da un illustre giurista, membro di questo alto Consesso, il senatore Oronzo Quarta: essa presentò un progetto di legge su questo argomento, progetto che non è stato ancora discusso nè presentato alla Camera ed al Senato, ed io non posso nascondere che ho qualche dubbio intorno al concetto organico da cui mosse la Commissione. I membri della Commissione dicono: Abbandonata la dottrina che le strade vicinali siano quelle *collatae ex agris privatorum*: si debbono fare invece due categorie, l'una comprendente le vie vicinali, che mettono capo a strade nazionali e provinciali, l'altra comprensiva di tutte le altre. E così per le une, come per le altre, così per quelle gravate, come per quelle non gravate da servitù pubblica, si deve ammettere l'obbligo del consorzio e del contributo dei comuni. Il Senato comprende che questo nuovo ordinamento si deve considerare con molta ponderazione.

Il Consorzio coattivo, perfettamente ammissibile per le strade soggette a servitù pubblica non pare altrettanto ammissibile per le strade vicinali private; lo stesso deve dirsi pel contributo dei Comuni.

Ho già preso l'impegno davanti all'altro ramo del Parlamento di presentare un disegno di legge a questo riguardo; questo impegno ripeto ora innanzi al Senato e prometto che in breve tempo lo adempirò.

Non ho quindi altro da dire intorno a questo progetto.

Non mi resta altro che congratularmi della unanimità dei consensi, e me ne rallegro perchè questa è legge di fraternità nazionale.

Lasciamo stare il risorgimento, non si tratta di morti, si tratta bensì di una gran parte della patria italiana che ha sopportato per secoli gli Aragonesi, i Spagnuoli, i vicerè ed i Borboni, e che purtroppo, dopo questa secolare oppressione, ha perduto molta parte della sua meravigliosa energia.

Questo, come diceva il duca d'Andria, è il giusto senso, è il vero significato del presente disegno di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io non dubitavo delle intenzioni del ministro dei lavori pubblici; non dubitavo che egli si sarebbe energicamente occupato dello sviluppo della viabilità, ma io desidererei sapere come si possano conciliare in questa legge le due indicate disposizioni, l'una che vieta di aumentare la sovrimposta fondiaria, e l'altra che obbliga le provincie a contribuire alla costruzione delle strade. La provincia dovrà, per dare il contributo, aumentare la spesa e perciò (non avendo altro cespite di entrata) dovrà aumentare la sovrimposta fondiaria, mentre l'altro articolo gliene fa divieto.

È una contraddizione tanto grave che richiede un ulteriore provvedimento.

L'onorevole ministro dichiarava testè che ha fatto fare una inchiesta dalla quale è risultato che occorrono tanti chilometri di strade per una spesa di 18 milioni.

Io prego l'onorevole ministro di far rivedere questa inchiesta perchè, se prendiamo l'ultima statistica pubblicata 5 o 6 mesi fa sulla viabilità generale del Regno, se esaminiamo e confrontiamo lo sviluppo delle strade in alcune provincie con quello di altre, si vede che occorrono ben più delle centinaia di chilometri accennate dal ministro; si tratta di migliaia e migliaia di chilometri per completare la viabilità. La statistica pubblicata parla chiaro: vi sono parecchie provincie dell'alta Italia nelle quali la viabilità complessiva di strade comunali, provinciali e nazionali, arriva e anche supera un chilometro per ogni chilometro quadrato di superficie, mentre in alcune provincie

del Mezzodì e delle Isole non vi è neppure la quarta parte di questo sviluppo di strade.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà rifare la utile inchiesta con un criterio più comprensivo. Imperocchè, mentre l'onor. Arcoleo non vorrebbe si parlasse di risorgimento, il compimento della viabilità è proprio quello che produrrà il risorgimento economico di quelle provincie.

Quando si sarà ottenuto il compimento delle reti stradali, i capitali correranno a far rifiorire l'agricoltura, ma senza di quello, le Società di cui parla il disegno di legge, non andranno certamente a coltivare i terreni, che esse non potranno neppure visitare, perchè inaccessibili alle carrozze.

È necessario, è doveroso non illudersi nè illudere le popolazioni, bisogna procurare di vedere lontano più che si può.

Allorchè *le provincie meridionali avranno un chilometro di strada per ogni chilometro quadrato di superficie, il risorgimento a vita novella sarà loro assicurato.*

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.*
Il senatore Cadolini mi diceva che per compiere la rete stradale del Regno occorre un numero di milioni assai maggiore di quello da me accennato. Ma io credevo di aver chiaramente detto quale era il pensiero mio.

Noi non ci siamo già proposti con quei pochi articoli scritti nel disegno di legge di risolvere la grande questione stradale di tutto il Regno.

Lo sappiamo tutti con la maggiore precisione desiderabile, dalla relazione pubblicata non ha guari dal Ministero dei lavori pubblici, che vi sono ancora tante strade di serie da costruire, che occorreranno molti e molti milioni per compierle. Ma noi qui ci siamo proposto un quesito più semplice, sebbene più grave e più urgente, cioè il modo di venire in soccorso di quei comuni che sono fuori del consorzio civile, poichè questo credemmo che fosse il primo dovere del Governo.

Ciascun giorno ha il suo affanno.

Quando noi abbiamo veduto che ci sono 135 comuni nell'Italia settentrionale, 20 nell'Italia centrale, 28 nella meridionale, 7 in Sicilia e 13 in Sardegna, cioè 203 comuni del Regno fuori

del consorzio civile, ci è parso questo il primissimo nostro dovere da compiere.

Si capisce che ciò non ci assolve dal debito di compiere quanto prima si possa la rete stradale nazionale. Questo è un problema che richiederà la nostra cura, ma non potevamo risolverlo ora.

Il senatore Cadolini ci ha accusato di contraddizione: ha detto che da un lato l'art. 2 vieta di eccedere la sovrimposta e segna limiti e dei freni prima non esistenti, mentre poi si vuole addossare ai comuni un sesto della spesa delle strade.

L'onor. senatore Cadolini deve tener conto di questa considerazione che ho già fatta presente al Senato, che cioè il disegno di legge non richiede il previo stanziamento e il previo pagamento dei contributi delle provincie e dei comuni ma invece l'art. 56 dispone così:

« Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle provincie ed ai comuni interessati per il rimborso all'Erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco ».

Come vede il senatore Cadolini, le strade saranno costruite dallo Stato, ma, dopo il collaudo, verrà ripartita la spesa fra lo Stato per quattro sestimi, la provincia per un sesto ed il comune per l'altro sesto, e la somma sarà pagata in venti annualità.

Più larghi di così non potevamo essere.

D'altra parte prego l'onor. senatore Cadolini di considerare che per le regioni che forse sono le più povere di tutte le regioni italiane e cioè per la Basilicata e per la Calabria si è provveduto con leggi speciali addossando allo Stato tutta quanta la spesa. Non abbiamo creduto di seguire per tutto il Regno lo stesso sistema seguito per la Calabria e per la Basilicata, per interessare i comuni nella spesa perchè essi non ci richiedessero strade con grandi opere d'arte, ma strade che corrispondessero ai bisogni delle popolazioni senza tante amplificazioni.

Noi Italiani quando si tratta di stazioni ferroviarie vorremmo un monumento, vorremmo strade per le quali passi il carro del trionfo.

tore: a me sembra giunta l'ora di seguire criteri più pratici.

CADOLINI. Domando la parola. (*Mormorii*).

PRESIDENTE. La via lunga ci sospinge, ma non voglio impedirle di parlare.

CADOLINI. L'articolo citato dal ministro attenua gli effetti della contraddizione; ma questa rimane sempre, perchè rimane il fatto che, per dare il contributo, le provincie, presto o tardi, dovranno decretare l'aumento della sovrapposta, mentre un altro articolo della legge vieta qualsiasi aumento della sovrapposta medesima.

FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E. Io aveva chiesto la parola solo per una raccomandazione semplicissima, ma che mi sembra di molta importanza.

È un germe che a me pare necessario di mettere in questa legge.

Ho seguito la discussione intorno all'enfiteusi.

Non è cosa nuova. Vedo al banco del Governo due egregi amici che fecero parte della Commissione del 1893 sui contratti agrari dove fu discussa a lungo la questione delle enfiteusi e ne furono pesati i pro e i contro, senza venire ad una conclusione che riunisse il voto di tutti; ed anche oggi mi pare che fra il Presidente della Commissione e il relatore rimanga qualche cosa d'incerto intorno all'opportunità di questo ripristinamento dell'enfiteusi.

Non vedo invece accennato un altro metodo per la creazione della piccola proprietà che si potrebbe forse con opportuna modificazione introdurre qui. Il metodo di cui parlo è la vendita del terreno alle stesse persone in favore delle quali si vorrebbe ripristinare l'enfiteusi, con ammortamento rateale del prezzo, in cinquant'anni.

CAVASOLA, *relatore*. C'è.

FAINA E. Non mi pare: se invece di concedere ad una famiglia di contadini 15 ettari di terreno in enfiteusi, glieli venderete con le stesse clausole e patti speciali indicati nell'art. 38; ma con l'ammortamento rateale in 50 anni, e qualche privilegio, quale sarebbe quello della esenzione della imposta di ricchezza mobile sulla somma mutuata, avrete facilitata, e di molto, la creazione della piccola proprietà.

Tutti sanno che oggi il prezzo corrente delle cartelle fondiari delle Casse di risparmio di Milano, San Paolo di Torino, ecc., con l'interesse del 3 e mezzo per cento, è alla pari, ed il mutuatario che ha contratto un mutuo estinguibile in 50 anni paga annualmente L. 4.86 per ogni 100 lire di capitale mutuato, compreso l'interesse del 3 e mezzo per cento, tassa di ricchezza mobile, diritti erariali di commissione ed ammortamento: se levaste i 50 centesimi di ricchezza mobile e i diritti erariali, si potrebbe ridurre la quota da pagarsi annualmente al 4 per cento. Il 4 per cento sul valor capitale di un terreno da bonificarsi non è somma così forte da superare notevolmente il canone enfiteutico relativo, nemmeno in casi speciali, mentre generalmente gli resterebbe inferiore.

Non è una proposta che presento, nè un ordine del giorno; ma siccome è stato già detto che da qui a novembre si faranno degli studi per modificare opportunamente la legge (ne ho inteso parlare a proposito della seconda parte dell'articolo secondo e dell'art. 83), mi pare che fra questi studi si potrebbe comprendere anche quello da me accennato, e, senza bisogno di risuscitare i morti, sostituire alla enfiteusi una forma più moderna, che ha dell'enfiteusi tutti i vantaggi senza gl'inconvenienti.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La riforma suggerita dall'onor. senatore Faina è certamente degna di ogni considerazione, sicchè non esito a promettere che ne farò argomento di studio, senza impegni, ed è facile intenderlo, per una determinata e prestabilita soluzione. Anche intorno all'istituto dell'enfiteusi, quando si tratterà di legiferare relativamente a questo istituto giuridico, si dovrà far tesoro delle autorevoli opinioni oggi espresse.

Intanto devo osservare che il disegno di legge si propone uno scopo circoscritto entro più modesti confini, poichè consente solo e regola alcune concessioni enfiteutiche sopra determinati terreni. È uno fra i vari mezzi che si tentano per arrivare alla voluta trasformazione agraria del Mezzogiorno continentale e delle isole, e siccome è facoltativo e non è tassativamente prescritto,

così potrà essere usato là dove lo rendano proficuo le condizioni agricole e i bisogni economici locali. È un esperimento che non conviene condannare *a priori*, tanto più che non esclude altre forme di contratti. Meno preclude l'adito a ricercare e studiare se non torni vantaggiosa quella additata oggi dall'onor. senatore Faina e della quale, lo ripeto, farò tema di studio tanto più volentieri, in quanto io la presi in esame quando presentai, alcuni anni or sono, il disegno di legge sui patti agrari.

In quella occasione io mi valse del consiglio autorevole dell'onor. senatore Faina, il quale rammenta di certo che all'enfiteusi non assegnai in quella mia proposta legislativa un posto notevole; solamente proposi che fosse regolata rispetto al termine di affrancamento. Invece diedi la preferenza al contratto di miglioria, nel quale, se non può dirsi che si contiene in una certa qual guisa il germe della forma di contratto al quale l'onor. senatore Faina ha accennato, sarebbe stato di certo un avviamento verso la più radicale da lui proposta.

Senza aggiungere altro, do all'onor. senatore Faina e al Senato l'assicurazione che la farò oggetto di studio e di serio e ponderato esame.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, il Senato deve pronunciarsi sull'ordine del giorno Manassei, Morandi e Colonna del quale ho già dato lettura.

Domando al Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato. Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(E appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Coloro che intendono di approvare quest'ordine del giorno, accettato in massima dal Governo, favoriscano di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa e prego i signori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge sul Mezzogiorno.

Rileggo gli articoli per porli in votazione.

TITOLO I.

Disposizioni tributarie.

Art. 1

Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.

Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sarà conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.

Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.

Le provincie e i comuni che abbiano già raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale.

Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.

Ogni disposizione contraria è annullata.

(Approvato).

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1907 i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali a termini del-

l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, saranno esenti, oltrechè dalla imposta sui fabbricati alla quale si trovassero indebitamente soggetti, anche dalla imposta sui terreni.

Le quote d'imposta terreni sgravate andranno in diminuzione del contingente.

Saranno del pari considerate come rurali, ed esenti dall'imposta fondiaria, quelle case le quali, site in centri abitati, servano di personale abitazione e sieno proprietà di contadini, i quali provino tale loro qualità.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concesso per un quadriennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli opifici attualmente esistenti che si ampliassero o si trasformassero non si potrà per il decennio o per il quadriennio di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati e saranno esentate dalla imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

(Approvato).

Art. 5.

Per i precedenti articoli 3 e 4 nulla è innovato a quanto sullo stesso argomento dispongono le leggi 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata, e 8 luglio 1904, n. 351 per la città di Napoli.

(Approvato).

TITOLO II.

Credito agrario.

Art. 6.

In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sarà istituita una cassa provinciale di credito agrario.

Alla formazione del capitale di ciascuna cassa provinciale di credito agrario verrà destinata una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dallo Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Per la cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla è innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.

(Approvato).

Art. 7.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva cassa di credito agrario.

Per le provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in

parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.
(Approvato).

Art. 8.

Le casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio.

La gestione di tali casse verrà assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da sè, dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia, rimanendo escluso, per i due istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall'ordinamento bancario vigente.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle casse provinciali di credito agrario verranno stabilite e modificate mediante decreti reali da emanarsi; su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udite le direzioni dei due Banchi e il Consiglio di Stato.

Il regolamento dovrà essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Monti frumentari, delle Casse e Società agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e da Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile

i redditi che provengono alle Casse provinciali, a Monti frumentari, alle Casse e Società agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni a cui sono autorizzati.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di Credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Alle Casse predette è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

La disposizione di cui nel primo comma di questo articolo è applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.

La disposizione di cui nel terzo comma di questo articolo è applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.

(Approvato).

Art. 10.

Il locatore o sub-locatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verrà misurata asciutta e non potrà convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

La qualità da restituirsi dovrà essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potrà convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualità) la così detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualità realmente sussista.

La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovrà eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto, il locatore dovrà prelevare le sementi ed eventuali interessi sul Monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potrà prelevarsi sulla parte spettante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

Ogni patto contrario al disposto del presente articolo è nullo.

(Approvato).

Art. 11.

Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantità non superiore ai due quinti del fitto convenuto per l'annata.

L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed è limitato ai periodi dei lavori agricoli.

Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potrà superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese, computando la frazione di mese per mese intero.

La restituzione dovrà eseguirsi al raccolto.

Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovrà eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato più vicino, al momento del raccolto.

Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione: nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.

Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel comma primo del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.

(Approvato).

Art. 12.

Nel contratto di locazione di fondi rustici a forma di partecipazione al prodotto in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino e sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto dividendoli ratealmente secondo l'urgenza.

Il soccorso sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia colonica che per necessità di contratto o di fatto, lavorino il fondo

locato, compresi nel numero le mogli dei lavoratori ed i figli minori che abbiano età superiore ai due anni.

Quando per necessità di contratto o di fatto la famiglia colonica debba lavorare per la intera annata sul fondo locato, il massimo del soccorso potrà ammontare ad un quintale e mezzo di grano per persona adulta e chilogrammi 75 per fanciulli da 2 a 14 anni, purchè la cifra complessiva non superi i due quinti del valore della parte colonica d'una annata media.

Quando il contadino sia debitore verso il locatore per soccorsi precedentemente avuti e non restituiti al raccolto, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente al debito arretrato.

Quando di fatto o per contratto, tutta o parte della famiglia colonica abbia facoltà di lavorare fuori del fondo locato per una parte dell'anno, il soccorso verrà ridotto in proporzione. Se nel fondo locato si coltivino, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ragguagliando la quantità al valore.

È vietata la conversione in denaro.

Se esiste consuetudine di pagare sui soccorsi un interesse, questo non potrà convenirsi che in generi ed in misura non superiore alla sedicesima parte del soccorso prestato.

Nel contratto di partecipazione al prodotto e quando i cereali, legumi o tuberi somministrati a titolo di soccorso, sieno della natura stessa di quelli coltivati nel fondo, il locatore ritirerà al raccolto, sulla parte colonica, i generi suddetti nella medesima qualità e quantità, più gli eventuali interessi in natura. Qualsiasi compenso per differenze di qualità o valore è vietato.

Quando nel fondo non si coltivino generi usuali a quelli somministrati, o il relativo raccolto sia riuscito insufficiente, il locatore ritirerà sulla parte colonica una quantità di altri prodotti, che ragguagli *ad valorem*, i generi prestati (valutati come al 5° comma dell'articolo precedente), ed eventuali interessi in natura come sopra.

(Approvato).

Art. 13.

Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge i contratti di locazione e di sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno o dell'altro quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e questo sia destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili e abbia una superficie proporzionale a quanto può essere lavorato da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati, tenuto conto del genere di coltura e degli usi locali.

Sono eccettuati i contratti di mezzadria, purchè rispondano alle seguenti condizioni:

1° per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato al mezzadro e sua famiglia il lavoro sul podere mediante compartecipazione a tutti i prodotti del suolo e dell'alberatura industriale ed agli utili di tutte le industrie da lui esercitate;

2° oltre l'ordinaria coltivazione, non sia imposto al mezzadro che l'obbligo della manutenzione, restando le migliorie a carico del proprietario;

3° vengano fornite al mezzadro l'abitazione e le stalle occorrenti sul fondo locato, o almeno nella tenuta di cui il fondo fa parte.

Nei contratti di locazione a forma mista di fitto e partecipazione al prodotto, saranno applicate, in materia di somministrazioni o soccorsi, le disposizioni relative alla forma prevalente.

Le parti potranno stipulare quale delle due forme debba essere applicata.

(Approvato).

Art. 14.

Alle obbligazioni nascenti dagli articoli 10, 11 e 12 è applicabile, a favore tanto del locatore o sublocatore che del conduttore, il privilegio di cui all'articolo 1958, n. 3 e 4 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 15.

Il proprietario potrà adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta

somministrazione in danaro, ovvero in generi valutati al prezzo corrente al giorno della somministrazione, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di credito agrario od altri istituti locali.

(Approvato).

Art. 16.

Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza per ragione di materia. La decisione degli arbitri verrà inserita in un registro che sarà depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti alla nomina dell'arbitro, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale senza formalità di procedura e senza alcuna spesa.

(Approvato).

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto in tutte le provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo a cominciare dall'anno colonico 1907-1908.

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 saranno applicate dall'anno colonico successivo a quello in cui entri in funzione la Cassa di credito agrario nella provincia.

(Approvato).

Art. 18.

Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati aventi data certa avanti all'attuazione di questa legge.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni sui tributi locali.

Art. 19.

La tassa di famiglia o fuocatico, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, non potrà mai essere applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata in qualunque modo per determinarne il grado di imponibilità secondo i regolamenti locali, non ecceda:

L. 400 nei comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;

L. 600 nei comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti;

L. 800 nei comuni con popolazione fino a 50,000 abitanti;

L. 1000 nei comuni con popolazione oltre 50,000 abitanti.

Non potranno i comuni stabilire minimi non imponibili per la tassa di famiglia in cifre minori di quelle precedentemente indicate.

(Approvato).

Art. 20.

Potranno sempre i comuni stabilire minimi di imponibilità per la tassa di famiglia in cifre maggiori di quelle stabilite con l'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 21.

Il minimo non imponibile per la tassa di famiglia, di cui agli articoli precedenti, sarà sempre aumentato di una metà, quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedano il numero di quattro.

Sarà per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.

(Approvato).

Art. 22.

La graduazione della tassa di famiglia dovrà in ogni caso, e quindi anche nella tassazione per classi, essere tale che la misura percen-

tuale della tassa sull'entrata tassabile non sia nei gradi inferiori mai maggiore di quella che risulterà nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 23.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, contemplata nel n. 3 dell'art. 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà abolita e compenetrata in quella sul bestiame di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e agli articoli seguenti della presente legge.

L'applicazione del tributo per le bestie da tiro, da sella e da soma, giusta le disposizioni della presente legge, sarà fatta con le norme attualmente dettate dai regolamenti vigenti per la tassa sul bestiame in quanto non siano contrarie alla legge medesima.

Finchè i regolamenti provinciali non siano modificati in relazione alla presente legge, potranno i comuni conservare o deliberare norme speciali per l'applicazione del tributo alle bestie da tiro, da sella e da soma, in quanto non contraddicano alla legge ed ai regolamenti suddetti.

(Approvato).

Art. 24.

Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:

di due bovini od equini di specie armenizia;

di tre suini;

di cinque lanuti;

di due capre;

di un animale da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi posseda cumulativamente animali di non più di due delle specie sopra elencate.

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

(Approvato).

Art. 25.

Perderà il diritto all'esenzione il possessore, il quale conviva con persone legate a lui da

vincoli di parentela o di affinità, e possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per sè inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quello del possessore suddetto, il minimo in parola.

(Approvato).

Art. 26.

Sarà in facoltà dei comuni di accordare esenzioni dalla tassa sul bestiame più larghe di quelle previste dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

Sui reclami contro l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fuocatico, e sul bestiame pronuncerà in primo grado una Commissione, composta di quattro membri oltre il presidente, eletti dal Consiglio comunale con le norme stabilite dall'articolo 31 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164. La Commissione sarà presieduta dal Pretore del mandamento, al quale il comune appartiene; i membri eletti dal Consiglio saranno rinnovati ad ogni biennio colle norme stabilite dal citato articolo 31 della legge comunale e provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvederà il comune, al quale la Commissione stessa appartiene.

(Approvato).

Art. 28.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la Commissione, di cui all'articolo precedente; ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e colle stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 29.

Potranno reclamare alla Commissione di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e alle sovrimposte nel comune, di qua-

lunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa di famiglia, o fuocatico, o sul bestiame sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata, oltrechè al ricorrente, anche a colui, cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.

(Approvato).

Art. 30.

Sugli appelli dei contribuenti o dei comuni contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione contemplata nel precedente articolo 27, pronunceranno le Commissioni provinciali, istituite per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

(Approvato)

Art. 31.

Contro la decisione della Commissione provinciale in materia di tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e nei termini stabiliti per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

(Approvato).

Art. 32.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, potranno i comuni, nel solo caso che abbiano già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili, come sopra sta-

biliti per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere ad esigenze del loro bilancio. (Approvato).

Art. 33.

Entro il 31 dicembre 1906 le prescrizioni della presente legge, in quanto concernono le imposte locali, saranno introdotte nei regolamenti provinciali e comunali per l'applicazione delle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame in tutte le provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna; e vi avranno forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato sarà definitivamente riordinato il sistema tributario generale dei comuni e delle provincie.

Qualora prima del 1907 i detti regolamenti provinciali e comunali non fossero stati modificati in conformità della presente legge, le disposizioni di essa s'intenderanno senz'altro applicabili di diritto col 1° gennaio 1907, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Da questa data cesseranno di funzionare le Commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali, attualmente in vigore deferiscono la risoluzione delle controversie in materia di imposta di famiglia o fuocatico e sul bestiame. (Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni per favorire l'enfiteusi e la proprietà coltivatrice.

Art. 34.

Potrà essere data dal Governo del Re mediante decreto Reale a società anonime costituite, esclusi gli Istituti d'emissione, od a società anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:

a) acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, e ad altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

I fondi rustici degli Istituti d'emissione e loro

crediti fondiari siti nelle provincie napolitane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle società, verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti per lotti in guisa di favorire la formazione di proprietà coltivatrici;

b) impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;

c) concorso e partecipazione alla costituzione d'intraprese e società anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere a, b.

d) concorso e partecipazione alla formazione d'imprese, società e colonie agricole, nonché di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;

e) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche; e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;

f) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

Le dette società potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiari, ed in anticipazioni su tali titoli.

Le anticipazioni, di cui alla lettera e, saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 gennaio 1903, n. 254.

(Approvato).

Art. 35.

Le società anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Il capitale di tali società sarà formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecento cinquanta lire ciascuna.

Le società avranno facoltà di emettere obbli-

gazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 36.

Le Società stesse dovranno avere amministrazione autonoma e indipendente da qualsiasi altro istituto.

Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci, come pure il direttore, dovranno avere nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri di nazionalità italiana.

Ciascuna Società avrà una sede principale, e potrà istituire filiali e agenzie con le norme che saranno stabilite dallo statuto.

(Approvato).

Art. 37.

Dovranno essere approvati con decreto Reale lo statuto sociale, le successive modificazioni di esso, e la tavola di ammortamento delle obbligazioni.

Sarà indicata nello statuto la misura massima dell'interesse sulle operazioni attive e dell'interesse delle obbligazioni, e sarà stabilito il metodo di rimborso delle obbligazioni.

(Approvato).

Art. 38.

Per le concessioni enfiteutiche disposte dall'articolo 34, lettera a), si osserveranno le seguenti norme:

a) l'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà dell'enfiteuta, non porta la decadenza.

Gli enfiteuti, sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non potranno per un periodo di venti anni, cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque con-

tratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

Però le società potranno, quando a loro giudizio concorreranno convenienti condizioni speciali, permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione del suo fondo.

b) il canone dovuto sarà indivisibile.

Il pagamento del canone nei primi quattro anni dalla concessione sarà della metà del canone convenuto; e la metà dovuta per gli anni medesimi sarà ripartita in aumento dei canoni successivi.

c) il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

d) è vietato qualsiasi atto di rinuncia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo

e) il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica;

f) quando più eredi siano chiamati alla successione dell'enfiteuta, il fondo non si può dividere senza il consenso delle Società.

Qualora esse neghino il consenso, il fondo sarà assegnato a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra i chiamati facciano tale offerta si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il fondo sarà venduto a norma dell'articolo 988 del Codice civile. In tal caso l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'originario enfiteuta.

(Approvato).

Art. 39.

Le Società regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'articolo 34 godranno delle seguenti agevolzze fiscali:

1. Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le Società cominceranno a funzionare

sarà ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla Società; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse Società per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'articolo 34, e per le vendite o cessioni fatte ai terzi dalle Società del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Sarà da ricuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34.

2. Agli opifici di evidente utilità agraria, che giusta l'art. 34 sorgessero per opera delle società, verrà applicata la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'art. 3 della presente legge.

Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

3. Sarà pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle società.

4. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 34 e 38, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'art. 38, saranno registrati con tassa fissa di una lira; e saranno trascritti nella Conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Per gli stessi atti si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

(Approvato).

Art. 40.

Su gli utili annuali accertati dall'assemblea degli azionisti sarà prelevato non meno del dieci per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.

(Approvato).

Art. 41.

Le società sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su carta da centesimi cinquanta gli atti relativi.

(Approvato).

Art. 42.

Nel decreto Reale di concessione saranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento delle società allo scopo di assicurare la esecuzione della presente legge e dello statuto sociale.

(Approvato).

Art. 43.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà ammessa la pattuizione della indivisibilità del canone, e la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari.

(Approvato).

Art. 44.

A tutti i contratti enfiteutici che saranno stipulati nelle provincie medesime, ed agli atti consequenziali, saranno applicate le agevolazioni fiscali determinate nell'art. 39, n. 4, della presente legge.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni per la viabilità.

Art. 45.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di L. 500,000 nell'esercizio 1907-908 e di un milione negli esercizi successivi, per sovvenzioni a tramvie extra-urbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della presente legge tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

(Approvato).

Art. 46.

Le sovvenzioni non potranno eccedere il limite massimo di L. 1000 per chilometro e non potranno essere accordati per più di trenta anni.

(Approvato).

Art. 47.

La concessione delle sovvenzioni alle tramvie sarà fatta dal Governo con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie sarà data, per le strade nazionali, con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; per le strade provinciali o comunali con deliberazione dei Consigli provinciali o comunali; per le strade consortili con deliberazione dell'assemblea generale del consorzio.

Quando la tramvia dovesse percorrere strade appartenenti ad Enti diversi potrà tra questi costituirsi un consorzio.

Ove a ciò non venga volontariamente provveduto, ciascuno degli interessati potrà promuovere la costituzione obbligatoria del consorzio secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 48.

Fra due o più domande riguardanti una stessa regione, sarà data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tramviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a ferrovie esistenti.

(Approvato).

Art. 49.

Ferme restando le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, la costruzione e l'esercizio delle tramvie, la misura delle sovvenzioni e le modalità per la concessione e il pagamento delle medesime saranno stabilite

dal regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1906, per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

Sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici la somma di lire 3,600,000, da stanziare in ragione di lire 400,000 annue negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-915 per concessioni di sussidi all'impianto e all'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

Per l'esercizio 1906-907, la predetta somma di lire 400,000 sarà prelevata dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella B annessa alla legge speciale riguardante l'aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-921.

(Approvato).

Art. 51.

La concessione e il pagamento di tali sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente dovrà, all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, saranno determinati caso per caso, con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 52.

Nel caso che gli enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture automobili i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla regolare manutenzione delle strade, il Governo, potrà, nell'interesse del servizio pubblico, assumerla d'ufficio, salvo rivalsa a termini degli articoli 197 e 245 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto del 4 maggio 1898, n. 164.

(Approvato).

Art. 53.

Il Governo è autorizzato a costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312. Per i comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno o ricostruiranno strade mulattiere.

(Approvato).

Art. 54.

La spesa per la costruzione o ricostruzione delle strade predette sarà ripartita in ragione di quattro sestimi a carico dello Stato, di un sesto a carico della provincia e di un sesto a carico dei comuni interessati.

Oltre il caso in cui la provincia abbia assunto volontariamente anche il sesto spettante ai comuni, saranno a carico della provincia i due sestimi quando le strade indicate nel comma precedente possano seguire il tracciato già approvato di strade provinciali da costruire in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333.

La spesa complessiva verrà iscritta in rate annuali nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'entrata saranno iscritte le somme di contributo a carico degli enti interessati.

Per l'esercizio 1906-907 la spesa è determinata in lire un milione, e il Governo è autorizzato ad imputarne il pagamento ad un capitolo da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero, in conto residui, trasportandovi le seguenti somme dai sotto indicati capitoli dell'esercizio finanziario 1905-1906:

Cap. n. 402. « Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale » . L. 200,000

Cap. n. 403. « Ampliamento di officine per la rete complementare » » 280,000

Cap. n. 411. « Somma di riserva per aumenti di liquidazione, per transazione di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese imprevisse, ecc. » » 520,000

L. 1,000,000

(Approvato).

Art. 55.

L'ordine da seguire nella costruzione o ricostruzione delle strade verrà stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e tenuto conto della importanza economica di ciascuna strada e della entità della spesa e del difetto di viabilità in ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 56.

Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle provincie ed ai comuni interessati per il rimborso all'erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco.

Sono estese alle dette annualità le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

(Approvato).

Art. 57.

Le opere stradali comunali, contemplate nella presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 58.

Il Governo del Re è autorizzato a classificare fra le nazionali quelle strade o quei tronchi di strade, che, in conformità dei pareri emessi prima del 20 giugno 1906, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbiano i caratteri richiesti dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

Alla maggiore spesa per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, sarà provveduto mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1904, n. 293, riportato al n. 15 della tabella annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni per l'istruzione elementare e professionale.

Art. 59.

A vantaggio dei comuni, le disposizioni ora vigenti, relative al concorso che può essere concesso dallo Stato ai comuni per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, e le disposizioni della legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai comuni per il medesimo fine, sono modificate nel seguente modo:

a) La spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere *b)* e *c)* non potrà eccedere la somma di L. 100,000 per ogni comune;

b) Il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

c) I mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del comune sarà ridotto all'uno per cento nei comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo negli altri;

d) I due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere *b)*, *c)* possono essere cumulati a favore dello stesso comune e per la costruzione dello stesso edificio.

La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per tutti gli anni d'ammortamento del prestito.

(Approvato).

Art. 60.

Qualora fosse dimostrato, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Commissione centrale istituita nel successivo articolo 73, che la costruzione dell'edificio scolastico, sia richiesta da gravi motivi di utilità igienica e didattica, e che, per essa in confronto alla spesa attualmente sostenuta, le finanze del comune, mediante le agevolzze accordate dalla presente legge, non risentirebbero alcun aggravio, può con decreto ministeriale tale costruzione essere dichiarata obbligatoria.

La stessa Commissione centrale è chiamata a dar parere sull'ordine di accoglimento di più domande concorrenti alla concessione dei sussidi, di cui nell'articolo precedente, ove, per deficienza delle somme stanziare, non potessero tutte immediatamente accogliersi. Saranno titoli di preferenza per tale scelta la minore popolazione del comune richiedente e la dimostrazione della maggiore urgenza del bisogno.

(Approvato).

Art. 61.

L'approvazione del progetto per la costruzione di un edificio scolastico da parte del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica del 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 62.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree ed alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici delle scuole elementari, di cui all'art 59, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

(Approvato).

Art. 63.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui all'art. 59, lettera *a)*, sarà iscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione.

Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi.

La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore, concessi per la presente legge ai comuni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in aumento alla somma, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1900, n. 260.

(Approvato).

Art. 64.

A datare dal 1° ottobre 1906 nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati alla istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta,

sarà istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.

Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal comune, questa sarà classificata di terza rurale e lo Stato sosterrà la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessaria per la classificazione.

Sarà, per questi maestri, corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento.

Al comune spetterà l'obbligo di provvedere il locale.

(Approvato).

Art. 65.

Ad agevolare l'adempimento dell'obbligo scolastico con gli sdoppiamenti delle classi prescritti dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, lo Stato concorrerà con due terzi della spesa per le classi di grado inferiore e con una metà per quelle di grado superiore.

La quota da versarsi al Monte pensioni, nella misura normale di cui nell'articolo precedente, sarà divisa fra lo Stato ed il comune in proporzione del rispettivo concorso nel pagamento stipendio.

A tale intento sarà nel prossimo anno finanziario stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 600,000, la quale verrà aumentata a seconda dei bisogni, con legge di bilancio.

Questo concorso dello Stato esclude quelli stabiliti in forza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407.

Le quote da corrispondersi dallo Stato al Monte pensioni, per qualsivoglia titolo, quando i comuni siano in mora nel pagamento dei loro contributi, saranno versate direttamente al Monte stesso.

(Approvato).

Art. 66.

Per le scuole, di cui all'art. 64, e per quelle pure da istituire, alle quali lo Stato avrà assegnato uno dei concorsi di cui al precedente articolo, tre o rispettivamente quattro membri della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei maestri saranno nominati dal Consiglio provinciale scolastico e due o rispettivamente tre dalla Giunta municipale.

Le graduatorie formate dalla Commissione avranno valore di designazione, così che non sarà consentito di nominare i classificati nel secondo e nei successivi posti, se non dopo rinuncia di coloro che ebbero una classificazione migliore.

(Approvato).

Art. 67.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente iscritta la somma di L. 250,000, sulla quale saranno accordate indennità, infra le L. 100 annue, ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati. I criteri per tale assegnazione saranno fissati con regolamento ed i relativi provvedimenti saranno presi su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73 della presente legge.

Sarà pure iscritta in un capitolo del bilancio del Ministero suddetto la somma di lire 250,000, per contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche in comuni che ne fossero privi e ne facessero richiesta, e per indennità di residenza e di missione a quei direttori didattici, che fossero inviati a vigilare su scuole fuori della loro residenza abituale.

Le norme per tale concessione saranno fissate col regolamento, che potrà pure riunire due o più comuni del medesimo mandamento in Consorzi scolastici, e ciò tanto per le direzioni istituite con la presente legge che per quelle attualmente esistenti.

(Approvato).

Art. 68.

Nel caso che il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato.

La provincia ripeterà dal comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e darà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della provincia, il Ministero sospenderà il pagamento al comune dei rimborsi previsti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407 e di quelli previsti dalla presente legge, per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

(Approvato).

Art. 69.

Nei comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, saranno, seguendo le norme della legge 8 luglio 1904, n. 407, istituite duemila scuole serali e festive per adulti analfabeti, oltre quelle già istituite dalla suddetta legge.

(Approvato).

Art. 70.

Allo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulle scuole elementari nei comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, specialmente dove non sia obbligatoria la direzione didattica, saranno istituite cinquanta nuove circoscrizioni scolastiche.

L'indennità per il servizio di ispezione nei detti comuni sarà aumentata di L. 164,000 e sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione.

Il ruolo organico degli ispettori scolastici, annesso alla legge 24 dicembre 1904, n. 689, sarà aumentato di cinquanta posti divisi in parti eguali fra le due classi.

(Approvato).

Art. 71.

Al fine di promuovere l'assistenza scolastica, (refezione scolastica, distribuzione d'indumenti, di libri di testo o d'altro occorrente all'istruzione) a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà stanziata per i comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, nel bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1906-907 una prima somma di L. 300,000 che potrà essere aumentata di anno in anno con legge di bilancio.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a servirsi delle somme suddette per ordinare,

possibilmente in maniera uniforme per tutti i comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, una delle suddette forme di assistenza scolastica.

Indipendentemente da tale ordinamento, le concessioni discrezionali di sussidi ai comuni, per le cause suddette, saranno fatte con decreto ministeriale su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

(Approvato).

Art. 72.

Per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi comuni sarà stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-907, la somma di L. 450,000.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinerà l'erogazione di tale somma perchè ordinatamente, e cominciando da comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presente legge si riferisce.

La concessione di tali sussidi sarà fatta con decreto ministeriale, su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

(Approvato).

Art. 73.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, costituita di sette membri. Il presidente e due membri sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, due saranno eletti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, fra i propri membri e per tutta la legislatura.

Tale Commissione, oltre le facoltà attribuitele dal presente titolo della legge, darà pareri al ministro su tutte le questioni relative alla attuazione dei fini, che il detto titolo si propone.

Essa amministrerà i residui eventuali, che si verificassero nella erogazione dei fondi stanziati per effetto della presente legge relativamente alla istruzione, i quali residui saranno annualmente ripartiti in tre fondi: a) per le provincie meridionali del continente; b) per la Sicilia; c) per la Sardegna, in ragione della popolazione.

(Approvato).

Art. 74.

Spetta alla Commissione, di cui all'articolo precedente, di dichiarare, su proposta del Consiglio provinciale scolastico, che un comune ha contravvenuto ai suoi obblighi scolastici. In tal caso, un direttore scolastico designato dal provveditore della provincia sarà inviato in quel comune, per assumere la direzione dei servizi scolastici, coi poteri di un commissario prefettizio.

La Commissione centrale determinerà la durata di questa missione straordinaria, la cui spesa graverà sul fondo stanziato nel primo capoverso dell'art. 67.

(Approvato).

Art. 75.

Ai maestri dei comuni, in cui la percentuale degli analfabeti apparirà dai dati delle statistiche ufficiali in più rapido decrescimento, potrà essere assegnato un premio sui fondi e per deliberazione della Commissione centrale, di cui nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 76.

Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'art. 59.

Le norme per la loro esecuzione saranno stabilite con regolamento da emanarsi, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 77.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue lire 530,000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo VI alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e all'isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

(Approvato).

Art. 78.

A fine di provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dell'istruzione professionale in

Sicilia, Sardegna, e nelle provincie del Mezzogiorno per le quali non sia stato provveduto con leggi speciali, si iscriverà sul cap. 131 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la maggior somma di lire 150,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi.

(Approvato).

Art. 79.

Con la somma di cui all'articolo precedente, sarà aumentato il contributo governativo alle scuole industriali e commerciali esistenti nelle regioni anzidette, soprattutto col fine di provvedere alla spesa necessaria per l'impianto o l'ampliamento di officine e laboratori annessi alle scuole, per le esercitazioni pratiche degli allievi, e per acquisto del materiale all'uopo occorrente.

(Approvato).

Art. 80.

Non meno dei due terzi della somma indicata all'art. 78 sarà destinata col concorso degli enti locali all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali, d'arti e mestieri e disegno industriale, nelle provincie delle regioni anzidette che ne sieno sfornite, come pure alla sorveglianza delle scuole medesime per mezzo di due ispettori da nominarsi per concorso e da aggregarsi al ruolo degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

(Approvato).

Art. 81.

Le scuole esistenti e quelle di nuova fondazione saranno regolate da uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, in conformità delle norme speciali in vigore per le scuole industriali e commerciali ed in conformità della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in quanto non sia altrimenti disposto dalle norme medesime.

(Approvato).

Art. 82.

Le scuole, di cui negli articoli precedenti, sono poste alla dipendenza del ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i rami e di promuoverne l'incremento.

(Approvato).

Art. 83.

Entro il 30 giugno 1907 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per determinare i limiti e le norme d'applicazione della esenzione stabilita nell'ultima parte dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 84.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente

legge, comprese quelle da osservarsi nella procedura dei giudizi arbitrari di cui all'art. 16.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906» (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 359).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e procederemo a quella dei capitoli, che leggo.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	+ 2,469,312 »
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi. .	+ 10,000 »
12	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio)	— 81,000,000 »
13	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica ed articolo 69 di quello per la rete Sicula)	— 18,270,000 »
14	Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio)	— 185,000 »
14 <i>bis</i>	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137). . .	+ 52,481,460 45
14 <i>ter</i>	Prodotto delle ferrovie complementari esercitate per conto dello Stato dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e col regio decreto 29 giugno 1905, n. 344)	+ 2,510,000 »
14 <i>quater</i>	Quote spettanti allo Stato sui prodotti d'esercizio delle ferrovie concesse alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali (art. 10 della Convenzione approvata con la legge 23 luglio 1881, n. 334) .	+ 12,480,000 »
14 <i>quinq.</i>	Canone dovuto dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali per le linee Bologna-Ancona e Castelbolognese-Ravenna (Legge 14 maggio 1865, n. 2279)	+ 3,557,758 64
14 <i>sexies</i>	Canone dovuto dalla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per la facoltà accordatale di valersi del tronco Foggia-Cervaro per la linea Foggia-Benevento-Napoli (Art. 1° della convenzione 10 giugno 1868 approvata con Regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535) .	+ 36,000 »
15	Partecipazione dello Stato, nella ragione del 10 per cento, sui prodotti lordi delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 25,910,468 91

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	— 25,910,468 91
	Thiene-Schio concesse in esercizio alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane (leggi 12 luglio 1896, n. 299 e 9 luglio 1905, n. 392)	+ 121,802 37
16	Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato	— 2,200 »
16 <i>bis</i>	Canone dovuto dalla Società delle ferrovie Nord-Vicenza per l'uso della stazione di Schio in comune con la Società Veneta esercente la ferrovia Vicenza-Schio di proprietà dello Stato	+ 700 »
19	Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina	— 165,000 »
20	Imposta sui fondi rustici	— 172,000 »
21	Imposta sui fabbricati	+ 400,000 »
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 3,195,000 »
23	Tasse di successione	— 1,000,000 »
25	Tasse di registro	+ 7,500,000 »
26	Tasse di bollo	+ 3,400,000 »
27	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	+ 2,000,000 »
28	Tasse ipotecarie	+ 100,000 »
29	Tasse sulle concessioni governative	+ 400,000 »
30	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945)	+ 1,397,000 »
32	Tasse di fabbricazione	— 420,000 »
33	Dogane e diritti marittimi	+ 44,450,000 »
34	Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.	— 331,277 26
35	Dazio di consumo della città di Roma	+ 600,000 »
36	Tabacchi	+ 5,800,000 »
37	Sali	+ 2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 43,363,556 20

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		Riporto . . .	+ 43,363,556 20
38		Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	+ 150,000 »
39		Lotto e tasse sulle tombole	+ 6,700,000 »
40		Poste	+ 1,900,000 »
41		Corrispondenza telegrafica	+ 1,400,000 »
43		Prodotto delle reti telefoniche urbane (a)	»
44		Tasse di pubblico insegnamento	+ 250,000 »
57		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 244,750 »
57 <i>bis</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 325,000 »
57 <i>ter</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma di lire 135,000,000 pagata dal tesoro alle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per acquisto di materiale rotabile in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56	+ 4,927,500 »
57 <i>quater</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi della somma anticipata dal tesoro mediante certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, di cui alla legge 25 giugno 1905, n. 261, per prezzo del materiale rotabile e d'esercizio assunto nel 1885 e riconsegnato al 1° luglio 1905 delle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137	+ 7,066,501 63
57 <i>quinq.</i>		Rimborso dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali della quota d'interessi a suo carico sull'ammontare della spesa per materiale rotabile ad essa consegnato in dipendenza della convenzione 29 novembre 1899 approvata con la legge 25 febbraio 1900, n. 56.	<i>per memoria</i>
57 <i>sexies</i>		Rimborso dall'amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini dei contratti d'esercizio approvati con la legge	
		Da riportarsi . . .	+ 66,327,307 83

(a) Modificata la denominazione.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 66,327,307 83
		27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, degli articoli 17 e 16 dei Capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonchè del contratto 22 novembre 1893 approvato con regio decreto 23 novembre 1893.	+ 1,053,000 »
60		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	— 10,444 75
62		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	+ 54,023 26
63		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	— 85,000 »
64		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra	+ 200,000 »
66		Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio	— 2,400 »
69		Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	— 750,000 »
70		Quota devoluta al Tesoro dello Stato sugli utili diretti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione di depositi giudiziari	+ 100,000 »
70 <i>bis</i>		Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	+ 2,600 »
70 <i>ter</i>		Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280 da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai	<i>per memoria</i>
72 <i>bis</i>		Interessi dovuti dall'amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, per le spese del materiale rotabile e d'esercizio consegnato il 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137 dalle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per altri titoli a termini dell'art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261.	+ 859,977 92
78 <i>bis</i>		Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa di depositi e prestiti per le epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 67,749,064 26

		<i>Riporto</i>	+ 67,749,064 26
79		Diritti di segreteria nelle regie Università (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario annesso al regio decreto 26 ottobre 1903, n. 485, allegato A)	+ 10,132 70
79 <i>bis</i>		Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali	<i>per memoria</i>
85		Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .	+ 51,730 66
89		Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 402	+ 9,800 »
98 <i>bis</i>		Rimborso al Tesoro da parte della Cassa dei depositi e prestiti della spesa a carico del fondo di riserva delle casse postali di risparmio, per l'acquisto dell'area e per la costruzione in Roma di un edificio ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Legge 9 luglio 1905 n. 386)	+ 2,200,000 »
102 <i>bis</i>		Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella Regia biblioteca Palatina di Parma (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
109		Somma corrispondente agli assegni spettanti al personale aggiunto dell'Ispettorato Generale delle strade ferrate, addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie che si dovrebbero pagare sui residui del Cap. 411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (Legge 3 marzo 1904, n. 66)	— 345,100 »
110 <i>bis</i>		Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	+ 214,803 31
110 <i>ter</i>		Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6, e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla categoria I . .	+ 69,890,430 93

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

117	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	— 275,000 »
120	Prodotto della vendita di 30 milioni in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, n. 302)	soppresso
123 <i>bis</i>	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza, che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidata 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato, decreto luogotenenziale 12 luglio 1859)	+ 125,000 »
126 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 365,000,000 »
126 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi, mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137.	104,000,000 »
126 <i>quater</i>	Somma da anticiparsi dalla Cassa dei depositi e prestiti per il riscatto dei porti e dei territori di cui nell'art. 1 della legge 2 luglio 1905, n. 319, concernente i provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)	+ 3,600,000 »
126 <i>quinq.</i>	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
126 <i>sexies</i>	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato in ordine al fondo di dotazione dei magazzini di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137	+ 20,000,000 »
126 <i>septies</i>	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lett. c) della legge 31 marzo 1904, n. 140.	<i>per memoria</i>
129	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	+ 387,276 85
	<i>Da riportarsi</i>	+ 492,837,276 85

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+492,837,276 85
129 <i>bis</i>	Ricupero delle somme corrisposte alla Società italiana delle strade ferrate meridionali fino al 30 giugno 1905 in dipendenza della garanzia di prodotto stabilita per la ferrovia Voghera-Pavia-Brescia (art. 14, 2° capoverso del capitolato annesso alla legge 21 agosto 1862; n. 763)		+ 1,170,400 »
141	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, compresi nella tabella A annessa all'allegato M approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339		— 124,116 50
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .		+493,883,560 35
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>			
149	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro, liberi da ogni vincolo		+ 920 »
151	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo		+ 230 »
155	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione		+ 30,000 »
156	Parte del prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione		+ 447,061 »
157	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa		— 257,061 »
159	Somma da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195)		+ 39,333 84
160	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1901, n. 101)		— 6,655,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		— 6,394,516 16

 LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i>	— 6,394,516 16
160 <i>bis</i>	Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati colle tre Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137)	+ 6,793,500 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV (<i>Partite di giro</i>)	+ 398,983 84

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	—	4,829,764 23
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	+	298 31
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	+	25,912 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	34,599 11
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . .	+	3,211,699 48
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	16,962 43
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	1,389 52
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	11,746 88
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	2,236 25
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	—	100 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria).	+	2,085 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	100 »
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	—	2,100 »
20	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	—	1,400,000 »
			3,017,627 23
	<i>Da riportarsi.</i> . . .	—	3,017,627 23

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i>	— 3,017,627 23
23		Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	+ 1,950,000 »
24		Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazione statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato <i>D</i>) (Spesa obbligatoria)	— 195,000 »
24 <i>bis</i>		Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria).	+ 11,994,001 63
24 <i>ter</i>		Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	+ 325,000 »
24 <i>quater</i>		Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ed oltre il mese stesso ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle convenzioni 28 novembre 1901 approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530	+ 1,000,000 »
24 <i>quinq.</i>		Interessi dovuti alla Società delle strade ferrate della Sicilia sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 in conto prezzo del materiale acquistato dalla Società per il servizio della navigazione nello stretto di Messina. Contratto 22 novembre 1893 approvato con R. Decreto 23 novembre 1893 in ordine alle leggi 28 febbraio 1892, n. 75 e 6 agosto 1893, n. 491 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	+ 53,000 »
25		Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria).	— 562,500 »
27		Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	— 190,000 »
28		Onere eventuale pei rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380 (Spesa obbligatoria)	<i>soppresso</i>
29		Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	— 32,061,645 88
		<i>Da riportarsi</i>	— 20,704,771 48

		<i>Riporto</i> . . .	— 20,704,771 48
29 <i>bis</i>	Sovvenzione fissa chilometrica spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali per le linee di sua proprietà (art. 17 della convenzione 28 novembre 1864 e art. 9 della convenzione 28 aprile 1881, rispettivamente approvate con il R. Decreto 24 giugno 1865, n. 2041 e con la legge 23 luglio 1881, n. 334)		+ 34,562,838 46
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) (a)		»
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica (Spesa obbligatoria).		— 2,300,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le Reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le Reti Mediterranea-Adriatica, e 69 per quello della Rete Sicula (Spesa obbligatoria).		— 23,220,210 »
2 <i>bis</i>	Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (Leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269, e R. decreto 29 giugno 1905, n. 340 (Spesa obbligatoria)		+ 4,188,350 »
33	Corrisponsione alla Cassa delle pensioni e dei soccorsi del personale delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (Art. 35 del capitolato delle Reti Mediterranea ed Adriatica e art. 31 di quello per la Rete Sicula) (Spesa obbligatoria)		— 2,109,480 »
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.		— 15,825 05
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli per i veterani 1848-49 ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489		— 402,847 55
40	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per la indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (Legge 8 luglio 1904, n. 341)		+ 418,672 60
6	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria).		— 882,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 10,465,273 02

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	— 10,465,273 02
46 <i>bis</i>	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, alla Società delle strade ferrate Meridionali ed alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)		+ 1,026,000 »
47	Personale di ruolo (Spese fisse) (Ministero)		+ 36,000 »
48	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Ministero)		+ 9,300 »
54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri		+ 7,000 »
56	Spese per l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri		+ 4,000 »
57	Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti)		+ 320,000 »
58	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Certe dei conti)		+ 8,500 »
59	Spese di ufficio (Corte dei conti)		+ 20,000 »
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - (Spese fisse).		— 3,900 »
77	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua		— 5,340 »
78	Personale fiduciario della Tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		— 400 »
79	Personale delle Delegazioni del tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)		— 1,329 08
89	Spesa di esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)		+ 25,000 »
90 <i>bis</i>	Retribuzione e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esame e alla Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508		— 1,450 »
91	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)		+ 109,000 »
		<i>Da riportarsi.</i> . .	— 8,912,892 10

LEGISLATURA XXI - 1ª SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i>	+ 8,912,892 10
91 <i>bis</i>	Spesa di commissione per la riscossione della indennità dovuta dal Governo cinese	+ 5,767 75
92	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'Officina carte-valori	+ 9,000 »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	+ 57,876 11
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle Istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	+ 388 80
114	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri istituti congeneri (Spesa d'ordine) (Officina carte-valori)	- 5,000 »
115	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (Spesa d'ordine)	+ 45,000 »
115 <i>bis</i>	Pensioni agli operai d'ambo i sessi dell'Officina governativa carte-valori	+ 5,000 »
116	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 1,204,450 14
117	Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 853,904 25
118	Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termine dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	- 26,000 »
122	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dal-	
	<i>Da riportarsi.</i>	- 10,879,213 83

	<i>Riporto</i> . . .	— 10,879,213 83
	l'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	+ 1,500,000 »
124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse).	+ 11,690 »
127	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	— 8,350 »
128	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte-valori di Stato (Spesa obbligatoria)	+ 31,200 »
129	Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 3,850 »
129 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati della Corte dei Conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti per incarico della Giunta generale del bilancio	+ 7,000 »
130	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine).	— 1,000 »
133	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	+ 90 »
137	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione, giusta l'articolo 1, comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321	<i>soppresso</i>
137 <i>bis</i>	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186).	+ 750,000 »
143 <i>bis</i>	Somma da pagarsi al Governo di Zanzibar per il riscatto dei porti e dei territori di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1905, n. 319, concernente i provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)	+ 3,600,000 »
143 <i>ter</i>	Spese per provviste e lavori fatti per conto della presidenza del Consiglio dei ministri e lasciate insoddisfatte dal defunto cassiere-economista del Ministero dell'interno, cav. Nardi Walfredo	+ 7,745 29
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 4,984,688 54

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	— 4,984,688 54
143 <i>quater</i>	Rimborso alla Società delle strade ferrate meridionali delle spese per il lavoro notturno eseguito nella stazione ferroviaria di Venezia, in occasione dell'applicazione del regime di favore concordato il 24 settembre 1904 per l'esportazione dei vini italiani in Austria-Ungheria		+ 2,881 01
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	— 4,981,807 53
	CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
145	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria).		+ 18,056 25
155 <i>bis</i>	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 39 dei contratti stipulati colle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048		+365,000,000 »
155 <i>ter</i>	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato agli effetti dell'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137		+104,000,000 »
155 <i>quater</i>	Sovvenzione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per completare la dotazione normale dei magazzini (articolo 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137)		+ 20,000,000 »
156	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1895, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318.		+ 1,500,000 »
158	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)		— 124,116 50
		TOTALE delle variazioni alla categoria III	+490,393,939 75

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

162	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+	1,150 »
164	Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le Reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine)	-	6,655,000 »
164 <i>bis</i>	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 22 aprile 1905, n. 137) (Spesa d'ordine)	+	6,793,500 »
TOTALE delle variazioni alla categoria IV.		+	139,650 »

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

7	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	+	6,500 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi alla officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	+	80,000 »
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	+	4,706 88
<i>Da riportarsi.</i>		+	91,206 88

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	91,206 88
38	Retribuzioni, mercedi ed indennità al personale addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto, indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali, e contributo dello Stato alla Cassa di previdenza a favore degli operatori tecnici straordinari (leggi 1° marzo 1886, n. 3682; 20 giugno 1889, n. 6130; 21 gennaio 1897, n. 23; 7 luglio 1901, n. 321; 7 luglio 1902, n. 302; 8 luglio 1904, n. 386) (Spesa obbligatoria).		+	120,000 »
39	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto		-	80,000 »
40	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto		-	40,000 »
51	Compenso per le spese di ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (articolo 6, allegato C, legge 8 agosto 1905, n. 486) (Spesa obbligatoria) . .		+	80,000 »
61	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria).		+	7,500 »
63	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Demanio e tasse sugli affari).		+	1,100,000 »
64	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine)		+	90,000 »
67	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) .		+	20,000 »
69	Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili (Spesa obbligatoria) (a) .		+	20,000 »
74	Restituzione di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)		+	75,000 »
84	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)		-	35,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,448,706 88

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,448,706 88
85	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine) (Asse Ecclesiastico) . .		- 5,000 »
101	Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)		+ 10,200 »
103	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette e catasto) .		+ 1,800,000 »
104	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)		+ 100,000 »
123	Spesa di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti e altri accessori (Gabelle)		+ 410,000 »
133	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, <i>dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici</i> ; sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)		+ 400,000 »
152	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli art. 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme rimosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)		+ 150,000 »
157	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti (art. 15 dell'allegato A alle legge 23 gennaio 1902, n. 25)		- 306,378 87
158	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		+ 30,000 »
159	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		- 257,061 »
159 <i>bis</i>	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e legge 22 dicembre 1905, n. 613 (Spesa obbligatoria)		+ 300,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 4,080,467 01

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 4,080,467 01
164	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	- 2,000 »
174	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) (Lotto)	+ 870,000 »
175	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+ 6,700,000 »
182	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	<i>soppresso</i>
184	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) (Tabacchi).	+ 30,000 »
188	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)	+ 15,000 »
189	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dello acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	+ 600,000 »
191	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) . .	+ 50,000 »
192	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, combustibili, ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria) . . .	+ 50,500 »
193	Acquisto, nolo e riparazioni di recipienti e provvista di articoli per l'imbottatura, l'imballaggio e l'incassamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	+ 20,000 »
199	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 12,413,967 01

		<i>Riporto</i> . . .	+ 12,413,967 01
		di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	+ 50,000 »
199	<i>dis</i>	Pensioni agli operai delle saline (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	+ 100,000 »
201		Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
204		Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	+ 659,600 »
205		Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (Spesa obbligatoria)	- 50,000 »
210		Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445) (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
214		Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
218		Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 127,000 »
222		Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	+ 115,000 »
223		Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino: compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria) . . .	+ 40,000 »
224		Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	+ 32,000 »
225		Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino - Art. 4, lettera <i>d</i> , della legge 19 maggio 1904, n. 209 (Spesa obbligatoria)	- 37,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 13,525,567 01

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 13,525,567 01
231	Indennità ai volontari delle intendenze di finanze e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	+ 25,000 »
240	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	- 26,400 »
246	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, modificato col'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria) .	+ 980,000 »
247	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria) (Imposte Dirette e Catasto)	+ 1,000 »
256 <i>bis</i>	Sistemazione generale del fabbricato demaniale detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza in Genova (Legge 9 luglio 1905, n. 396).	+ 50,000 »
257	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi.	- 10,000 »
258 <i>bis</i>	Costruzione di un edificio nella città di Bari da destinarsi ad uso di una manifattura dei tabacchi (Legge 9 luglio 1905, n. 409) . . .	+ 40,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 14,585,167 01
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
271	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, ed altre (Dazio Consumo di Napoli) . . .	- 2,000 »
273	Restituzione di diritti indebitamente esatti.	+ 30,000 »
274	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Napoli) .	+ 2,000 »
0	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali ed altre (Dazio consumo di Roma)	+ 150,000 »
282	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio Consumo di Roma)	+ 40,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	+ 220,000 »

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

6	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	150,000 »
---	--	---	-----------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

29	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	40,000
41	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa	-	0,000 »
45 <i>bis</i>	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi 4 per cento ed ammortamento di lire 3,600,000 anticipate pel riscatto del Benadir	+	200,000 »
45 <i>ter</i>	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero		<i>per memoria</i>
Totale delle variazioni alla Categoria I			+ 40,000 »

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

9	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.	+	2,000 »
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	13,000 »
<i>Da riportarsi</i>			+ 15,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		Riporto . . .	+	15,000 »
20		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	7,017 64
34		Regi istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e per supplenze ad insegnanti in aspettativa	+	2,500 »
37		Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle regie Università - Personale (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario	-	1,000 »
39		Regie Università ed altri Istituti universitari - Stabilimenti scientifici e segreterie delle regie Università - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 26 ottobre 1903, n. 465).	+	45,496 50
43		Regi Istituti Universitari - Materiale - Dotazioni	+	10,7
43 <i>bis</i>		Assegno fisso alle Università siciliane per gli scopi assegnati dal decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, n. 274 (Legge 13 luglio 1905, n. 384	+	80,000 »
49		Regio Istituto di studi superiori, pratici, e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885; e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le Conferenze nelle scuole di magistero	+	40,000 »
51 <i>bis</i>		Spese dei corsi di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, istituiti presso le Università		<i>per memoria</i>
56		Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche da erogarsi secondo le disposizioni della legge 28 maggio 1903, n. 224	+	15,850 »
122		Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+	468,421 90
123		Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica e spese per la loro conservazione (art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185).	+	91,538 30
		<i>Da riportarsi . . .</i>	+	775,554 34

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	775,554 34
125		Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa; compensi per maggiore orario ai professori di lettere latine e greche nei licei	-	8,487 50
133		Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica . . .	+	4,109 67
148		Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni, indennità e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Rinumerazioni per insegnamenti speciali e per supplenze ed insegnanti in aspettativa	-	5,919 92
151		Assegni ad istituti tecnici comunali e provinciali, alle scuole per gli agenti ferroviari di Napoli e di Roma	-	10,000 »
231		Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità; di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione classica e tecnica nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine).	+	40,000 »
253 <i>bis</i>		Università di Pavia - Urgenti lavori di restauro all'edificio, sede dell'Università	+	22,000 »
262 <i>bis</i>		Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna - acquisto di nuovi strumenti per il gabinetto di fisica tecnica	+	9,000
265		Policlinico Umberto I in Roma.	+	63,480 »
268 <i>bis</i>		Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma - Somma dovuta agli eredi dell'impresario Acomanni, in seguito a transazione di lite per lavori eseguiti nel 1880-81 al porticato dell'edificio di San Pietro in Vincoli, sede della scuola	+	7,297 95
268 <i>ter</i>		Università di Bologna - Acquisto d'istrumenti per l'Istituto fisico .	+	12,000 »
269		Spese per i lavori di sistemazione dei locali dell'ex convento delle Grazie in Milano, ad uso della Biblioteca Braidense (Ultima rata)	-	20,766 66
274 <i>bis</i>		Acquisto di nuove opere ad incremento della Biblioteca Palatina in Parma (Legge 9 luglio 1905), n. 388)		<i>per memoria</i>
292 <i>bis</i>		Contributo dello Stato nelle spese per l'esposizione internazionale d'arte in Venezia	+	50,000 »
292 <i>ter</i>		Lavori di restauro alla Basilica di San Francesco di Assisi	+	142,660 83
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,080,928 71

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,080,928 71
292 <i>quater</i>	Lavori di consolidamento al campanile della cattedrale di Nicosia .		+ 5,000 »
305 <i>bis</i>	Somma dovuta in seguito a sentenza del Tribunale di Napoli al « secondo gruppo delle opere pie » di quella città per fitto arretrato dei locali dove ha sede la R. Scuola tecnica « Salvator Rosa » e per gli interessi e spese relative		+ 10,000 »
305 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma nella primavera 1906 (Legge 22 dicembre 1905, n. 595)		+ 60,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 1,155,928 71

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

21	Telegrammi da spedirsi all'estero		+ 9,500 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 94,416 12
51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .		+ 600,000 »
150 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il IV Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata da tenersi in Milano nella primavera 1906		+ 25,000 »
150 <i>ter</i>	Sussidi ai danneggiati dal terremoto del settembre 1905		+ 250,000 »
151	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399) (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
155 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale per la sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Milano del 1906		+ 40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>		+ 1,068,916 12

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,068,916 12
158 <i>bis</i>	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) . .		+ 100,000 »
160 <i>bis</i>	Somma dovuta al signor Signer, cessionario di un credito verso il fondo speciale della viabilità obbligatoria stato manomesso nella prefettura di Messina		+ 24,000 »
			<hr/>
	Totale delle variazioni alla categoria I.		+ 1,192,916 12
			<hr/>
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)		+ 183,920 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		+ 9,496 »
10	Spese postali		+ 1,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 8,525 94
62	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . .		- 20,000 »
63	Personale di ruolo dell'Ispettorato (Spese fisse) (Strade ferrate) . .		- 183,920 »
64	Personale di ruolo dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma) (Spese fisse) (Strade ferrate)		- 9,496 »
76	Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66		+ 86,025 »
77	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		+ 4,550 »
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 80,100 94

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .	+ 80,100 94
366	Maggiori spese impreviste per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275	+ 49,000 »
372	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , ed articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095)	- 49,000 »
378	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Stipendi (Spese fisse) - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 (Strade ferrate)	- 86,025 »
379	Personale aggiunto dell'Ispettorato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (Strade ferrate)	- 4,550 »
383 <i>bis</i>	Spese per la Commissione Reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario	+ 30,000 »
386	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	- 2,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I (Spese effettive)	- 1,980,474 06
<i>CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade ferrate.</i>		
387 <i>bis</i>	Spese pel compimento e saldo dei lavori relativi alle 39 linee della tabella <i>A</i> allegata alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dai relativi titoli di spese elencati nella tabella <i>A</i> annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318	<i>per memoria</i>
388	Linea Roma-Solmona	<i>soppresso</i>
389	Id. Faenza-Firenze	<i>soppresso</i>
390	Id. Eboli-Reggio	<i>soppresso</i>
391	Id. Parma-Spezia	<i>soppresso</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
392	Linea Gozzano-Domodossola	soppresso
393	Id. Cuneo-Ventimiglia	soppresso
394	Id. Benevento-Avellino	soppresso
395	Id. Taranto-Brindisi	soppresso
396	Id. Messina-Patti-Cerda	soppresso
397	Id. Lucca-Viareggio	soppresso
398	Id. Foggia-Lucera	soppresso
399	Id. Valsavoia-Caltagirone	soppresso
400	Id. Macerata-Civitanova	soppresso
401	Id. Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano	soppresso
402	Ampliamento e lavori nelle stazioni d'innesto delle linee complementari in quelle della rete principale	soppresso
403	Ampliamento di officine per la rete complementare	soppresso
404	Materiale metallico di armamento per i tronchi concessi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo colla legge 2 luglio 1896, n. 269	soppresso
405	Aumenti e migliorie del materiale rotabile e d'esercizio della rete principale in relazione ai bisogni della rete complementare	soppresso
408	Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie (Spese fisse) - Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato	soppresso
409	Spese d'ufficio	soppresso
410	Alle Società esercenti in rimborso di spese per lavori, prestazioni e somministrazioni diverse alle Direzioni tecniche governative, per spese di studio di progetti e per corrispettivo di spese generali di direzione dei lavori eseguiti a norma dell'art. 81 del capitolato di esercizio	soppresso
415 bis	Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona (art. 6, lettera a della legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

	<i>Riporto</i> . . .	»
415 <i>ter</i>	Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona (art. 6, lett. <i>b</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413)	<i>per memoria</i>
415 <i>quater</i>	Costruzione delle ferrovie Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta e Cosenza-Paola a sezione normale (art. 6, lett. <i>c</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413)	+ 1,000,000 »
415 <i>quinq.</i>	Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio-Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone (art. 6, lett. <i>d</i> della legge 9 luglio 1905, n. 413)	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria II . . .	+ 2,000,000 »
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
421	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 39,333 84
MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 929,539 19
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	+ 20,000 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle Poste (Spese fisse)	+ 73,660 81
6	Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo e per eventuali indennità, a senso del regolamento organico vigente	+ 600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,623,199 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	—	1,623,199	»
7	Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi meccanici - Avventizi per le feste		—	905,000	»
8	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardaflili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linea - Serventi straordinari per le feste.		—	31,000	»
16	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+	11,000	»
18	Compensi e gratificazioni.		+	10,000	»
24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . .		+	1,016	18
25	Spese d'ufficio - Amministrazione centrale		+	5,000	»
28	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali - Amministrazione centrale		—	5,000	»
30	Retribuzioni ordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle Direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe, e concorso per la loro assicurazione alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai		+	50,000	»
30 <i>bis</i>	Rimunerazione straordinaria agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle Direzioni postali e negli uffici di 1 ^a classe.		—	19,000	»
32	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse) . .		—	30,000	»
32 <i>bis</i>	Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle poste		+	30,000	»
34	Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.		+	70,000	»
34 <i>bis</i>	Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici sui tramways-omnibus		+	14,000	»
40	Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste (Spesa d'ordine).		+	15,000	»
45	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine) . . .		—	600	»
46	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste, ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)		+	60,000	»
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	898,616	18

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

		<i>Riporto</i> . . .	+	898,616 18
49	Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi (Spesa obbligatoria)		+	50,000 »
50	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe - Rimborsi dovuti di somme pagate all'Amministrazione (Spese d'ordine) . . .		-	5,000 »
53	Retribuzioni ai fattorini telegrafici (Spesa d'ordine)		+	360,000 »
56	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche		+	22,000 »
59	Annualità per l'immersione o manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Cambio per l'acquisto dell'oro		-	63,000 »
60	Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)		-	50,000 »
68	Crediti di amministrazioni estere - Cambio per l'acquisto dell'oro (Spesa obbligatoria)		+	270,000 »
69	Rimborsi e bonificazioni diverse (Spesa d'ordine)		+	30,000 »
73 <i>bis</i>	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritti ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria) .			<i>per memoria</i>
77	Sovvenzione alla Società <i>Puglia</i> per il servizio dell'Adriatico . . .		+	153,840 »
81 <i>bis</i>	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame.		+	60,000 »
81 <i>ter</i>	Istituzione di una linea di navigazione fra Genova e l'America centrale esercitata dalla Società di navigazione <i>La Veloce</i>		+	550,000 »
82	Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali, cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi, e di dichiarazioni di conferma, ecc. (Spesa d'ordine) .		+	45,000 »
83	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,421,456 18

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,421,456 18
87 <i>ter</i>	Completamento dei lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano		+ 170,000 »
87 <i>quater</i>	Spesa per l'acquisto dell'area e per la costruzione in Roma di un edificio ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (Legge 9 luglio 1905, n. 386).		+ 2,200,000
87 <i>quinq.</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia		+ 140,000 »
87 <i>sexies</i>	Costruzione di veicoli postali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie		+ 300,000 »
87 <i>septies</i>	Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale, per l'acquisto dei materiali e delle macchine e per la mano d'opera; per le rettificazioni di linee ora in esercizio e per consolidamento delle palificazioni esistenti		+ 300,000 »
87 <i>octies</i>	Spese per il VI Congresso dell'Unione postale universale da tenersi in Roma nell'aprile 1906		+ 10,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 5,541,456 18

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

16	Corpi di fanteria	+ 6,358,900 »	
17	Corpi di cavalleria	+ 115,000 »	
18	Armi e servizi di artiglieria e genio	+ 832,200 »	
23	Corpo e servizio sanitario	+ 454,100 »	
24	Corpo di Commissariato, Compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	+ 92,400 »	
31	Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti	+ 200,000 »	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 8,052,600 »

	<i>Riporto</i> . . .	+ 8,052,600 »
32	Vestiaro e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazioni e manutenzione di bandiere	+ 677,000 »
33	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	+ 1,700,600 »
35	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari e trasporti vari.	+ 514,800 »
38	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	+ 55,000 »
50	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 300,000 »
51	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 2,280,000 »
51 <i>bis</i>	Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia)	+ 480,000 »
52	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 2,500,000 »
53	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+ 100,000 »
54	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	+ 1,020,000 »
55	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	+ 1,750,000 »
57	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 4,450,000 »
58	Fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa relativa)	- 14,100,000 »
59	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita).	+ 1,500,000 »
60	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita).	+ 200,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+ 11,480,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

79 <i>bis</i>	Spese per l'inchiesta sulla Regia marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139)	+	50,000	»
80	Costruzioni navali (Fondo complementare che si stanziava in base alla legge 13 giugno 1901). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate all'art. 3 della legge 30 giugno 1905, n. 290	—	50,000	»
80 <i>bis</i>	Costruzione ed acquisti di navi e materiali per la Regia marina da guerra (Legge 2 luglio 1905, n. 320)	+	5,000,000	»
82 <i>bis</i>	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina (Legge 28 maggio 1905, n. 229)	+	1,700,000	»
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+	6,700,000	»

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

15	Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero ((Spesa d'ordine)	+	18,000	»
24	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	5,000	»
48 <i>is</i>	Spese per gli studi e la ricerca dei mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>Diaspis pentagona</i> (Legge 24 marzo 1904, n. 130), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> (Spesa obbligatoria)	+	55,000	»
63	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse)	+	16,500	»
65	Bonificamento dell'Agro romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 - Spese per la Commissione di vigilanza - Ispezioni - Descrizione dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto di strumenti ed oggetti relativi al servizio	—	15,000	»
	Da riportarsi	+	79,500	»

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

	<i>Riporto</i> . . .		
109 <i>bis</i>	Spese per le Commissioni di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro in applicazione del regolamento 8 dicembre 1904, n. 677	+	79,500 »
		+	2,000 »
116 <i>bis</i>	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Personale e spese di mantenimento . .	+	15,919 92
125	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	+	7,000 »
147	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria)	+	300,000 »
158	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna e in Basilicata - Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382; 28 luglio 1902, n. 342, e 31 marzo 1904, n. 140 .	-	1,500 »
160 <i>bis</i>	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita)	+	50,000 »
167	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera c) della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (seconda annualità) (a)		
167	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dell'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 . .	+	70,000 »
167 <i>ter</i>	Concorso dello Stato ai termini dell'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905	+	30,000 »
167 <i>quater</i>	Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa d'ordine)		<i>per memoria</i>
168 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione regionale marchi-giana da tenersi in Macerata nell'autunno 1905	+	50,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+	602,919 92

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

RIEPILOGO DELLA TABELLA A.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+ 69,890,430 93
Spesa:	
Ministero del tesoro	— 4,981,807 53
Id. delle finanze	+ 14,585,167 01
Id. di grazia e giustizia	+ 150,000 »
Id. degli affari esteri	+ 40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 1,155,928 71
Id. dell'interno	+ 1,192,916 12
Id. dei lavori pubblici	— 1,980,474 06
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 5,541,456 18
Id. della guerra	+ 11,480,000 »
Id. della marina	+ 6,700,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 602,919 92
TOTALE delle variazioni della spesa	+ 34,486,106 35
Differenza attiva	+ 35,404,324 58
CATEGORIA II. — <i>Costruzione di Strade ferrate.</i>	
Entrata. — Totale delle variazioni	»
Spesa. — Ministero dei lavori pubblici	+ 2,000,000 »
Differenza attiva	— 2,000,000 »

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Entrata. — Totale delle variazioni	+493,883,560 35
Spesa :	
Ministero del tesoro	+490,393,939 75
TOTALE delle variazioni della spesa . . .	+490,393,939 75
Differenza	+ 3,489,620 60
 TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI	
Entrata. — Totale delle variazioni	+563,773,991 28
Spesa :	
Ministero del tesoro	+485,412,132 22
Id. delle finanze	+ 14,585,167 01
Id. di grazia e giustizia	+ 150,000 »
Id. degli affari esteri	+ 40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 1,155,928 71
Id. dell'interno	+ 1,192,916 12
Id. dei lavori pubblici	+ 19,525 94
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 5,541,456 18
Id. della guerra	+ 11,480,000 »
Id. della marina	+ 6,700,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 602,919 92
Totale delle variazioni della spesa . . .	+526,880,046 10
Differenza attiva	+ 36,893,945 18

CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Entrata: Totale delle variazioni	+ 398,983 84
Spesa:	
Ministero del tesoro	+ 139,650 »
d. delle finanze	+ 220,000 »
d. dei lavori pubblici	+ 39,333 84
Totale delle variazioni della spesa	+ 398,983 84
Differenza	»

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, I, K.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1905-906.

	PARTE ORDINARIA			PARTE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata	1,859,733,866 82	68,239,825 74	1,927,973,692 56	12,075,384 76	»	524,731,981 82	536,807,366 58	1,871,809,251 58	»	524,731,981 82	68,239,825 74	2,464,781,059 14
Spesa:												
Ministero del tesoro	706,477,427 03	9,262,510 81	715,739,937 84	12,363,312 80	»	530,159,197 36	542,522,510 16	718,840,739 83	»	530,159,197 36	9,262,510 81	1,258,262,448 »
Id. delle finanze	240,413,916 77	33,023,872 62	273,437,789 39	6,252,851 66	»	3,982,500 »	10,235,351 66	246,666,768 43	»	3,982,500 »	33,023,872 62	283,673,141 05
Id. di grazia, giustizia e dei culti	43,683,720 78	161,913 43	43,845,634 21	17,299 63	»	»	17,299 63	43,701,020 41	»	»	161,913 43	43,862,933 84
Id. degli affari esteri	16,113,193 88	195,052 »	16,308,245 88	269,000 »	»	»	269,000 »	16,382,193 88	»	»	195,052 »	16,577,245 88
Id. dell'istruzione pubblica	60,800,700 42	1,395,184 89	62,195,885 31	3,758,882 58	»	»	3,758,882 58	64,559,583 »	»	»	1,395,184 89	65,954,767 89
Id. dell'interno	80,818,106 16	1,611,969 09	82,430,075 25	4,280,994 66	»	»	4,280,994 66	85,099,100 82	»	»	1,611,969 09	86,711,069 91
Id. dei lavori pubblici	29,423,935 94	11,936,971 90	41,360,907 84	47,908,832 14	11,728,668 »	212,500 »	59,850,000 14	77,332,768 08	11,728,668 »	212,500 »	11,936,971 90	101,210,907 98
Id. delle poste e dei telegrafi	91,941,929 66	765,456 32	92,707,385 98	3,966,666 66	»	»	3,966,666 66	95,908,596 32	»	»	765,456 32	96,674,052 64
Id. della guerra	270,050,000 »	6,995,699 88	277,045,699 88	16,480,000 »	»	»	16,480,000 »	286,530,000 »	»	»	6,995,699 88	293,525,699 88
Id. della marina	117,135,026 77	2,693,100 83	119,828,127 60	10,618,834 55	»	3,500,000 »	14,118,834 55	127,753,861 32	»	3,500,000 »	2,693,100 83	133,946,962 15
Id. di agricoltura, industria e commercio	14,343,403 75	198,093 97	14,541,497 72	4,556,760 »	»	»	4,556,760 »	18,900,163 75	»	»	198,093 97	19,098,257 72
	1,671,201,361 16	68,239,825 74	1,739,441,186 90	110,473,434 68	11,728,668 »	587,854,197 36	660,056,300 04	1,781,674,795 84	11,728,668 »	537,854,197 36	68,239,825 74	2,399,497,486 94
Avanzo	188,532,505 66	»	188,532,505 66	»	»	»	»	90,134,455 74	»	»	»	65,283,572 20
Disavanzo	»	»	»	98,398,049 92	11,728,668 »	13,122,215 54	123,248,933 46	»	11,728,668 »	13,122,215 54	»	»

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro				
18 settembre 1905	4148	7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi	204 »
24 agosto 1905	3816	8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi	1,389 52
22 settembre 1905	4173	89	Spese d'esercizio della zecca	25,000 »
15 marzo 1906	1230	91 <i>bis</i>	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese	5,767 75
10 e 28 marzo 1906	1147 1454	95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	57,876 11
				90,237 38
Ministero delle finanze.				
24 agosto e 10 dicembre 1905, 6 gennaio e 15 marzo 1906	3848 5377 5931 1271	27	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	4,706 88
8 aprile 1906	1645	63	Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	100,000 »
29 settembre 1905	4256	74	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour)	75,000 »
26 marzo 1906	1443	123	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori	410,000 »
8 aprile 1906	1695	133	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati; sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie	100,000 »
8 aprile 1906	1695	199	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortuni sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro	150,000 »
11 gennaio 1906	91	204	Compra dei sali	300,000 »
20 ottobre 1905	4594	273	Restituzione di diritti indebitamente esatti - Dazio consumo - Comune di Napoli	30,000 »
9 novembre 1905	5063	280	Spese di manutenzione della cinta daziaria - Canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre	150,000 »
17 gennaio e 8 aprile 1906	176 1695	282	Restituzione di diritti indebitamente esatti	40,000 »
				1,359,706 88

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.				
19 ottobre 1905	4586	9	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari	2,000 »
10 dicembre 1905 e 18 febbraio 1906	5169 756	16	Spese di liti	13,000 »
29 dicembre 1905	5836	20	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	7,047 64
29 dicembre 1905	5837	231	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie	40,000 »
				62,047 64
Ministero dell'interno.				
9 novembre 1905	4947	21	Telegrammi da spedirsi all'estero	9,500 »
10 dicembre 1905, 14, 30 gennaio e 3 aprile 1906	5603 131 380 1608	25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	94,416 12
				103,916 12
Ministero dei lavori pubblici.				
7 settembre 1905	4083	10	Spese postali	1,000 »
10 dicembre 1905, 22 febbraio e marzo 1906	5175 809 1308	13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.	8,525 94
				9,525 94
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
5 marzo 1906	1028	16	Spese di liti	3,000 »
20 febbraio 1906	916	24	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	1,016 18
10 novembre 1905 e 11 gennaio 1906	5059 89	46	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate	30,000 »
29 marzo 1906	1464	53	Retribuzioni ai fattorini telegrafici	160,000 »
				194,016 18

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
30 gennaio 1906	345	15	Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del Bollettino ufficiale del Ministero	18,000 »
11 gennaio 1906	90	24	Spese di liti	5,000 »
15 luglio e 29 dicembre 1905	3221 5838	48 <i>bis</i>	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 130), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i>	55,000 »
3 febbraio 1906	443	125	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi. - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica- zione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a	7,000 »
7 settembre 1905 e 22 gennaio 1906	3974 231	147	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera va- statrix</i>	300,000 »
				385,000 »
RIASSUNTO.				
Ministero del tesoro				90,237 38
Id. delle finanze				1,359,706 88
Id. dell'istruzione pubblica				62,047 64
Id. dell'interno				103,916 12
Id. dei lavori pubblici				9,525 94
Id. delle poste e dei telegrafi				194,016 18
Id. di agricoltura, industria e commercio				385,000 »
				2,204,450 14

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
Ministero del tesoro.					
7 gennaio	1906	3	54	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	7,000 »
18 gennaio	1906	17	56	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	4,000 »
7 agosto	1905	468	59	Spese d'ufficio (Corte dei conti)	20,000 »
27 agosto	1905	476	92	Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori . .	14,000 »
24 settembre	1905	493			
22 febbraio	1906	47	129 <i>bis</i>	Compensi agli impiegati della Corte dei conti, per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite per incarico della Giunta generale del bilancio . .	7,000 »
22 ottobre	1905	542	143 <i>ter</i>	Spese per provviste e lavori fatti per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e lasciate insoddisfatte dal defunto cassiere-economista del Ministero dell'interno cav. Nardi Walfredo	7,745 29
24 novembre	1905	566	143 <i>quater</i>	Rimborsi alla Società delle strade ferrate meridionali delle spese per il lavoro notturno eseguito nella stazione ferroviaria di Venezia in occasione dell'applicazione del regime di favore concordato il 24 settembre 1904 per l'esportazione dei vini italiani in Austria-Ungheria	2,881 01
				62,626 30	
Ministero delle finanze.					
18 gennaio	1906	15	7	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze e paghe agli operai che vi sono addetti	6,500 »
7 gennaio	1906	5	231	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	25,000 .
				31,500 »	
Ministero degli affari esteri.					
7 e 18 gennaio	1906	4 e 16	29	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	40,000 »
Ministero dell'Istruzione pubblica.					
24 settembre	1905	504	253 <i>bis</i>	Università di Pavia - Urgenti lavori di restauro all'edificio sede dell'Università	22,000 »
25 gennaio	1906	27	262 <i>bis</i>	Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna - Acquisto di nuovi strumenti per il gabinetto di fisica	9,000 »
				Da riportarsi	31,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	31,000 »
18 agosto 1905	470	265	Policlinico Umberto I in Roma	63,480 »
21 agosto 1905	471	268 <i>bis</i>	Regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Roma - Somma dovuta agli eredi dell'impresario Acomanni in seguito a transazione di lite per lavori eseguiti nel 1880-81 al porticato dell'edificio di S. Pietro in Vincoli, sede della scuola.	7,297 95
28 settembre 1905	510	268 <i>ter</i>	Università di Bologna - Acquisto di strumenti per l'Istituto fisico	12,000
25 agosto 1905	469	292 <i>bis</i>	Contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale d'arte in Venezia	50,000 »
27 agosto 1905	475	292 <i>ter</i>	Lavori di restauro alla basilica di S. Francesco d'Assisi	81,700 92
22 settembre 1905	492	292 <i>quater</i>	Lavori di consolidamento al campanile della cattedrale di Nicosia	5,000 »
22 ottobre 1905	541	305 <i>bis</i>	Somma dovuta in seguito a sentenza del tribunale di Napoli al « Secondo gruppo delle Opere pie » di quella città per fitto arretrato dei locali dove ha sede la Regia Scuola tecnica « Salvator Rosa » e per gli interessi e spese relative.	10,000 »
			Ministero dell'interno.	260,478 87
5 agosto 1905	465	150 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per il IV Congresso internazionale di assistenza pubblica e privata, da tenersi in Milano nella primavera 1906	25,000 »
16 settembre 1905	477	150 <i>ter</i>	Sussidi ai danneggiati del terremoto del settembre 1905	250,000 »
7 gennaio 1906	6	155 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale di sanità pubblica alla Esposizione internazionale di Milano del 1906	40,000 »
5 agosto 1905	466	160 <i>bis</i>	Somma dovuta al signor Signer, cessionario di un credito verso il fondo speciale della viabilità obbligatoria, stato manomesso nella prefettura di Messina . . .	24,000 »
			Ministero dei lavori pubblici.	339,000 »
7 gennaio 1906	2	383 <i>bis</i>	Spese per la Commissione reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario	30,000 »
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
24 settembre 1905	494	87 <i>quinq</i>	Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia	60,000 »
4 marzo 1906	61	87 <i>octies</i>	Spese per il VI Congresso dell'Unione postale universale da tenersi nell'aprile 1906.	10,000 »
				70,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Decreto reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1905-906 ai quali vennero iscritte le somme prelevate			Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione		
			Ministero della marina.		
22 ottobre	1905	540	79 <i>bis</i> Spesa per la inchiesta sulla R. Marina (Legge 27 marzo 1904, n. 139).	50,000 »	
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.		
12 ottobre	1905	533	109 <i>bis</i> Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro; indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale e le Commissioni provinciali	2,000 »	
7 agosto	1905	467	168 <i>ter</i> Concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione regionale marchigiana da tenersi in Macerata nell'autunno 1905	50,000 »	
				52,000 »	

RIASSUNTO.

Ministero del tesoro	62,626 30
Id. delle finanze	31,500 »
Id. degli affari esteri	40,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	260,478 87
Id. dell'interno	339,000 »
Id. dei lavori pubblici	30,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi	70,000 »
Id. della marina	50,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	52,000 »
	935,605 17

TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

Capitoli modificati nella denominazione.

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO N. 30. — Corrispettivo chilometrico alle Società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge 20 aprile 1888, n. 5550.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO N. 61. — Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzioni ai bollatori diurni pel servizio del bollo straordinario.
- » 69. — Spese di materiale, indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi e degli automobili.
- » 133. — Restituzione di tasse fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, dei vini liquorosi, dell'aceto d'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici; sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitoli da aggiungersi.

MINISTERO DEL TESORO.

- CAPITOLO N. 24-bis. — Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » 24-ter. — Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3 75 per cento netto.
- » 32-bis. — Corrispettivi spettanti alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio e la manutenzione delle ferrovie complementari di cui alle convenzioni con essa stipulate (leggi 20 luglio 1888, n. 5550 e 2 luglio 1896, n. 269 e Regio decreto 29 giugno 1905, n. 340).
- » 46 bis. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, alle Società delle strade ferrate Meridionali e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Segue TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

CAPITOLO N. 164-*bis*. — Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e della Società delle strade ferrate Meridionali, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitoli per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (legge 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137).

MINISTERO DELLE FINANZE.

CAPITOLO N. 159-*bis*. — Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma da corrispondersi al Comune di Roma giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e legge 22 dicembre 1905, n. 613.

» 199-*bis*. — Pensioni agli operai delle saline.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

CAPITOLO N. 73-*bis*. — Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio prescritti ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

CAPITOLO N. 167-*quater*. — Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitoli soppressi.

MINISTERO DEL TESORO.

CAPITOLO N. 27. — Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).

» 28. — Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Carriddi* adibiti al servizio di navigazione dello Stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).

Segue TABELLA E.

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine
annesso alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio 1905-906.*

- CAPITOLO N. 33. — Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
- » 46. — Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » 164. — Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO N. 151. — Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA 'F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Consolidato 5 per cento	- 110,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+ 120,000 »
	Totale delle variazioni della categoria I	+ 10,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 5,000 »
17	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	- 20,000 »
19	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	- 10,000 »
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	- 20,000 »
24	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine	- 1,000 »
27	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	- 3,000 »
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	- 1,000 »
32	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	- 200,000 »
33	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e capellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	- 100,000 »
	Da riportarsi	- 350,000 »

Segue TABELLA F.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione
del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i>	— 350,000 »
35	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalla cessata Cassa ecclesiastica ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	— 5,000 »
41	Spese casuali	+ 20,000 »
42	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 30,000 »
43	Fondo di riserva per le spese impreviste	— 20,000 »
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	+ 215,000 »
50	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	+ 120,000 »
	Totale delle variazioni della categoria I . . .	+ 10,000 »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
—		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Consolidato 3 e 5 per cento	+ 1,600 »
2	Consolidato 3.50 per cento	- 400 »
5	Censi, canoni, livelli, ecc.	- 6,000 »
Totale delle variazioni della categoria I . . .		- 4,800 »
SPESA		
—		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 2,000 »
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+ 2,000 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria).	- 3,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	- 100 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	- 200 »
19	Assegni agl' investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie).	- 6,800 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie).	- 1,500 »
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	- 6,300 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		- 13,900 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

Segue TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	— 13,900 »
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	— 2,750 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ad altre spese straordinarie diverse (<i>Spese d'ordine ed obbligatorie</i>)	+ 12,300 »
37	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	— 450 »
39	Contributo al pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera (art. 1, legge 8 luglio 1903, n. 321)	<i>soppresso</i>
39 <i>bis</i>	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera, da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (art. 1, legge 8 luglio 1903, e art. 5 Regio decreto 6 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		— 4,800 »

LEGISLATURA XXII - 1^a SESSIONE 1904-906 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906

TABELLA H.

Prelevamenti eseguiti nell'esercizio 1905-906 in conto residui dal fondo di riserva per le spese ferroviarie autorizzati dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228. (Cap. 411 Es. 1905-906).

Decreto reale di prelevazione		Capitoli del bilancio 1904-905 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate in conto	
Data	Num.	Num.	Denominazione	competenza	residui
6 ottobre 1904	511	389	Linea Faenza-Firenze	»	600,000 »
10 novembre 1905	556	713	Spesa per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio. (Art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a , modificato con le leggi 23 luglio 1881, n. 336 e 5 luglio 1882, n. 875). . .	»	170,000 »

TABELLA I.

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1905-906.*

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
10	Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa:	
	per l'Eritrea	} — 200,000 »
	per l'Etiopia, la Somalia e il Benadir	
SPESA		
<i>PARTE III. — Somma amministrata direttamente dal Ministero degli affari esteri.</i>		
16	Etiopia, Somalia e Benadir	— 200,000 »

TABELLA K.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
ENTRATA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Prodotti del traffico:	
	a) Viaggiatori	123,482,000
	a bis) Viaggi dei membri del Parlamento	732,000
	b) Bagagli e cani	6,100,000
	c) Merci a grande velocità	17,500,000
	d) Merci a piccola velocità accelerata	16,500,000
	e) Merci a piccola velocità ordinaria	162,700,000
		327,014,000 »
2	Introiti diversi del traffico	4,350,000 »
	Totale prodotti del traffico	331,364,000 »
3	Prodotti indiretti	1,650,000 »
4	Introiti a rimborsi di spesa	11,350,000 »
5	Noli attivi	<i>per memoria</i>
6	Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili	3,000,000 »
7	Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniali	1,600,000 »
	Totale entrata ordinaria	348,964,000 »
<i>Parte straordinaria.</i>		
1	Sovvenzione del tesoro per completare la dotazione normale dei magazzini (art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	20,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904 906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906Segue TABELLA **K**.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	20,000,000 »
1 <i>us</i>	Proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni	<i>per memoria</i>
2	Sovvenzione del tesoro per provvedere alle spese di primo impianto, di assetto e di aumento patrimoniale (art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e art. 2 della legge 19 aprile 1906, n. 127).	59,000,000 »
3	Sovvenzione del tesoro per completare i lavori approvati ed in corso di esecuzione in conto Cassa aumenti patrimoniali e primo fondo di riserva	20,000,000 »
4	Sovvenzione del tesoro per il pagamento del materiale rotabile ordinato in conto 3° fondo di riserva od in seguito alla legge del 1900	25,000,000 »
5	Prelevamenti delle somme depositate al tesoro per fondo di riserva (art. 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
6	Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'art. 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137	1,000,000 »
	Totale entrata straordinaria	125,000,000 »
	Totale dell'entrata ordinaria e straordinaria . . .	473,964,000 »
	<i>Partite di giro.</i>	
1	Approvvigionamenti - Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc.	80,000,000 »
1 <i>bis</i>	Sovvenzione del tesoro in conto corrente contabilità speciali per maggiore dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
2	Officine - Lavori eseguiti per conto dei vari servizi	40,000,000 »
3	Imposta erariale sui trasporti	22,220,000 »
4	Imposta erariale a favore degli istituti di previdenza	6,070,000 »
	Totale entrata - Partite di giro . . .	148,290,000 »

Segue TABELLA **K**.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
SPESA		
<i>Parte ordinaria.</i>		
1	Spese della direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti :	
	Personale	14,000,000
	Spese diverse	1,500,000
		15,500,000 »
2	Spese generali :	
	Imposte e tasse locali	2,000,000
	Contributo istituti di previdenza	8,000,000
	Spese diverse	2,500,000
		12,500,000 »
3	Spese del servizio mantenimento e sorveglianza :	
	Personale	26,500,000
	Lavori ed accessorie	12,000,000
		38,500,000 »
4	Spese del servizio trazione ed officine :	
	Personale	23,500,000
	Combustibile per locomotive	34,500,000
	Manutenzione materiale rotabile ed accessori	37,000,000
		95,000,000 »
4 dis	Noli passivi	4,100,000 »
5	Spese del servizio movimento e traffico :	
	Personale	53,000,000
	Spese accessorie	12,750,000
		65,750,000 »
6	Rinnovamento del materiale rotabile, della parte metallica degli arman- menti e manutenzione straordinaria delle linee	21,040,000
	Detto da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso	3,000,000
		24,040,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	255,390,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1906Segue TABELLA **K**

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	255,390,000 »
6 <i>bis</i>	Spese di miglorie da sostenersi a carico dell'esercizio (Legge 19 aprile 1906, n. 127) 6,000,000	
	Detto da sostenersi col ricavo della vendita di mate- riali fuori d'uso 1,600,000	7,600,000 »
7	Interessi 3.65 per cento sulla somma di lire 225,000,000 (approssimativa) rimborsata alle tre Società pel riscatto del materiale rotabile e di esercizio esistente al 1° luglio 1885	7,066,501 63
8	Interessi 3.65 per cento per l'esercizio 1905-906 sulla somma di lire 135,000,000 rimborsata dal tesoro alle Società per acquisto di ma- teriale rotabile in dipendenza della Convenzione 29 novembre 1899 approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56	4,927,500 »
9	Interessi 3.75 per cento a calcolo di un quadrimestre, per l'esercizio 1905-906 sulle somme provviste dal tesoro come dai capitoli 2, 3 e 4 della parte straordinaria (Entrata)	325,000 »
9 <i>bis</i>	Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per il materiale rotabile e d'esercizio consegnato al 1° luglio 1905 per effetto della legge 22 aprile 1905, n. 137, dalle tre Società e per altri titoli a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261	859,977 92
9 <i>ter</i>	Rimborso al tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905	1,053,000 »
10	Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico)	6,627,560 »
11	Quota spettante ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	12,633,000 »
12	Prodotti netti dell'esercizio da versare al tesoro	52,481,460 45
	Totale della spesa ordinaria	348,964,000 »
	<i>Parte straordinaria.</i>	
1	Spese per completare la dotazione di magazzino	20,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,000,000 »

Segue TABELLA K.

Bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-906.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	
	<i>Riporto</i> . . .	20,000,000 »
1 <i>bis</i>	Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni	<i>per memoria</i>
2	Spese di primo impianto, di assetto e aumento patrimoniale e saldo passivo dei noleggi	59,000,000 »
3	Spese sostenute per completare i lavori approvati ed in corso di esecuzione in conto Cassa aumenti patrimoniali e primo fondo di riserva	20,000,000 »
4	Spese per il materiale rotabile ordinato in conto 3° fondo di riserva od in seguito alla legge del 1900	25,000,000 »
5	Spese impreviste a carico del fondo di riserva	<i>per memoria</i>
6	Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni	1,000,000 »
	Totale della spesa straordinaria	125,000,000 »
	Totale della spesa ordinaria e straordinaria	473,964,000 »
	<i>Partite di giro.</i>	
1	Approvvigionamenti - Materie di primo acquisto o restituite al magazzino	80,000,000 »
1 <i>bis</i>	Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (art. 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
2	Officine - Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine	40,000,000 »
3	Imposta erariale sui trasporti	22,220,000 »
4	Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza	6,070,000 »
	Totale spesa (Partite di giro)	148,290,000 »

Rileggo ora gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1905-906 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1905-906 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,871,809,251	58
Spesa	»	1,781,674,795	84
Avanzo	L.	+ 90,134,455	74

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	»
Spesa	»	11,728,668
Disavanzo	L.	— 11,728,668

Movimento di capitali.

Entrata	L.	524,731,981	82
Spesa	»	537,854,197	36
Deficienza d'entrata	L.	— 13,122,215	54

Partite di giro.

Entrata	L.	68,239,825	74
Spesa	»	68,239,825	74
		»	

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	2,464,781,059	14
Spesa	»	2,399,497,486	94
Avanzo	L.	+ 65,283,572	20

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste indicate nel-

l'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016 (Serie 3^a).

(Approvato).

Art. 4.

Agli elenchi delle spese « obbligatorie e d'ordine », annessi alle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze e delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906, sono portate le variazioni indicate nella tabella E unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 420,000 con l'articolo 5 della legge 14 giugno 1905, n. 182, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è elevato alla somma di lire 456,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	30,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	456,000

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sui residui 1904-905 e sulla competenza 1905-906 tutti i pagamenti del capitolo n. 40: « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 23 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

È convalidato il decreto Reale 18 settembre 1905, n. 483 col quale, dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, venne autorizzata la prelevazione della somma di lire 20,000 iscritta in aumento al capitolo n. 41 « Spese casuali ».

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-06 della Colonia Eritrea descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono convalidati i decreti Reali, indicati nella unita tabella *H*, coi quali, durante il decorso periodo dell'esercizio 1905-906, vennero autorizzati prelevamenti dal fondo per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228.

(Approvato).

Art. 12.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e a riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario 1905-906, a termini della legge 22 aprile 1905, n. 137, e in conformità dello stato di previsione allegato all'assestamento del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario medesimo. (Tabella *K*).

(Approvato).

Art. 13.

Gli stanziamenti assegnati alle singole voci di entrata di spesa distinte sotto separati numeri del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, costituiscono dotazioni di altrettanti capitoli coi vincoli e con gli effetti delle disposizioni sancite dagli articoli 34, 2° comma, e 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla contabilità generale dello Stato.

La distinzione in sotto-voci delle stesse dotazioni, è considerata come ripartizione in articoli ai sensi dell'articolo 36 della legge suddetta.

(Approvato).

Art. 14.

A deroga dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, modificato dalla legge 4 giugno 1893, n. 260, gli stanziamenti assegnati nella parte ordinaria della spesa del bilancio dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, ai capitoli numeri 3, 6 e 6-bis dell'esercizio 1905-1906 e ai corrispondenti degli esercizi avvenire, per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rinnovamento e di migliorie, saranno, alla chiusura dell'esercizio finanziario, mantenuti fra i residui passivi, anche se non risultassero impegnati.

(Approvato).

Art. 15.

L'ammontare definitivo del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1905-906 in lire 68 milioni.

(Approvato).

Art. 16.

La quota da versarsi dallo Stato per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza del personale subalterno postale e telegrafico, di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 314, è stabilita in lire tre mensili per ciascuno agente.

Con decreto del ministro del tesoro, da emettersi su richiesta del ministro delle poste e dei telegrafi, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1905-906, oltre le quote di contributo riguardanti l'esercizio stesso, anche quelle maturate in conto dell'esercizio 1904-905.

Le quote riflettenti l'esercizio 1905-906 verranno stanziare nel bilancio distintamente da quelle relative all'esercizio 1904-905.

Con eguale procedimento saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1906-907 le quote di contributo di pertinenza dell'esercizio medesimo e nei bilanci degli esercizi avvenire le variazioni che occorresse portare alle assegnazioni all'uopo già iscritte negli stati di previsione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conferimento dei banchi del lotto » (N. 365).

Ora viene il progetto di legge: « Conferimento dei banchi di lotto ».

Si dà lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 365).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

TITOLO I.

Conferimento dei banchi del lotto.

Art. 1.

La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori. In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione è affidata a reggenti.

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.

(Approvato).

Art. 2.

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli: quelli con aggio non eccedente le lire 1500 e metà di quelli fra le lire 1500 e le 2500 a favore dei commessi di carriera dei banchi del lotto (reggenti, gerenti, collettori e commessi); gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Per potere concorrere ai banchi, i commessi devono aver prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

due anni se l'aggio del banco non supera le lire 1000;

cinque anni, se l'aggio del banco non supera le lire 1500;

dieci anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2000;

quindici anni, se l'aggio del banco non supera le lire 2500.

A parità di titoli saranno preferiti i più anziani.

Parimenti, per poter concorrere a banchi di maggiore reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni. L'aumento massimo conseguibile in ogni promozione non deve superare le lire 1500.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi si intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di deserzione i concorsi sono ripetuti. Se la seconda prova fallisce, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua dimi-

nuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

(Approvato).

Art. 4.

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle private, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformità delle norme da stabilirsi nel regolamento.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento che spero di avere dall'onorevole relatore e dal ministro.

L'articolo dice che « la Commissione sarà presieduta da un consigliere di Stato »; desidererei sapere se per consigliere s'intende anche un presidente di sezione.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Credo che non vi possa essere dubbio nell'interpretare la disposizione nel senso accennato dall'onorevole Cavasola; così, per esempio, se si dicesse « presieduta da un senatore », nessuno certo penserebbe che non potesse essere presieduta anche dal Presidente del Senato.

CAVASOLA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, quest'articolo 4 s'intenderà approvato.

Art. 5.

Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianità, ai commessi di carriera della provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'Amministrazione può provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Quando l'aggio lordo di un Banco risulti inferiore alle L. 1500, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 10 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette L. 1500.

(Approvato).

Art. 7.

L'aggio di riscossione, oltre che sulle somme versate, viene corrisposto, nella misura fissata dall'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, anche sulle somme rimborsate ai giuocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.

(Approvato).

Art. 8.

I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alla tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.

(Approvato).

TITOLO II.

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 9.

È istituita una Cassa di sovvenzioni per gli impiegati e i superstiti degli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Essa è eretta in ente morale autonomo, con sede in Roma.

Lo statuto organico della Cassa sarà approvato con decreto reale, sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 1500, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni di cui all'articolo precedente, come ordinaria entrata annuale.

Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

Rimangono però invariate le disposizioni di cui al menzionato articolo 3 della legge 20 luglio 1891, 498.

(Approvato)

Art. 11.

Sulla Cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agl' impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d' impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

(Approvato).

Art. 12.

Gli assegni vitalizi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla Direzione generale delle private nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

(Approvato).

Art. 13.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni sulla cassa sovvenzioni:

a) gl' impiegati e i loro superstiti, se titolari d'una rivendita di generi di privata;

b) le vedove che, alla morte del marito, nonentino un biennio intero di matrimonio eccetto che esista prole anche postuma, o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;

c) gli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni), quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto alla compartecipazione dell'assegno per tutta la durata della età minore o dello stato nubile se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gl' impiegati, nei primi due anni immediatamente successivi alla concessione della indennità per una volta tanto ad essi attribuita;

e) le vedove e gli orfani, nei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa.

(Approvato).

Art. 14.

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni) se contraggano matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.

(Approvato).

Art. 15.

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono reversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno

o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

(Approvato).

Art. 16.

La gestione della cassa sovvenzioni è affidata alla direzione generale delle private.

Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della cassa.

Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.

Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.

(Approvato).

Art. 17.

Gli assegni vitalizi sulla cassa sovvenzioni sono concessi dal ministro delle finanze su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle private, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno.

I minimi e i massimi degli assegni sono stabiliti: in lire 250 e 800 per gli impiegati, e in lire 150 e 500 per le vedove e i loro orfani, comprese, fra questi ultimi, le figlie nubili maggiorenni.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io non mi sono opposto, nè mi oppongo a questo progetto, di legge, ma vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. L'altro progetto che verrà dopo, sulle concessioni delle private, stabilisce dei canoni per le concessioni dei sali e tabacchi. A me pare che si dovrebbe studiare se questi canoni non debbano andare a beneficio di questo fondo che si istituisce per gli orfani e per le vedove degli impiegati.

È una questione di vera giustizia che sottopongo all'alta saggezza dell'onorevole mini-

stro. Il fondo del lotto, unito a quello della rivendita di sali e tabacchi, è bene costituirlo in modo che possa dare qualche cosa di più delle modeste somme stabilite dal presente disegno di legge.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Astengo ha levato la voce a favore di una causa simpaticissima. È una dolorosa condizione quella in cui si trovano queste famiglie di impiegati che non hanno diritto a pensione, e gli stessi impiegati che non hanno tale diritto quando al cessare del loro ufficio per cagione di morte o per non aver potuto raggiungere in servizio l'età necessaria si trovano privati di qualunque mezzo di sussistenza.

La Cassa di sovvenzioni che viene istituita col presente progetto di legge comincia a porre un rimedio a questa dolorosa condizione di cose in quanto stabilisce un fondo che può essere assegnato a questi impiegati senza pensione i quali sono pochissimi e a queste vedove e figli loro sono moltissimi. Naturalmente non si tratta che di un germe; è una Cassa di sovvenzione che costituiamo in ente morale e che quindi è suscettibile di ulteriori sviluppi ed incrementi.

Se io dicessi al senatore Astengo che mi impegno ad accogliere la sua proposta di devolvere a questa Cassa i proventi dei canoni che derivano dalle rivendite direi cosa che sarebbe senz'altro contrastata dal mio collega del tesoro perchè si tratterebbe di dare un pingue contributo, un contributo di parecchi milioni, di cui non vi sarebbe nemmeno la necessità. Ma certo è nostro proposito di studiare che a questa Cassa vengano date altre entrate ed incrementi per renderla capace di fronteggiare le infinite necessità di coloro che avrebbero diritto ad attingervi. Ripeto che gli impiegati che si ritirano senza pensione sono pochissimi essendo l'Amministrazione di una tolleranza grandissima prima di porli a riposo d'autorità. E infatti ai banchi del lotto e alle rivendite che sono riservate agli impiegati pochissimi sono sempre i concorrenti, ma invece alle rivendite riservate alle vedove e figli degli impiegati i concorrenti sono moltissimi, il che indica che vi è un grande bisogno a cui sa-

rebbe opportuno soccorrere: cercheremo perciò di vedere se sia possibile dare a questo provvido istituto qualche ulteriore incremento come è nei voti del senatore Astengo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue buone parole. Sono lieto di vedere che tutti siamo intenzionati di anmentare questa Cassa di previdenza per le vedove e gli orfani degli impiegati che sono in miserevoli condizioni.

Io spero che anche l'egregio ministro del tesoro non avrà difficoltà di studiare la questione che ho sollevata, e con questa speranza non soggiungerò altre parole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa, da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.

Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

(Approvato).

TITOLO III.

Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto.

Art. 19.

Al « Monte vedovile dei ricevitori del lotto », di cui al Regio decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al « Consorzio toscano », di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, è sostituito un « Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », al quale vengono trasferite, con le modalità da

fissarsi nel regolamento, tutte le attività e passività dei due enti soppressi.

Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.

Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.

(Approvato).

Art. 20.

Il fondo di previdenza è unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto.

Tuttavia, consentendolo le condizioni del fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari.

Il fondo è amministrato da una Commissione centrale, presieduta da un consigliere di Stato, e composta: di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle private, di un sostituto avvocato erariale dell'avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma, designati com'è detto all'articolo 4.

Sono estese al fondo di previdenza le disposizioni dell'art. 16.

(Approvato).

Art. 21.

Con regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale sentiti il Consiglio di previdenza e il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per il funzionamento del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto e per la determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti necessari per fruirne.

Col detto regolamento sarà pure disciplinato il passaggio dall'attuale al nuovo regime, con che:

a) i ricevitori in servizio all'attuazione della presente legge vengano assoggettati alla ritenuta generale di cui all'art. 18 e contemporaneamente esonerati da quelle onde si trovino gravati a favore del monte vedovile o del Consorzio toscano;

b) il periodo di ascrizione all'uno o all'altro di tali Istituti venga considerato utile per la nuova istituzione.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Agli attuali ricevitori del lotto, sino a che non vengano promossi ad altri banchi, non saranno applicabili le disposizioni dell'art. 10. Essi non potranno però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente verrà tuttavia conservata agli attuali ricevitori che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati nell'art. 1.

(Approvato).

Art. 23.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescerà d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le L. 1500 a tutti gli attuali ricevitori, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 10.

(Approvato).

Art. 24.

Per cinque anni, a decorrere dall'attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, nelle proporzioni seguenti:

a) uno su venti, agl'impiegati di cui alla lettera a dell'art. 11;

b) nove su venti, alle vedove di cui alla lettera b;

c) quattro su venti, alla prole orfana di cui alla lettera c;

d) uno su venti, alle figlie nubili maggiorenni di cui alla lettera d;

e) cinque su venti, ai benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Agli utenti indicati alla lettera e saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed

esclusioni stabilite per gl'impiegati e loro superstiti con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta però eccezione delle pensioni straordinarie.

(Approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale, le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.

(Approvato).

Art. 26.

Con regolamento da approvarsi per regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento, e in coordinazione alla legge medesima, potrà essere modificata la circoscrizione compartimentale del lotto e dei relativi uffici direttivi.

Col suddetto regio decreto sarà fissato il giorno in cui dovranno entrare in vigore le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407 contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari» (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, la somma stanziata nel capitolo n. 176 dello stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 è aumentata di lire 1,543,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un articolo solo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Organico degl'insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie e governative per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 357)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per l'esercizio 1906-907 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-1906 » (N. 379).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 126,000 e le diminuzioni di stanziamento per uguale somma sui capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-1906 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 8. Indennità di supplenza	L.	86,000
» n. 14. Spese di stampa	»	40,000
		126,000
Totale.	L.	126,000

Minori assegnazioni.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	10,000
» n. 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	»	6,000
» n. 3. Ministero - Personale straordinario	»	10,000
» n. 9. Indennità di missione	»	30,000
» n. 24. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	»	40,000
» n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai ter- mini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). »		30,000
		126,000
Totale	L.	126,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Acquisto diretto di carboni per la Regia marina:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Miglioramento delle condizioni di carriera ed economiche dei sottufficiali e degli specialisti del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Avanzamento dei guardiamarina al grado di sottotenente di vascello:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Sistemazione dei depositi di munizioni, dei depositi viveri e dei panifici per la R. marina e lavori per le piazze marittime:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della Regia marina a San Bartolomeo (Spezia):

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Riforme nei servizi amministrativi nell'Amministrazione centrale della marina:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazione dell'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica:

Senatori votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

Il Senato approva.

Lavori addizionali e spese di arredamento per la casa demaniale in Therapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni di L. 68,500 al capitolo 29: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali », del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Stanziamiento di L. 140,000 in nno speciale capitolo della parte ordinaria della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 colla denominazione: « Spese per la Macedonia »:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Riforma dei ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero del tesoro:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 95,000 per l'acquisto di locali e per i lavori di sovraedificazione necessari allo scopo di riunire nel palazzo demaniale, detto della Consolazione, in Genova, diversi uffici finanziari in quella città:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Sull'esercizio della professione di ragioniere:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che nella seduta di domani vi saranno due votazioni; una in principio di seduta per i disegni di legge discussi oggi, ed un'altra in fine di seduta per quei disegni di legge che si discuteranno nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione per il servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie (N. 352);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 90,768.39 per lavori occorrenti all'edificio del Museo Nazionale di Napoli (N. 355);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 380);

Provvedimenti per riparare alle deficienze della Cassa Soccorso dell'ex-rete Sicula (N. 381);

Proroga dei poteri del Regio commissario

dell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (N. 361);

Proroga di un anno degli effetti della legge 30 luglio 1896, n. 344, sulla inversione delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia (N. 362);

Riscatto delle strade ferrate Meridionali e liquidazione della gestione della rete Adriatica (N. 374);

Accordi per la liquidazione della gestione della rete Mediterranea (N. 375);

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna (N. 313);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 359);

Conferimento dei banchi del lotto (N. 365);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per maestri elementari (N. 356);

Organico degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 357);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 379).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti in favore delle R. Guardie di finanza (N. 339);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 (N. 360);

Modificazioni all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti per la Calabria (N. 363);

Modificazioni alle leggi 6 agosto 1891, n. 483 e 3 febbraio 1901, n. 50, sul conferimento dei magazzini di vendita e delle rivendite di generi di privativa (N. 364);

Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche (N. 367);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari e specialmente la natura dei patti agrari (N. 376);

Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio della condizione degli operai delle miniere della Sardegna e dei loro rapporti cogli esercenti le miniere stesse (N. 377);

Aggiunta all'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (N. 358);

Provvedimenti per i sottufficiali (N. 353);

Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti (N. 322).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1906 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.